

dossier

XIX Legislatura

13 luglio 2026

Governance e Formazione IA

Atto del Governo n. 421

Ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n), della legge 23 settembre 2025, n. 132



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 732



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

Tel. 06 6760-2614 - ✉ st_trasporti@camera.it ✕ [@CD_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - ✉ st_attprod@camera.it ✕ [@CD_attProd](https://www.instagram.com/CD_attProd)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it-✕ [@CD_europa-europa.camera.it](https://www.instagram.com/CD_europa-europa.camera.it)

Atti del Governo n. 421

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0253

INDICE

IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO (A CURA DEL SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA)	5
---	----------

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	11
--	-----------

▪ Articolo 1 (<i>Definizioni</i>)	11
---	----

CAPO II – POTERI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	17
--	-----------

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	17
---	-----------

▪ Articolo 2 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	17
---	----

▪ Articolo 3 (<i>Principi generali</i>).....	19
--	----

SEZIONE II – AUTORITÀ NAZIONALI, PUNTO DI CONTATTO UNICO E RELATIVO COORDINAMENTO.....	20
---	-----------

▪ Articolo 4 (<i>Autorità nazionale di notifica</i>).....	20
---	----

▪ Articolo 5 (<i>Autorità di vigilanza del mercato</i>).....	24
--	----

▪ Articolo 6 (<i>Punto di contatto unico</i>)	30
---	----

▪ Articolo 7 (<i>Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione</i>)	32
---	----

▪ Articolo 8 (<i>Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato</i>)	36
---	----

▪ Articolo 9 (<i>Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato</i>)	39
---	----

▪ Articolo 10 (<i>Coordinamento con il D.Lgs. n. 157 del 2022, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti</i>).....	41
---	----

▪ Articolo 11 (<i>Atti di indirizzo</i>)	44
--	----

▪ Articolo 12 (<i>Comitato di coordinamento</i>).....	45
---	----

SEZIONE III – SISTEMA DI NOTIFICA	47
--	-----------

▪ Articolo 13 (<i>Poteri dell'Agenzia per l'Italia Digitale</i>)	47
--	----

SEZIONE IV – SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO.....	51
---	-----------

▪ Articolo 14 (<i>Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche</i>).....	51
---	----

▪ Articolo 15 (<i>Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale</i>)	53
---	----

▪ Articolo 16 (<i>Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale</i>)	55
▪ Articolo 17 (<i>Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario</i>)	58
▪ Articolo 18 (<i>Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie</i>)	61
SEZIONE V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	63
▪ Articolo 19 (<i>Principi generali</i>)	63
▪ Articolo 20 (<i>Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale</i>)	65
▪ Articolo 21 (<i>Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato</i>)	67
▪ Articolo 22 (<i>Misure sanzionatorie non pecuniarie</i>)	69
▪ Articolo 23 (<i>Sanzioni amministrative pecuniarie</i>)	71
▪ Articolo 24 (<i>Procedimento sanzionatorio</i>)	76
▪ Articolo 25 (<i>Devoluzione dei proventi</i>)	78
SEZIONE VI – SPAZI DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA	80
▪ Articolo 26 (<i>Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA</i>)	80
▪ Articolo 27 (<i>Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA</i>)	83
▪ Articolo 28 (<i>Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA</i>)	85
▪ Articolo 29 (<i>Promozione dell'innovazione e cooperazione transfrontaliera</i>)	88
▪ Articolo 30 (<i>Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione</i>)	90
▪ Articolo 31 (<i>Esiti sperimentazione normativa IA</i>)	94
SEZIONE VII – MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE	95
▪ Articolo 32 (<i>Coordinamento con i compiti dell'ACN individuati dal decreto-legge n. 82 del 2021 in materia di cybersicurezza</i>)	95
▪ Articolo 33 (<i>Integrazione della composizione del Comitato Fintech</i>)	97
SEZIONE VIII – ULTERIORI DISPOSIZIONI	98
▪ Articolo 34 (<i>Protezione dei dati personali e riservatezza</i>)	98

CAPO III – INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I PERCORSI FORMATIVI, LE PROFESSIONI, IL LAVORO, LA SANITÀ E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	100
▪ Articolo 35 (<i>Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale</i>)	100
▪ Articolo 36 (<i>Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale</i>)	116
▪ Articolo 37 (<i>Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale</i>).....	122
▪ Articolo 38 (<i>Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale</i>).....	127
▪ Articolo 39 (<i>Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano</i>).....	130
▪ Articolo 40 (<i>Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale</i>).....	132
▪ Articolo 41 (<i>Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM</i>).....	136
▪ Articolo 42 (<i>Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy</i>)	139
▪ Articolo 43 (<i>Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy</i>).....	153
▪ Articolo 44 (<i>Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia</i>)	160
▪ Articolo 45 (<i>Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni</i>).....	163
▪ Articolo 46 (<i>Norme in materia di equo compenso</i>).....	169
▪ Articolo 47 (<i>Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario</i>)	172
▪ Articolo 48 (<i>Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità</i>)	174
CAPO IV – INFORMAZIONI AZIENDALI ED ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI CONCERNENTI DATI, ALGORITMI E METODI MATEMATICI	179
▪ Articolo 49 (<i>Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30</i>)	179
▪ Articolo 50 (<i>Disposizione processuale</i>)	181

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	183
▪ Articolo 51 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	183

IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO

(a cura del Servizio per i Rapporti con l'Unione europea)

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in un settore interessato da una recente e significativa evoluzione del quadro normativo dell'Unione europea, segnata, in particolare, dall'adozione del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica una serie di atti legislativi dell'Unione (regolamento sull'intelligenza artificiale, cosiddetto «**AI Act**»).

Il [29 giugno 2026](#) il Consiglio dell'Unione europea, convenendo con la [posizione](#) del Parlamento europeo in prima lettura nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, ha definitivamente adottato il [regolamento](#) che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 e (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, denominato «**Omnibus digitale sull'IA**». Alla data del 13 luglio 2026, l'atto, firmato l'8 luglio, risulta ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Presso la **Camera dei deputati**, la [proposta](#) originaria della Commissione europea, esaminata congiuntamente alle altre proposte presentate nell'ambito del pacchetto «**Omnibus VII**» (v. [dossier](#) del Servizio RUE), è stata sottoposta alla **Commissione Politiche dell'Unione europea** ai fini della verifica della conformità al **principio di sussidiarietà**. La Commissione ha adottato, il 24 febbraio 2026, un [documento](#) recante una **valutazione di conformità**.

La modifica apporta **all'AI Act** alcune **novità di particolare rilievo**, tra le quali il **rinvio** dell'applicazione degli **obblighi relativi ai sistemi di IA ad alto rischio**: al 2 dicembre 2027 per i sistemi classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, ossia i sistemi destinati ai casi d'uso specificamente elencati in tale allegato, comunemente indicati come sistemi ad alto rischio autonomi o «*stand-alone*»; al 2 agosto 2028 per i sistemi classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I, ossia quelli incorporati in prodotti o destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti.

Il regolamento introduce inoltre, con applicazione dal 2 dicembre 2026, **nuove pratiche di IA vietate**. In particolare, è vietata l'immissione sul

mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA che generano o manipolano immagini, video, contenuti audio o materiali analoghi realistici raffiguranti le parti intime di una persona fisica riconoscibile, oppure una persona identificabile impegnata in attività sessualmente esplicite, in assenza del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile dell'interessato. È altresì vietato l'impiego di sistemi di IA che generano o manipolano materiale o rappresentazioni riconducibili all'abuso o allo sfruttamento sessuale dei minori, salve le eccezioni previste dal diritto nazionale in conformità alla [direttiva](#) 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Con riferimento alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, appare inoltre opportuno richiamare l'attribuzione all'**Ufficio per l'IA di competenze esclusive** in materia di **vigilanza ed esecuzione degli obblighi previsti dall'AI Act**. Tali competenze riguardano, in primo luogo, i sistemi di IA basati su modelli di IA per finalità generali, quando il modello e il sistema siano sviluppati dal medesimo fornitore o da fornitori appartenenti alla stessa impresa; in secondo luogo, i sistemi di IA che costituiscono o sono integrati in piattaforme *online* di dimensioni molto grandi o in motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, designati ai sensi del [regolamento](#) sui servizi digitali (DSA). Per la prima categoria sono tuttavia previste alcune **eccezioni**, che restano sottoposte alla **vigilanza delle autorità nazionali**. Esse comprendono, tra l'altro, i sistemi collegati ai prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, quelli relativi alle infrastrutture critiche e quelli forniti dalle autorità di contrasto, dalle autorità di gestione delle frontiere e dagli istituti finanziari, nella misura in cui ricadano nell'ambito dell'articolo 74, paragrafo 6, dell'*AI Act*, nonché taluni sistemi utilizzati nell'amministrazione della giustizia.

Le modifiche all'*AI Act* attribuiscono altresì al **punto di contatto unico** – vale a dire all'autorità di vigilanza del mercato designata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2 – **una nuova funzione di raccordo procedurale** tra le autorità nazionali e l'Ufficio per l'IA. In particolare, qualora un'autorità nazionale di vigilanza del mercato abbia motivi fondati e sufficienti per sospettare che il fornitore o il *deployer* di un sistema di IA sottoposto alla competenza esclusiva dell'Ufficio per l'IA abbia violato il regolamento, essa può, per il tramite del punto di contatto unico, chiedere all'Ufficio di valutare il caso e di adottare le misure di controllo ed esecuzione necessarie per garantire la tempestiva conformità al regolamento. L'Ufficio è tenuto a comunicare, senza indebito ritardo e comunque entro quattro mesi, se intenda esercitare i propri poteri o le ragioni per cui non ritenga di procedere.

Infine, l'intervento normativo dispone il **rinvio**, dal 2 agosto 2026 al **2 agosto 2027**, del termine entro cui gli Stati membri devono provvedere affinché le rispettive autorità competenti istituiscano e rendano operativo **almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale**. Tale spazio può essere istituito congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione europea può fornire assistenza tecnica, consulenza e strumenti per la sua istituzione e il suo funzionamento.

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo in commento contiene le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, facendo rinvio alla disciplina nazionale ed europea sull'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** rinvia ai fini del presente decreto:

- alle definizioni di cui all'[articolo 3 del regolamento \(UE\) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024](#), (c.d. I.A. Act),
- a quelle di cui all'[articolo 2 della legge 23 settembre 2025, n. 132](#), Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, a quelle di cui al comma 2 del presente articolo.

Si ricorda che l'articolo 3 del **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)** definisce i concetti chiave della disciplina europea sull'intelligenza artificiale, mentre l'articolo 2 della disciplina nazionale, nel perimetrare le definizioni, fa in buona parte rinvio all'art. 3 del Regolamento Europeo.

- alle definizioni di cui all'[articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#),
- a quelle di cui all'[articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993](#) e quelle di cui all'[articolo 1 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#).

Il **comma 2**, prevede che ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «**autorità nazionali per l'intelligenza artificiale**»: [l'Agenzia per l'Italia digitale \(AgID\)](#) e [l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale \(ACN\)](#), di cui all'[articolo 20, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132](#);
- b) «**autorità nazionali di vigilanza del mercato**»: l'ACN, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente a quanto previsto dall'articolo

74, paragrafo 8, del regolamento IA¹; Tale quadro definitorio tende a chiarire l'ambito di applicazione soggettivo delle nuove disposizioni rispetto al settore finanziario, tenuto conto, come emerge dalla relazione illustrativa, della mancanza di una definizione esplicita di "istituto finanziario disciplinato dal diritto dell'Unione" richiamata dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento IA.

c) «autorità settoriali di vigilanza del mercato»: le amministrazioni di cui dall'[articolo 3 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157](#), designate quali autorità responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689;

Autorità settoriali di vigilanza del mercato, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 157/2022 sono:

il Ministero dello sviluppo economico, b) il Ministero della salute, c) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) il Ministero dell'interno; e) il Ministero della transizione ecologica; f) il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, g) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; h) l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Normativa di armonizzazione

L'allegato I al regolamento (UE) 2024/1689 contiene l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo individuando i seguenti provvedimenti:

Sezione A:

1. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24) [abrogata dal regolamento sui prodotti macchina];

2. direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1);

3. direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90);

4. direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251);

¹ L'art. 74 par.8 del Regolamento Europeo sull'Intelligenza artificiale, prevede che per i sistemi di IA definiti dallo stesso Regolamento ad **alto rischio** nella misura in cui tali sistemi sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del medesimo regolamento, punti 6, 7 e 8, gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma del [regolamento \(UE\) 2016/679 GDPR \(General Data Protection Regulation\)](#).

5. direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309);

6. direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62);

7. direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164);

8. regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1);

9. regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51);

10. regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99);

11. regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che

abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1);

12. regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

Sezione B:

13. Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72);

14. regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52);

15. regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1);

16. direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146);

17. direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44);

18. regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1);

19. regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1);

20. regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1), nella misura in cui si tratta della progettazione, della produzione e dell'immissione sul mercato degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), relativamente agli aeromobili senza equipaggio e ai loro motori, eliche, parti e dispositivi di controllo remoto.

d) «autorità del settore finanziario»: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, in qualità di autorità nazionali di vigilanza del mercato di cui alla lettera b), per il settore finanziario;

e) «autorità nazionale di notifica»: l'AgID;

f) «Comitato di coordinamento»: il comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'[articolo 20, comma 3, della legge 23 settembre 2025, n. 132](#), al fine di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le Autorità Nazionali e le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti;

g) «istituti finanziari»: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le

imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le società di gestione del risparmio autorizzate (SGR autorizzate), le società di gestione UE con succursale in Italia, le società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (SICAV in gestione interna autorizzate), le società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (SICAF in gestione interna autorizzate), le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF (Fondi Europei di Investimento a Lungo Termine), i gestori di FCM (Fondi Comuni Monetari), nonché i gestori di [fondi EuVECA](#) italiani disciplinati ai sensi del [regolamento \(UE\) 345/2013](#) e i gestori di [fondi EuSEF](#) italiani disciplinati ai sensi del [regolamento \(UE\) 346/2013](#), i gestori di FIA (Fondi di Investimento Alternativi) UE (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE (GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia con succursale in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'[articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), Poste Italiane S.p.A. per le attività di Bancoposta, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di riferimento significativi, gli emittenti specializzati di token collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore;

h) «regolamento IA»: il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);

i) «legge IA»: la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

l) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata all'allegato I al regolamento IA;

m) «organismo nazionale di accreditamento» l'organismo autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, punto 11), del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#)², designato con

² Il Regolamento (CE) n. 765/2008 istituisce il quadro normativo europeo per l'accREDITAMENTO e la vigilanza del mercato, impone a ciascuno Stato membro di designare un unico organismo

[decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009](#), adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010. Si fa riferimento ad **Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento**.

n) **«Spazio di sperimentazione italiano per l'IA»**: lo spazio di sperimentazione nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 57, par. 1, del regolamento IA, (nonché in osservanza dell'[art. 20, co. 1, lett. c\), della legge n. 132/2025](#)), disciplinato dal Capo II, Sezione VI del decreto in commento.

o) **«sperimentazione FinTech»**: lo spazio di sperimentazione di cui all'articolo 36, commi da 2- bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Sul tema si fa rinvio al [Dossier del Sevizio Studi](#).

nazionale di accreditamento, che agisce come autorità pubblica per attestare la competenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione.

CAPO II – POTERI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Oggetto e ambito di applicazione)

L'articolo in commento delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto.

Il **comma 1** individua l'oggetto del decreto che detta le disposizioni necessarie all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento IA e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione in materia di poteri delle autorità nazionali di controllo per l'intelligenza artificiale di cui all'[articolo 20 della legge sull' IA](#), nonché le disposizioni volte a garantire il coordinamento con la normativa settoriale vigente.

Si ricorda che nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'art. 20, il Governo deve provvedere ad:

- a) attribuire alle autorità di cui all'articolo 20, nei limiti della designazione operata ai sensi del medesimo articolo 20, tutti i poteri di **vigilanza, ispettivi e sanzionatori** previsti dal [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (art. 24, co. 2, lett. a), della legge sull'IA.

Il **comma 2** individua l'ambito di applicazione del decreto facendo rinvio integralmente ai soggetti di cui all'[articolo 2, paragrafo 1, del regolamento IA](#):

- a) ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti o ubicati nell'Unione o in un paese terzo;
- b) agli utilizzatori (deployer) dei sistemi di IA, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica, comprese le autorità pubbliche, le agenzie o altri organismi, che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità e che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati all'interno dell'Unione;

- c) ai fornitori e agli utilizzatori (deployer) di sistemi di IA che hanno il loro luogo di stabilimento o sono situati in un paese terzo, laddove l'output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell'Unione;
- d) agli importatori e ai distributori di sistemi di IA;
- e) ai fabbricanti di prodotti che immettono sul mercato o mettono in servizio un sistema di IA insieme al loro prodotto e con il loro nome o marchio;
- f) ai rappresentanti autorizzati di fornitori, non stabiliti nell'Unione;
- g) alle persone interessate che si trovano nell'Unione.

Articolo 3 ***(Principi generali)***

L'articolo in commento, facendo rinvio ai principi generali individuati nella legge sull'IA, delinea i principi ispiratori del decreto.

L'articolo, composto di un unico comma, richiama il rispetto dei principi generali contenuti nell' [articolo 3 della legge IA](#), in particolare facendo rinvio alla prospettiva della garanzia antropocentrica, dell'uso corretto, trasparente e responsabile dei sistemi di IA ed al principio di vigilanza sui rischi per diritti e libertà.

Per quanto concerne i principi generali della legge sull'IA si fa riferimento al commento sub art. 3 del [Dossier del Servizio Studi](#).

**SEZIONE II – AUTORITÀ NAZIONALI, PUNTO DI CONTATTO UNICO E
RELATIVO COORDINAMENTO**

Articolo 4
(Autorità nazionale di notifica)

L'**articolo 4** individua nell'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** l'**autorità nazionale di notifica** in attuazione del regolamento IA che prevede la designazione, da parte di ciascun Stato membro, di una o più autorità responsabile della predisposizione delle procedure volte a:

- valutare e designare gli organismi di valutazione della conformità dei requisiti dei sistemi di IA ad alto rischio;
- notificare gli organismi di valutazione designati alla Commissione europea;
- monitorare e vigilare sul mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati.

Ai sensi del regolamento IA l'**autorità di notifica** è l'autorità nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio (art. 3, n. 19).

Gli **organismi di valutazione** svolgono l'attività di valutazione della conformità dei **requisiti** che devono soddisfare i **sistemi di IA ad alto rischio** per essere utilizzabili (art. 3, nn. 20 e 21). Tali requisiti sono contenuti nel capo III, sezione 2, del regolamento IA. Sono considerati ad alto rischio i sistemi di IA che presentano rischi significativi di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di influenzare materialmente il risultato del processo decisionale (Capo III, sezione 1, art. 6, paragrafo 3). Per **sistemi di IA** si intendono i sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3, n. 1).

I **poteri dell'AgID**, in qualità di autorità nazionale di notifica, sono disciplinati in dettaglio dall'**articolo 13 del provvedimento in esame**, cui si fa rinvio.

L'articolo 70 del regolamento IA prevede che ciascuno Stato membro istituisce o designa come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento almeno un'**autorità di notifica** (di cui all'articolo in esame) e almeno un'**autorità di vigilanza del mercato** (di cui al successivo articolo 5 dello schema in commento).

La disposizione prescrive che tali autorità nazionali esercitino i loro poteri in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, garantendo l'applicazione e l'attuazione della disciplina recata dal Regolamento. Essa, inoltre, vincola gli Stati membri a comunicare alla Commissione europea l'identità delle autorità di notifica e delle autorità di vigilanza del mercato e i compiti di tali autorità, nonché a designare un'autorità di vigilanza del mercato che funga da punto di contatto unico per il regolamento, notificandone l'identità alla Commissione.

La disposizione, infine, impone agli Stati membri di garantire che tali autorità nazionali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate, nonché delle infrastrutture necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti. Per quanto attiene alle risorse umane, specifica inoltre che le stesse siano dotate di sufficiente personale disponibile in via permanente, che disponga di una comprensione approfondita delle tecnologie, dei dati e del calcolo dei dati di IA, della protezione dei dati personali, della cybersicurezza, dei diritti fondamentali, dei rischi per la salute e la sicurezza e di una conoscenza delle norme e dei requisiti giuridici esistenti.

L'articolo 20 della legge italiana su l'IA (L. 132/2025) ha "anticipato" l'individuazione delle Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento IA, senza attendere il decorso del termine previsto dall'articolo 24 della medesima legge IA ai fini dell'adozione del decreto legislativo di adeguamento oggetto del provvedimento in esame. In particolare, viene stabilito, al comma 2, che l'AgID e l'ACN sono designate rispettivamente autorità di notifica e autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA.

Più in generale, l'articolo 20 qualifica Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, due soggetti:

- l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
- l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

In qualità di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale, all'AgID sono attribuiti:

- la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nella medesima qualità, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono attribuiti:

- la responsabilità per la vigilanza - ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie - dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Peraltro, è previsto che le due Agenzie (ciascuna secondo la rispettiva competenza) assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave 'duale', nonché (è stato introdotto nel corso dell'esame in prima lettura) il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria.

In entrambi i casi, tiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Istituisce inoltre un Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, per agevolare la collaborazione delle due Agenzie tra loro e con le pubbliche amministrazioni.

Restano ferme le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Infine, prevede che il Nucleo per la Cybersicurezza sia composto anche da un rappresentante dell'AgID.



• ***Agenzia per l'Italia digitale - AgID***

L'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID è l'organismo tecnico del Governo preposto alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con l'Agenda digitale europea e con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. L'AgID, in particolare promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

È stata istituita dall'art. 19 del D.L. 83/2012 e la sua disciplina è contenuta principalmente nell'art. 14-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

L'AgID svolge le seguenti funzioni:

- emana Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme previste dal CAD, in materia di:
 - agenda digitale;
 - digitalizzazione della pubblica amministrazione;
 - sicurezza informatica;
 - interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
- adotta il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con cui fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle P.A., verificandone poi l'attuazione e la coerenza da parte delle P.A. Il piano è approvato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
- realizza interventi e progetti di innovazione ad essa assegnati, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi;
- rilascia pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti di particolare rilievo da parte delle pubbliche amministrazioni centrali;
- rilascia pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati di carattere strategico;
- definisce i criteri e le modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata;
- vigila sui servizi fiduciari (PEC, Firme elettroniche qualificate, SPID) e i relativi gestori, irrogando sanzioni amministrative per le violazioni eventualmente accertate.

Ai sensi della legge 132/2025 (art. 20), l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia. L'AgID provvede altresì a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Articolo 5 **(Autorità di vigilanza del mercato)**

L'articolo 5 individua quali **autorità nazionali di vigilanza del mercato** i seguenti organi:

- l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA;
- la **Banca d'Italia**, la **CONSOB** e l'**IVASS** per la vigilanza nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi;
- il **Garante per la protezione dei dati personali**.

L'articolo in esame, inoltre, fa salve le competenze dell'**ufficio europeo per l'IA** ai sensi degli articoli 75, 88 e 89 del regolamento IA, recanti rispettivamente:

- assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali (art. 75)
- esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali (art. 88)
- azioni di monitoraggio dell'efficace attuazione e del rispetto del regolamento da parte dei fornitori di modelli di IA per finalità generali (art. 89)

L'[Ufficio europeo per l'intelligenza artificiale](#) è stato istituito all'interno della Commissione europea con [decisione della Commissione del 24 gennaio 2024, C/2024/1459](#) e ha la missione di sviluppare competenze e capacità dell'Unione nel settore dell'IA e di contribuire all'attuazione del diritto dell'Unione in materia di IA. L'Ufficio contribuisce all'attuazione, al monitoraggio e alla supervisione dei sistemi di IA e dei modelli di IA per finalità generali, e della *governance* dell'IA.

Come anticipato nella scheda relativa all'articolo 4 dello schema in esame (cui si rinvia per approfondimenti), l'articolo 70 del regolamento IA impone a ciascuno Stato membro di istituire o di designare, in qualità di autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento, almeno un'autorità di notifica (individuata nell'AgID ai sensi del citato articolo 4 dello schema in esame) e almeno un'**autorità di vigilanza del mercato**.

Ai sensi dell'articolo 3, n. 26, del regolamento IA per «**autorità di vigilanza del mercato**» si intende l'autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure a norma del regolamento (UE) 2019/1020 sulla **vigilanza del mercato** e sulla **conformità dei prodotti**. Come specificato

dall'articolo 74 del regolamento IA, il citato regolamento 2019/1020 si applica anche ai sistemi e ai prodotti di IA.

In particolare, l'autorità di vigilanza del mercato è responsabile della vigilanza finanziaria sugli istituti finanziari per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato, messi in servizio o usati dai medesimi istituti.

Sui poteri e sulle misure di vigilanza di mercato si vedano gli articoli 14-18 dello schema di decreto in esame.

L'articolo 20 della legge italiana sull'IA (L. 132/2025) ha anticipato l'attuazione dell'articolo 70 del regolamento attribuendo:

- all'AgID la qualifica di autorità di notifica;
- all'ACN la qualifica di autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea (per quanto riguarda il punto di contatto si veda l'articolo 6 dello schema in esame).

La legge mantiene ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di Autorità di vigilanza del mercato secondo quanto previsto, in materia di operatori finanziari, dall'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA.

L'articolo in esame specifica ulteriormente il perimetro delle attribuzioni degli organismi di vigilanza del mercato come segue e designa ben 5 autorità di mercato.

Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Il **comma 1, lett. a)**, designa l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** quale **autorità di vigilanza di mercato sui sistemi di IA**, ossia sui sistemi automatizzati progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili e che possono presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deducono dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (art. 3, n. 1, regolamento IA).

Il paragrafo 4 del citato articolo 70, dispone che le autorità nazionali competenti adottano misure per garantire un **livello adeguato di cibersicurezza**.

Gli articoli 15 e 16 dello schema in esame (cui si rinvia) trattano nel dettaglio i **poteri ispettivi e di vigilanza dell'ACN** in attuazione del regolamento IA.

Il decreto-legge n. 82 del 2021 ha istituito l'[Agenzia per la cybersicurezza nazionale](#) nell'ambito del riassetto generale dell'architettura nazionale della sicurezza cibernetica.

L'istituzione di una infrastruttura centrale per la cybersicurezza era prevista dal PNRR che ha stanziato 241 milioni nell'ambito dell'investimento Cybersecurity, uno dei 7 investimenti della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, primo asse di intervento della componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" compresa nella Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo".

L'ACN è volta alla tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. All'Agenzia spetta in particolare il compito di predisporre la strategia nazionale di cibersicurezza.

L'Agenzia, inoltre, assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cibersicurezza, provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione, promuove iniziative di partenariato pubblico-privato, onde rendere effettive le capacità di prevenzione e rilevamento e risposta ad incidenti ed attacchi informatici, sostiene negli ambiti di competenza lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche, assicura il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisca competenze in materia di cibersicurezza e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare. Essa, inoltre, assume compiti in precedenza attribuiti a diversi soggetti, quali il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza, l'Agenzia per l'Italia digitale.

Banca d'Italia, CONSOB, IVASS

Il **comma 1, lett. b)**, designa le Autorità di vigilanza nel **settore finanziario** in particolare sono indicate:

- la **Banca d'Italia**, quale autorità competente **sui sistemi di IA ad alto rischio** utilizzati nell'**erogazione di finanziamenti o di altri servizi finanziari** disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB);

I soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 5 del Testo unico delle leggi bancarie di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sono le banche, i gruppi bancari, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento.

Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 la Banca d'Italia vigila in via esclusiva sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro (art. 62-*septies*) e sui relativi soggetti gestori, nonché, congiuntamente alla Consob, secondo specifiche attribuzioni sulle controparti centrali e sui depositari centrali.

- la **CONSOB**, quale autorità competente **sui sistemi di IA ad alto rischio** utilizzati nell'**erogazione dei servizi finanziari** disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF);

La Commissione nazionale per le società e la Borsa - Consob svolge attività di vigilanza nei confronti degli intermediari finanziari rispetto ai quali sussiste inoltre la vigilanza della Banca d'Italia. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 58 del 1998, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari, ivi inclusi i requisiti e i criteri applicabili ai relativi esponenti aziendali e partecipanti al capitale, mentre la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. In ragione di ciò la stessa disposizione precisa che la Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. La Consob inoltre vigila sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, sui mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e sulle società che organizzano e gestiscono tali mercati nonché sulle controparti centrali e sui depositari centrali. Secondo le specifiche attribuzioni previste da diverse disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle disposizioni europee che disciplinano i diversi ambiti di intervento dell'autorità di vigilanza.

Si valuti l'opportunità di chiarire se e in che misura le competenze della Banca d'Italia previste dal TUF rilevino ai fini della presente disposizione.

- l'**IVASS**, quale autorità competente **sui sistemi di IA ad alto rischio** utilizzati nell'esercizio dell'**attività assicurativa o riassicurativa e di distribuzione di prodotti assicurativi** disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2005;

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Ivass, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa; dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile; dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di

assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate; degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.

Garante per la protezione dei dati personali

Il **comma 1, lett. c)**, individua il **Garante per la protezione dei dati personali** quale **autorità nazionale di vigilanza del mercato** per quanto concerne l'applicazione di **sistemi di IA ad alto rischio** regolati dall'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento IA.

Si tratta, in primo luogo dei **sistemi di IA ad alto rischio** impiegati nel **settore della biometria** (v. Allegato III, punto 1 del Regolamento IA), quando tali sistemi sono utilizzati **per attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia**.

Si ricorda che nel settore della biometria i sistemi considerati ad alto rischio dal predetto Allegato III, punto 1 sono:

- a) i sistemi di identificazione biometrica remota;
- b) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche;
- c) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per il riconoscimento delle emozioni.

Inoltre, il medesimo paragrafo 8 dell'articolo 74 del Regolamento contempla i sistemi di IA ad alto rischio nei settori della **repressione e prevenzione criminale** da parte delle **forze dell'ordine** (v. Allegato III, punto 6), della **migrazione**, dell'**asilo** e della **gestione del controllo delle frontiere** (v. Allegato III, punto 7), dell'**amministrazione della giustizia** e dei **processi democratici** (v. Allegato III, punto 8).

L'articolo 74, paragrafo 8, del Regolamento, inoltre, specifica che le attività di vigilanza del mercato non pregiudicano in alcun modo l'indipendenza delle autorità giudiziarie né interferiscono in altro modo con le loro attività nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

In particolare, nel settore della repressione e prevenzione criminale da parte delle forze dell'ordine di cui all'Allegato III, punto 6, i sistemi di IA ad alto rischio sono quelli:

- a) utilizzati dalle forze dell'ordine o per loro conto da altre istituzioni nazionali o unionali per determinare il rischio per una persona fisica di diventare vittima di reati;
- b) utilizzati dalle forze dell'ordine o per loro conto da altre istituzioni nazionali o unionali come poligrafi e strumenti analoghi;

- c) utilizzati dalle forze dell'ordine o per loro conto da altre istituzioni nazionali o unionali per valutare l'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini o del perseguimento di reati;
- d) utilizzati dalle forze dell'ordine o per loro conto da altre istituzioni nazionali o unionali per determinare il rischio di commissione del reato o di recidiva da parte di una persona fisica sulla scorta della sua profilazione ovvero sulla base della valutazione della sua personalità o del suo comportamento criminale pregresso;
- e) utilizzati dalle forze dell'ordine o per loro conto da altre istituzioni nazionali o unionali per la profilazione di persone fisiche nel corso dell'indagine, dell'accertamento e del perseguimento di reati.

Nel settore della migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere di cui all'Allegato III, punto 7, i sistemi di IA ad alto rischio sono quelli:

- a) utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto da organi dell'Unione come poligrafi o strumenti analoghi;
- b) utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto da organi dell'Unione per valutare un rischio posto da una persona fisica che intende entrare o è entrata nel territorio di uno Stato membro;
- c) utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto da organi dell'Unione per assistere le autorità pubbliche nell'esame delle domande di asilo, di visto o di permesso di soggiorno e per i relativi reclami per quanto riguarda l'ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status;
- d) utilizzati dalle autorità pubbliche competenti, o per loro conto da organi dell'Unione al fine di individuare, riconoscere o identificare persone fisiche, a eccezione della verifica dei documenti di viaggio.

Nel settore dell'amministrazione della giustizia e dei processi democratici di cui all'Allegato III, punto 8, i sistemi di IA ad alto rischio sono quelli:

- a) usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie;
- b) utilizzati per influenzare l'esito di un'elezione o di un referendum o il comportamento di voto delle persone fisiche nell'esercizio del loro voto alle elezioni o ai referendum. Sono esclusi i sistemi di IA ai cui output le persone fisiche non sono direttamente esposte, come gli strumenti utilizzati per organizzare, ottimizzare e strutturare le campagne politiche da un punto di vista amministrativo e logistico.

Articolo 6 **(Punto di contatto unico)**

L'**articolo 6** prevede che l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN**, nello svolgimento delle sue funzioni di **punto di contatto unico, pubblici** sul proprio sito istituzionale le **modalità con le quale è contattabile**. Le informazioni di contatto sono anche rese disponibili al pubblico nell'elenco dei punti di contatto unici nazionali elaborato dalla Commissione europea.

Come già anticipato nelle schede di lettura degli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, l'articolo 70 del regolamento IA prevede che ciascuno stato membro istituisca o designi come autorità nazionali competenti ai fini del presente regolamento almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato (paragrafo 1). L'articolo 4 dello schema in esame ha provveduto a designare l'AgID quale autorità di notifica, mentre l'articolo 5 ha indicato quali autorità di vigilanza del mercato: l'ACN, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante della *privacy*.

In questa sede rileva il paragrafo 2 del medesimo articolo 70 del regolamento IA che impone agli Stati membri di individuare, tra le autorità di vigilanza del mercato, una autorità che funga da **punto di contatto unico** che (come specificato dal considerando 153 del regolamento) operi nei confronti del pubblico e di "altre controparti".

Si ricorda, a tale proposito, che già l'articolo 20, comma 2, ha designato l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 70 del regolamento IA.

L'articolo 32 dello schema di decreto in esame attua tale disposizione europea designando l'ACN (una delle autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame) quale punto di contatto unico, attraverso una modifica al decreto-legge 82/2021 che ha istituito l'ACN.

L'articolo in esame specifica che all'ACN, in qualità di punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 70 del regolamento, spetti il compito di **pubblicare sul proprio sito istituzionale le modalità con le quali può essere contattata**.

Inoltre, stabilisce che le informazioni di contatto siano rese disponibili al pubblico nell'**elenco dei punti di contatto unici nazionali** elaborato dalla

Commissione europea. Tale ultima disposizione è connessa con quanto previsto dal regolamento UE secondo il quale la Commissione elabora un elenco dei punti di contatto unici disponibili al pubblico (art. 70, paragrafo 2, ultimo periodo).

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è stata designata quale autorità nazionale competente e punto di contatto unico per la normativa europea in materia di sicurezza cibernetica. Lo ha stabilito il D.Lgs. 138/2024 (art. 10, comma 2) che ha recepito la direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (c.d. NIS 2 - *Network and Information Security*). La direttiva, infatti, prevede (art. 8) che ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della cybersicurezza e dei compiti di vigilanza in materia di sicurezza cibernetica. Inoltre, ogni Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico. Se uno Stato membro designa o istituisce soltanto un'autorità competente in materia di sicurezza cibernetica, quest'ultima è anche il punto di contatto unico. Il punto di contatto unico svolge funzioni di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorità dello Stato membro con le autorità pertinenti degli altri Stati membri, e, ove opportuno, con la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA), nonché per garantire la cooperazione intersettoriale con altre autorità competenti dello stesso Stato membro.

Per un approfondimento sull'ACN si veda la scheda sull'articolo 5 dello schema in esame.

Articolo 7

(Accordi, protocolli d'intesa e cooperazione)

L'**articolo 7** disciplina le modalità di **cooperazione tra le autorità** coinvolte nell'attuazione del regolamento IA (AgID, ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy) e tra queste e **altri soggetti**, quali le autorità IA degli altri stati membri, università ed enti di ricerca, autorità di tutela dei diritti umani e la Guardia di finanza.

In particolare, il **comma 1**, prevede che l'autorità nazionale di notifica (**AgID**) e le autorità nazionali di vigilanza del mercato (**ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy**), individuate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, stipulino **accordi tra loro**, ai sensi dell'articolo 15 legge n. 241 del 1990.

Gli accordi sono finalizzati a realizzare la tempestiva e completa **condivisione dei dati e delle informazioni** rilevanti per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza e all'**istituzione di meccanismi di cooperazione** efficaci e di **risposta rapida** in caso di incidenti gravi.

La legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990, art. 15) prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al di fuori delle ipotesi che dispongono la indizione di una conferenza di servizi.

Tali accordi devono sottostare ad una serie di condizioni:

- sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti;
- devono rispettare, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
- devono essere motivati;
- se sono accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi;
- sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

Il **comma 2** attribuisce all'**AgID**, in quanto autorità nazionale di notifica, il compito di **promuovere azioni di coordinamento** con le omologhe **autorità di notifica degli altri Stati membri**, anche mediante la stipula di **protocolli d'intesa**, per **favorire lo scambio di informazioni e di buone pratiche** e per rendere il sistema di notifica più efficiente e omogeneo.

Ai sensi del **comma 3**, le autorità di notifica e le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare **convenzioni e protocolli d'intesa** finalizzati alla

realizzazione di **attività di ricerca, sperimentazione e formazione**, anche in collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'IA.

Il **comma 4** prevede che le autorità nazionali di vigilanza del mercato (ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante *privacy*) individuino forme di **coordinamento** operativo e informativo con le **autorità competenti per la tutela dei diritti fondamentali**, individuate e notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA.

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento IA, le autorità dei Paesi membri di protezione dei diritti fondamentali hanno poteri specifici per poter adempiere al loro mandato in caso di violazione dei diritti fondamentali causata dai sistemi di IA ad alto rischio.

In particolare, le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano o fanno rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione a tutela dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla non discriminazione, in relazione all'uso dei sistemi di IA ad alto rischio hanno il potere di richiedere qualsiasi documentazione creata o mantenuta a norma del regolamento IA o di accedervi, in una lingua e un formato accessibili, quando l'accesso a tale documentazione è necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione.

Qualora tale documentazione non sia sufficiente per accertare un'eventuale violazione dei diritti fondamentali, l'autorità di tutela dei diritti umani può presentare all'autorità di vigilanza del mercato (nel caso dell'Italia, la Banca d'Italia, l'ACN, la CONSOB, l'IVASS e il Garante della *privacy*) una richiesta motivata al fine di organizzare una prova del sistema di IA ad alto rischio mediante mezzi tecnici. L'autorità di vigilanza del mercato organizza le prove coinvolgendo da vicino l'autorità pubblica richiedente entro un termine ragionevole dalla richiesta.

Ciascuno Stato membro individua le autorità di tutela dei diritti umani, ne pubblica l'elenco che viene costantemente aggiornato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri.

In attuazione di tale obbligo, il Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e ACN (Autorità per la Cybersecurity Nazionale), ha identificato le seguenti autorità nazionali:

- Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà;
- Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

(Fonte: [Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale](#)).

L'elenco di tutte le autorità dei Paesi membri è disponibile sul sito dell'[Ufficio europeo per l'IA](#).

Il **comma 5** stabilisce che le autorità nazionali competenti in materia di intelligenza artificiale (l'AgID e l'ACN) e le autorità del settore finanziario (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) stabiliscono forme di **coordinamento** con il **Garante per la protezione dei dati personali**, anche nella sua qualità di autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA (per maggior approfondimento v. scheda di lettura articolo 5 del presente provvedimento), allo scopo di consentire, ove necessario, la tempestiva e completa condivisione delle informazioni funzionali all'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Il **comma 6** stabilisce che, nell'esercizio dei **poteri di vigilanza e ispettivi** di cui al successivo articolo 15 dello schema in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), l'**Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - ACN** individui forme di **coordinamento** operativo e informativo con il **Corpo della Guardia di finanza**, funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001 e al decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il decreto legislativo n. 68 del 2001 individua i compiti del Corpo della Guardia di finanza. In particolare l'articolo 2 prevede che al Corpo della Guardia di finanza siano demandati compiti di **prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni** in materia di:

- a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
- b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
- c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
- d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
- e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
- f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
- g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
- h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, *know-how*, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. Inoltre spetta al Corpo l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di polizia economica e finanziaria in mare.

Il decreto legislativo n. 231 del 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, disciplina, tra l'altro, all'articolo 9, i compiti del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, svolge controlli su vari soggetti economici (ad esempio intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, ecc.) con riferimento alle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contenute nel decreto legislativo. Ulteriori compiti concernono il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

L'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza è originariamente disciplinato dalla legge n. 189 del 1959, dove si prevede che ha il compito di: prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento

Articolo 8

(Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato)

L'articolo 8 reca **misure di coordinamento** tra l'ACN e le **Autorità nazionali settoriali sulla vigilanza dei prodotti** disciplinati sia dal regolamento IA sia dalla normativa unionale di armonizzazione e prevede **forme di accordo** tra le diverse autorità e un meccanismo di risoluzione dei **conflitti di competenza**.

In particolare, il **comma 1** prevede che l'**Agenzia per cybersicurezza nazionale - ACN**, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il **coordinamento** e la **collaborazione** con le pertinenti **autorità settoriali di vigilanza del mercato** responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dei **prodotti** dell'Unione europea.

Le autorità settoriali di vigilanza del mercato sono le amministrazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 157 del 2022, designate da ciascuno Stato membro quali autorità responsabili dell'esecuzione alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea elencata nell'allegato I del regolamento IA che reca venti atti normativi unionali che vanno dalle macchine, alla sicurezza dei giocattoli, ai dispositivi medici, agli aeromobili (articolo 1, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame).

Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento IA, per i sistemi di IA ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nel citato allegato I, sezione A, del regolamento IA, l'autorità di vigilanza del mercato è l'autorità responsabile delle attività di vigilanza del mercato designata a norma degli atti giuridici indicati nell'allegato (primo comma). In relazione alla disposizione in commento rileva il secondo comma che consente, in deroga al primo comma e in determinate circostanze, di designare un'altra autorità pertinente che agisca in qualità di autorità di vigilanza del mercato, a condizione che garantiscano il coordinamento con le pertinenti autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell'esecuzione della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

Il decreto legislativo n. 157 del 2022 (recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea) individua le seguenti autorità settoriali di vigilanza mercato:

- il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*;

- il Ministero della salute;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il Ministero dell'interno;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ciascuna amministrazione è competente alla vigilanza secondo la ripartizione di materie indicata negli allegati al decreto legislativo n. 157 del 2022.

Per approfondimenti sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti, la disciplina del regolamento (UE) 2019/1020 e del decreto legislativo n. 157 del 2022, si veda la scheda sull'articolo 10 del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 2**, qualora la vigilanza abbia a oggetto un **prodotto disciplinato** sia dal regolamento IA sia dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea (di cui al citato regolamento (UE) 2019/1020), l'ACN e le **Autorità settoriali di vigilanza del mercato**, anche secondo la ripartizione di competenze stabilita dal decreto legislativo n. 157 del 2022, svolgono le **attività di vigilanza in forma congiunta**. In questi casi, l'ACN, può svolgere le funzioni di vigilanza attraverso il **supporto delle Autorità settoriali di vigilanza del mercato**, avvalendosi anche dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 2022 (**comma 3**), ossia:

- uffici territoriali dei ministeri sopracitati;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Guardia di finanza;
- altri enti ai quali è demandato lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Il **comma 4** pone in capo alle autorità settoriali di vigilanza del mercato l'**obbligo di informare** tempestivamente l'ACN se, nell'ambito dell'esercizio delle rispettive competenze, ritengono che la verifica di conformità abbia a oggetto un **prodotto contenente uno o più sistemi di IA** a cui si applica la disciplina del regolamento IA.

Il **comma 5** prevede che, ai fini dell'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e dello svolgimento delle attività di vigilanza, l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato possono stipulare appositi **accordi**, ai

sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (per la natura di tali accordi si veda la scheda relativa all'articolo 7 dello schema in esame).

Ai sensi del **comma 6**, qualora la vigilanza abbia a oggetto un prodotto disciplinato sia dal regolamento IA sia dalla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, al verificarsi di **conflitti di competenza tra le Autorità**, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, in qualità di ufficio unico di collegamento, convoca un apposito **tavolo tecnico di coordinamento** tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto. Se anche in questo caso non sia raggiunta una posizione comune, il caso è **devoluto alla Presidenza del Consiglio dei ministri** per le determinazioni di competenza (come stabilito dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 157 del 2022).

Articolo 9

(Collaborazione tra le Autorità nazionali di vigilanza del mercato)

L'**articolo 9** disciplina le **modalità di collaborazione** tra l'Agenzia della cybersicurezza nazionale e le Autorità del settore finanziario nonché tra tali autorità, in materia di esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato.

Il **comma 1** in particolare dispone che l'Agenzia della cybersicurezza nazionale e le Autorità del settore finanziario (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d) collaborano -anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241- con riferimento **all'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia della cybersicurezza nazionale**, in relazione ai sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o usati **da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione europea in materia di servizi finanziari**, diversi da quelli di cui all'articolo 74, **paragrafo 6**, del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), sull'intelligenza artificiale (ossia i sistemi ad alto rischio).

L'articolo 74, paragrafo 6, del citato regolamento stabilisce che **per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato**, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, **l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità nazionale pertinente responsabile della vigilanza finanziaria** di tali enti ai sensi di tale diritto, nella misura in cui l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA **siano direttamente collegati alla fornitura di tali servizi finanziari**.

Il **comma 2** dispone che per l'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1, l'Agenzia della cybersicurezza nazionale può avvalersi della collaborazione del Corpo della guardia di finanza mentre il **comma 3 stabilisce che**, per gli stessi fini di cui al comma 1, in relazione ai sistemi di IA **non ad alto rischio** utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, **paragrafo 8**, [regolamento 2024/1689](#), sull'intelligenza artificiale, l'Agenzia della cybersicurezza nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi **dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241**.

L'articolo 15 della legge 241 del 1990 ha ad oggetto gli accordi tra pubbliche amministrazioni e dispone che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo

14, ossia fuori dai casi nei quali si preveda l'utilizzo delle conferenze di servizi, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi **per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune**.

L'articolo **74, paragrafo 8**, del [regolamento 2024/1689](#) stabilisce che i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del citato regolamento, punto 1, nella misura in cui sono utilizzati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia e per i sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III del presente regolamento, punti 6, 7 e 8, gli Stati **membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680**.

Il **comma 4** stabilisce che, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario, in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio utilizzati nei medesimi contesti di impiego previsti dall'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento IA, le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali collaborano anche attraverso la stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il **comma 5** infine prevede che le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità competenti a vigilare sugli istituti finanziari ai sensi della normativa di settore ad essi applicabile collaborano ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze su tali istituti, anche mediante lo scambio di informazioni, qualora rilevanti o potenzialmente rilevanti per le altre autorità.

Si ricorda che l'autorità di vigilanza nazionale sul settore bancario è la Banca d'Italia in base alle competenze individuate dal Meccanismo di Vigilanza Unico-MVU, ferme restando le competenze della BCE.

Con riferimento ai mercati e al settore finanziario l'autorità di vigilanza è rappresentata dalla CONSOB.

Per il settore assicurativo l'organismo di vigilanza è l'IVASS.

Si segnala che, con riguardo ai fondi pensione, l'organismo di vigilanza è la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), non inclusa tra le autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 5.

Si ricorda infine che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità specificamente preposta a vigilare sul corretto funzionamento dei mercati e del corretto esplicarsi della libera competizione tra gli operatori.

Articolo 10

(Coordinamento con il D.Lgs. n. 157 del 2022, relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti)

L'articolo 10, comma 1, conferisce all'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN), **poteri di vigilanza del mercato** e sulla **conformità dei prodotti**. Il comma 2, demanda a un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la determinazione dei **parametri** sulla base dei quali recuperare i **costi delle attività di vigilanza** effettuate dall'ACN nei confronti dei prodotti non conformi.

L'articolo 10, comma 1, estende all'Autorità per la cybersicurezza nazionale (ACN), la disciplina contenuta nel decreto legislativo [n. 157 del 2022](#), nei **limiti di compatibilità** con le disposizioni del [regolamento IA](#) (regolamento UE 2024/1689) e a eccezione degli **articoli 11 e 12**. La relazione illustrativa riconduce l'eccezione all'incompatibilità di tali disposizioni con il provvedimento in esame.

In particolare, la novella in commento intende attribuire all'ACN i **poteri di vigilanza del mercato** e sulla **conformità dei prodotti** di cui al [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) (sul punto si vedano anche le schede relative agli articoli 8 e 9 del presente *dossier*).

• **La vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti: la disciplina del regolamento (UE) 2019/1020 e del decreto legislativo n. 157 del 2022**

Il **decreto legislativo n. 157 del 2022** adegua la normativa nazionale alla disciplina europea sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/1020. Il regolamento disciplina anche il monitoraggio, l'applicazione delle norme e i requisiti relativi alla sicurezza e la conformità dei prodotti, al fine di garantire che i prodotti immessi sul mercato unico rispettino la normativa europea e non rappresentino rischi per la salute, la sicurezza o l'ambiente.

Il regolamento si applica ai prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e a quelli importati nell'Unione Europea e non soggetti a una legislazione specifica. Per alcuni prodotti, prima dell'immissione sul mercato europeo deve esistere un operatore economico³ stabilito nell'Unione. In capo agli operatori economici gravano una serie di obblighi, tra cui mantenere

³ Con il termine operatore economico si intendono il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore, nonché il fornitore di servizi di logistica.

le dichiarazioni di conformità e di prestazione dell'Unione Europea, informare le autorità in presenza di un prodotto rischioso, cooperare con l'autorità ove richiesto nonché apporre alcune informazioni – come nomi e dati di contatto – sul prodotto, sull'imballaggio e sulla relativa documentazione.

Si aggiunge, inoltre, che le **autorità di vigilanza del mercato**, designate dagli Stati membri, svolgono un'attività di sorveglianza, di controllo, di indagine, prescrittiva e sanzionatoria nei confronti dei prodotti e degli operatori economici.

Per ulteriori approfondimenti sul contenuto del regolamento, si veda l'apposita pagina di [eur-lex](#).

L'Italia ha adottato il decreto legislativo n. 157 del 2022 al fine di uniformare il proprio quadro normativo a quello unionale. Si rammenta che, mediante tale decreto, il Governo ha dato attuazione alla delega di cui all'**articolo 30** della [legge n. 118 del 2022](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

Per i profili di interesse in questa sede, il citato decreto legislativo n. 157 del 2022 individua le **autorità di vigilanza del mercato (articolo 3)**, esse sono: il Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il Ministero della salute; il Ministero del lavoro; il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Ente nazionale per l'aviazione civile. Gli ambiti di competenza di tali autorità sono disciplinati dagli **allegati I-VIII** al decreto legislativo.

L'**articolo 5** designa il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale **ufficio unico di collegamento**, con il compito di coordinare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato europeo e di comunicare le strategie nazionali di vigilanza.

L'**articolo 10** del decreto legislativo, disciplina il **recupero dei costi delle attività di vigilanza**, attribuendo alle autorità il compito di rivalersi, nei confronti dell'operatore interessato, per le spese sostenute per le attività svolte verso i prodotti risultati non conformi. In tali costi rientrano quelli necessari per la realizzazione di prove, per l'adozione di misure relative al divieto di immissione nel mercato di un prodotto, di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.

L'**articolo 11** introduce **sanzioni amministrative pecuniarie** residuali (da 10.000 euro a 60.000 euro), che si applicano salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da normative nazionali di recepimento o adeguamento della normativa UE armonizzata. Le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono svolte dalle autorità di vigilanza. Per quanto non previsto, la norma richiama l'applicazione della legge n. 689 del 1981, in materia di sanzioni amministrative.

Inoltre, con riferimento alla ripartizione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni, si prevede la destinazione:

- del 40% alle autorità di vigilanza e di controllo responsabili dell'irrogazione delle sanzioni al fine di migliorare l'attività di vigilanza del mercato;
- del 10% al MIMIT in qualità di ufficio unico di collegamento.

L'**articolo 12** istituisce nello stato di previsione del MIMIT un **fondo** per gli anni 2022 e 2023 con dotazione di 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, da ripartire con decreto del MIMIT, a supporto delle attività di digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi, di raccolta dati, di test nonché di ricognizione degli impianti esistenti.

Si valuti l'opportunità di meglio precisare la collocazione o meno dell'ACN nel novero autorità di vigilanza italiane del mercato ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 157 del 2022 (sul punto si veda anche la scheda relativa all'articolo 8).

Il **comma 2** della norma in esame richiama l'**articolo 10** del decreto legislativo n. 157 del 2022 che disciplina il **rimborso** a carico dell'operatore interessato dei **costi derivanti dalle attività di vigilanza** effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

Al fine di dare applicazione a tale articolo, la novella demanda a un **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate dall'ACN in relazione ai prodotti risultati non conformi. Tale decreto deve essere adottato su proposta della stessa ACN, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In proposito si osservi che l'**articolo 10, comma 3**, del citato decreto legislativo n. 157 del 2022 demandava a un decreto del **MIMIT**, da adottarsi, di concerto con il MEF e le autorità di vigilanza, entro **sessanta giorni** dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la determinazione dei parametri per il calcolo dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi. Alla data di pubblicazione del presente *dossier*, come confermato anche dalla [banca dati](#) del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tale decreto non risulta essere stato adottato.

Articolo 11 (Atti di indirizzo)

L'**articolo 11** prevede che le **autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** (Agenzia per l'Italia digitale – AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN) e le **autorità del settore finanziario** (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) possono, secondo le rispettive competenze, adottare **linee guida, raccomandazioni e buone pratiche**.

La disposizione chiarisce che tale facoltà è esercitata nei **limiti** e per le **finalità** previste dal regolamento europeo IA e dalla legge italiana sull'IA.

In proposito, rileva in primo luogo l'articolo 57 che disciplina gli **spazi di sperimentazione normativa per l'IA** (disciplinati dall'articolo 26 e seguenti dello schema in esame, alle cui schede di lettura si rinvia).

Nell'ambito di tali spazi di sperimentazione le autorità competenti forniscono **orientamenti** e garantiscono il controllo e il sostegno al fine di individuare i rischi, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza, le prove, le misure di attenuazione e la loro efficacia, in relazione agli obblighi e ai requisiti del regolamento IA e, se del caso, di altre disposizioni del diritto unionale e nazionale (art. 57, par. 6, regolamento IA). Le autorità competenti forniscono poi ai **fornitori** e ai **potenziali fornitori** che partecipano allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA **orientamenti** sulle aspettative normative e sulle modalità per soddisfare i requisiti e gli obblighi di cui al regolamento IA (art. 57, par. 7, regolamento IA).

In generale, le autorità nazionali competenti possono fornire **orientamenti** e consulenza sull'**attuazione del regolamento IA**, come prescrive l'articolo 70, par. 8, del regolamento IA. Destinatari di tali indirizzi sono in particolare le piccole e medie imprese – PMI, comprese le *start-up*.

Infine, l'articolo 74, paragrafo 11, del regolamento IA, prevede che le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione europea possono proporre attività congiunte al fine di promuovere la conformità, individuare casi di non conformità, sensibilizzare e fornire **orientamenti** in relazione al regolamento IA riguardo a specifiche categorie di **sistemi di IA ad alto rischio** che si rileva presentino un rischio grave in due o più Stati membri.

Articolo 12 **(Comitato di coordinamento)**

L'**articolo 12** interviene sulla composizione e sulle funzioni del **Comitato di coordinamento in materia di IA**, istituito presso la Presidenza del Consiglio, prevedendo, tra l'altro, che il Comitato possa fornire indirizzi unitari alle forme di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti in materia di IA.

Il **comma 1**, al **primo periodo**, prevede che al **Comitato di coordinamento**, istituito dall'articolo 20, comma 3, secondo periodo, della legge n. 132 del 2025, partecipino, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, le **Autorità del settore finanziario** (ossia Banca d'Italia, CONSOB e IVASS).

Il **comma 1**, al **secondo periodo** fa salve “le competenze, i compiti e i poteri del **Garante per la protezione dei dati personali** e dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 123 del 2023.

La legge nazionale sull'IA (L. 132/2025, art. 20, comma 3) prevede che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale assicurino il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle proprie funzioni.

A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, **composto dai direttori generali di AgID e ACN e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio. Al Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS.

Il comma 4 prevede che “Restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale Coordinatore dei Servizi Digitali ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159”.

L'articolo 15 del decreto-legge n. 123 del 2023 (convertito dalla legge n. 159 del 2023) indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (c.d. Digital Services Act). L'articolo 49 paragrafo 2, del citato Regolamento attribuisce al Coordinatore dei

Servizi Digitali compiti relativi alla vigilanza e all'applicazione del Regolamento medesimo nello Stato membro. Per l'esercizio di tali competenze, l'AGCOM collabora con l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente. Le sono attribuiti poteri sanzionatori per la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento.

Si segnala, al riguardo, che l'articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame riproduce esattamente quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 132 del 2025, rispettivamente ai commi 3, terzo periodo, e 4.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Il **comma 2** integra i compiti del Comitato con la possibilità di fornire **indirizzi unitari** alle forme di **cooperazione e coordinamento**, nonché ai fini dell'adozione degli **atti di indirizzo** previsti dallo schema in esame, quali:

- gli accordi, protocolli di intesa e cooperazione tra le autorità coinvolte nell'attuazione del regolamento IA (AgID, ACN, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy) e tra queste e altri soggetti (art. 7);
- gli accordi tra l'ACN e le Autorità settoriali di vigilanza del mercato per l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri e lo svolgimento delle attività di vigilanza (art. 8);
- gli accordi tra le Autorità del settore finanziario e il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi in relazione ai sistemi di IA non ad alto rischio (art. 9);
- le misure di coordinamento previste dal [Titolo II](#) (artt. 6 e seguenti) - concernente i meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea - del decreto legislativo n. 157 del 2022 cui fa rinvio l'art. 10 dello schema di esame;
- gli atti di indirizzo (linee guida, raccomandazioni e buone pratiche) che le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (Agenzia per l'Italia digitale – AgID e Agenzia per la cybersicurezza nazionale - ACN) e le autorità del settore finanziario (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS) possono, secondo le rispettive competenze, adottare (art. 11).

Ai sensi del **comma 3**, l'ACN e l'AgID **informano il Comitato di coordinamento** della stipula degli accordi, protocolli di intesa e cooperazione di cui all'articolo 7 e dell'avvio delle relative negoziazioni.

SEZIONE III – SISTEMA DI NOTIFICA

Articolo 13
(Poteri dell’Agenzia per l’Italia Digitale)

L’**articolo 13** disciplina i poteri attribuiti all’Agenzia per l’Italia Digitale nell’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale di notifica.

All’Agenzia sono affidate funzioni di controllo e di intervento sugli organismi notificati. L’AgID deve definire e attuare le procedure di valutazione, designazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità e, ove previsto dalla legge, avviare procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione.

La disposizione prevede altresì che l’AgID possa avvalersi della collaborazione dell’organismo nazionale di accreditamento e di altre istituzioni a livello nazionale ed europeo.

L’**articolo 13, comma 1**, prevede che l’**Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)**, quale Autorità nazionale di notifica, disponga delle prerogative previste per l’**esecuzione delle procedure di notifica** e dei compiti di cui agli articoli 28, 30 e 36 del [regolamento IA](#).

Il regolamento europeo n. 1689/2024 (cd. regolamento IA) è la prima normativa quadro relativa all’intelligenza artificiale ed è stato recepito in Italia dalla [legge n. 132/2025](#).

L’articolo 28 stabilisce che ciascuno Stato membro istituisca una o più autorità di notifica responsabili dell’esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e del monitoraggio.

L’articolo 30 disciplina la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Le autorità di notifica debbono notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri ogni organismo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 31 del medesimo regolamento.

L’articolo 36 concerne le eventuali modifiche delle notifiche e prevede che l’autorità di notifica informi la Commissione e gli altri Stati membri di ogni pertinente modifica di un organismo notificato.

Tali norme del regolamento IA assicurano l’effettivo esercizio delle procedure di notifica e il corretto svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza sugli **organismi di valutazione della conformità**.

I Conformity Assessment Bodies (CABs), ovvero gli organismi di valutazione della conformità, sono enti terzi chiamati a verificare se prodotti, processi, servizi o sistemi rispettino i requisiti richiesti dalle normative tecniche, dagli *standard* internazionali e dalle direttive europee.

Essi sono organismi notificati cui i Paesi dell'Unione Europea affidano l'incarico di valutare la conformità di determinati prodotti prima che siano immessi sul mercato. Si precisa che solo gli organismi notificati ai sensi del diritto europeo possono rilasciare certificati di conformità per i prodotti armonizzati ed esclusivamente nel settore per il quale sono notificati.

Con riferimento alle proprie competenze, l'Agenzia può altresì adottare **disposizioni attuative** del presente decreto-legge e del regolamento europeo IA.

I due commi successivi individuano **ulteriori attribuzioni, poteri e funzioni** dell'AgID.

Ai sensi del **comma 2**, l'Agenzia deve definire e attuare le **procedure di valutazione, designazione e notifica** degli organismi di valutazione della conformità, al fine di rendere le procedure coerenti con i requisiti previsti a livello europeo e nazionale.

Come disposto dal **comma 3**, l'Agenzia è tenuta a monitorare continuamente che gli organismi notificati, i loro appaltatori e le affiliate possiedano i **requisiti** enumerati all'articolo 31 del regolamento IA.

L'articolo 31 del regolamento IA prevede che gli organismi notificati soddisfino requisiti organizzativi, di gestione della qualità e relativi alle risorse necessarie all'assolvimento dei loro compiti, nonché requisiti idonei di cybersicurezza.

Inoltre, prosegue il comma 3, l'Agenzia deve verificare l'effettivo adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Il controllo costante avviene tramite revisioni periodiche e straordinarie.

Al termine delle attività di monitoraggio, se sussistono effettivamente carenze o inadempimenti, l'AgID è chiamata ad avviare **procedimenti di limitazione, sospensione e revoca della designazione**, previo contraddittorio con l'organismo notificato.

Le procedure devono avvenire nel rispetto dell'articolo 36, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento IA e della [legge n. 241/1990](#), regolante il procedimento amministrativo.

L'articolo 36 dispone sulle ipotesi di pertinente modifica della notifica di un organismo notificato.

Il paragrafo 4 disciplina il caso in cui l'autorità di notifica abbia motivo sufficiente di ritenere che un organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'articolo 31 o non adempia i suoi obblighi. A seguito di indagine, l'autorità informa l'organismo notificato in merito alle obiezioni sollevate e gli lascia un congruo periodo per replicare, secondo il suo punto di vista.

Se l'autorità di notifica rileva carenze o inadempimenti, essa limita, sospende o ritira la designazione, a seconda della gravità dell'inosservanza.

Il comma 6 prevede che, in una simile situazione, l'autorità di notifica adotti misure tali da conservare e mettere a disposizione delle autorità i fascicoli dell'organismo notificato.

Il comma 7 stabilisce come deve agire l'autorità di notifica in caso di limitazione, sospensione o ritiro di una designazione.

Essa, entro tre mesi dalla comunicazione delle modifiche della designazione, deve presentare una relazione sulle proprie contestazioni alla Commissione e agli altri Stati membri. Inoltre, l'autorità deve imporre la sospensione o il ritiro dei certificati rilasciati indebitamente e ne deve informare la Commissione e gli altri Stati membri.

In applicazione dell'articolo 30, commi 4 e 5, della [legge n. 234/2012](#), gli **oneri**, che derivano dalle attività di monitoraggio, ricadono sugli stessi organismi sottoposti a verifica dei requisiti (**comma 4**).

L'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234/2012 recita:

“4. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 4 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.”

Conformemente all'articolo 28, comma 2, del regolamento IA, il **comma 5** ammette che l'Agenzia per l'Italia Digitale venga assistita dall'**organismo nazionale di accreditamento** per valutare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità.

In Italia, l'organismo nazionale unico autorizzato a svolgere le attività di accreditamento è Accredia, un'associazione senza scopo di lucro, operante sotto la vigilanza del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**. Il suo compito è

certificare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza di laboratori, di professionisti e di organismi che rilasciano certificazioni e ispezioni.

La materia dell'accreditamento è disciplinata dal [regolamento europeo n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui l'organismo di accreditamento deve attenersi nell'esercizio delle sue funzioni.

Il **comma 6** promuove i **rapporti di collaborazione istituzionale** intercorrenti tra l'AgID e le autorità nazionali e settoriali di vigilanza del mercato, la Commissione europea e le autorità di notifica degli Stati membri.

Un simile coordinamento assicura l'**attuazione della normativa di armonizzazione** dell'Unione europea.

Riferisce la **relazione tecnica** come la presente disposizione abbia **carattere ordinamentale**: essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i costi dell'attività di monitoraggio vengono addebitati ai soggetti vigilati. La norma rispetta il **vincolo di invarianza finanziaria**.

SEZIONE IV – SISTEMA DI VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 14

(Registrazione a livello nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche)

L'**articolo 14** attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la competenza per la **registrazione**, a livello **nazionale**, dei **sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio** relativi alle **infrastrutture critiche**, in attuazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. La disposizione demanda a un decreto del direttore generale dell'ACN, adottato d'intesa con AgID, la definizione delle modalità di registrazione e di gestione delle relative informazioni e prevede forme di coordinamento informativo con il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici.

In particolare, il **comma 1** attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) la competenza per la **registrazione**, a livello **nazionale**, dei **sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio** rientranti nell'allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2024/1689 e, dunque, **relativi alle infrastrutture critiche**, in attuazione dell'articolo 49, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Tale disposizione europea prevede infatti che i sistemi di IA ad alto rischio relativi alle infrastrutture critiche siano registrati a livello nazionale, anziché nella banca dati UE prevista per gli altri sistemi ad alto rischio elencati nell'allegato III.

Secondo l'**allegato III, punto 2**, del regolamento IA, per **infrastrutture critiche** si intendono i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità.

Il considerando 55 del regolamento precisa che tali sistemi sono qualificati ad alto rischio in ragione delle possibili conseguenze di un loro guasto o malfunzionamento, che potrebbe mettere a rischio la vita e la salute di un elevato numero di persone o determinare perturbazioni significative delle attività sociali ed economiche.

Il **comma 2** demanda a un decreto del direttore generale dell'ACN, adottato d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), la definizione

delle modalità di registrazione, nonché di tenuta e gestione delle informazioni ricomprese nell'allegato VIII del regolamento IA.

L'**allegato VIII** individua le informazioni da presentare all'atto della registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio, tra cui i dati identificativi del fornitore, la denominazione commerciale del sistema, la descrizione della finalità prevista, lo status del sistema, eventuali certificazioni, la dichiarazione di conformità UE e le istruzioni per l'uso. Per i *deployer* pubblici, l'allegato VIII contempla altresì informazioni quali i dati del *deployer*, il riferimento all'inserimento del sistema nella banca dati da parte del fornitore e, ove applicabili, le sintesi delle valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati.

Il **comma 3**, infine, prevede che, per lo svolgimento delle attività di registrazione nazionale, l'ACN individui forme di coordinamento informativo con il **punto di contatto unico** istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024.

Si ricorda che tale decreto, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il **punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici**. Il medesimo articolo attribuisce al punto di contatto unico funzioni di raccordo con la Commissione europea, con i punti di contatto degli altri Stati membri, con le autorità settoriali competenti e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, nonché funzioni di ricezione delle notifiche di incidenti e di coordinamento delle attività di sostegno.

Articolo 15 *(Poteri di vigilanza e ispettivi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)*

L'**articolo 15** disciplina i poteri di vigilanza e ispettivi di cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è titolare, in qualità di Autorità di vigilanza del mercato nei sistemi di IA.

La disposizione richiama in via generale regolamenti, atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e decreti delineanti i compiti e le funzioni dell'ACN.

L'Agenzia dispone altresì del potere di effettuare controlli sulle prove dei sistemi di Intelligenza Artificiale in condizioni reali, per garantirne lo sviluppo in sicurezza.

Le modalità per l'esercizio dei poteri e per l'adozione delle misure sono definite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN.

L'**articolo 15, comma 1**, dispone che l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, in qualità di autorità di vigilanza del mercato competente per i sistemi di IA, eserciti i **poteri ispettivi e di vigilanza** sanciti dal [regolamento IA](#), dagli articoli 14 e 16 del [regolamento europeo n. 1020/2019](#) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione.

L'articolo 14 del regolamento europeo n. 1020/2019 elenca i poteri di vigilanza del mercato, di indagine e di applicazione che vengono attribuiti dagli Stati membri alle autorità preposte.

L'articolo 16 del medesimo regolamento, invece, interviene sul controllo dei beni immessi nel mercato. Se un prodotto può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori o non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea è sottoposto a misure di vigilanza da parte delle autorità preposte.

L'esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza da parte dell'ACN permette lo **svolgimento dei compiti** previsti dal regolamento IA, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione dello stesso regolamento, nonché dal presente schema di decreto e dalle relative disposizioni attuative.

Per assicurare che le **prove dei sistemi di Intelligenza Artificiale** avvengano **in sicurezza e in condizioni reali**, l'ACN dispone, altresì, del potere di svolgere **controlli sulla conduzione** delle prove stesse. Ai sensi

dell'articolo 60, comma 6, del regolamento IA, l'Agenzia può effettuare **ispezioni a distanza o *in loco***, anche senza preavviso (**comma 2**).

L'articolo 60, comma 6, del regolamento europeo n. 1689/2024 recita:

“A norma dell'articolo 75, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di fornire informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o *in loco* senza preavviso e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio. Le autorità di vigilanza del mercato si avvalgono di tali poteri per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali”.

Il **comma 3** prevede che le **modalità per l'esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza**, di cui ai commi 1 e 2, **e per l'adozione delle relative misure**, di cui al successivo articolo 16, siano definite con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'ACN.

Dalla **relazione tecnica** si evince che, dal punto di vista finanziario, l'ACN provveda all'adempimento dei propri compiti ispettivi e di vigilanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di competenze e funzioni similari ad altre già esercitate dall'Agenzia e per le quali già operano apposite strutture all'interno di un assetto organizzativo che consente di fronteggiare il previsto aumento dei servizi.

Articolo 16

(Misure di vigilanza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

L'**articolo 16** individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità di vigilanza competente per i sistemi di Intelligenza Artificiale, in relazione a misure puntualmente indicate.

Specifica, inoltre, le fattispecie che determinano l'avvio del procedimento relativo all'adozione delle misure di vigilanza.

L'**articolo 16, comma 1**, statuisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sia l'**autorità di vigilanza competente per i sistemi di IA**.

L'Agenzia ricopre tale ruolo in relazione alle norme previste dagli articoli 79, 80, 82 e 83 del [regolamento IA](#), nonché degli articoli 14 e 16 del [regolamento europeo n. 1020/2019](#).

Gli articoli 79, 80, 82 e 83 del regolamento n.1689/2024 (cd. *AI Act*) individuano le procedure relative ai diversi sistemi di IA.

L'articolo 79 concerne sistemi di IA che presentano un rischio (si intende per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone). Esso prevede che, qualora l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbia un motivo sufficiente per ritenere che un sistema di IA presenti un rischio, essa effettua una valutazione del sistema di IA interessato per quanto riguarda la sua conformità ai requisiti e agli obblighi.

Qualora siano individuati rischi per i diritti fondamentali, l'autorità di vigilanza del mercato informa anche le autorità o gli organismi pubblici nazionali competenti con cui coopera.

Se, nel corso della valutazione del sistema di IA, le autorità rilevano che esso non è conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, chiedono al pertinente operatore di adottare tutte le misure correttive adeguate al fine di rendere il sistema di IA conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo entro il termine che l'autorità di vigilanza del mercato prescrive.

Qualora l'operatore di un sistema di IA non adotti misure correttive adeguate, l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione o la messa in servizio del sistema di IA sul mercato nazionale, per ritirarlo o per richiamarlo.

L'articolo 80 riguarda i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio. Esso dispone che, se l'autorità di vigilanza ha motivi sufficienti per ritenere che un sistema di IA classificato come non ad alto rischio in realtà lo sia, essa ne può effettuare una valutazione sulla base delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del medesimo regolamento e degli orientamenti della Commissione.

Se all'esito della valutazione emerge che il sistema di IA interessato sia ad alto rischio, l'autorità di vigilanza del mercato chiede senza indebito ritardo al fornitore pertinente di adottare tutte le misure necessarie per rendere il sistema di IA conforme ai requisiti e agli obblighi di cui al presente regolamento, nonché di adottare le opportune misure correttive entro un termine prescritto dall'autorità stessa. Qualora il fornitore non renda il sistema di IA conforme a tali requisiti e obblighi entro il termine previsto, egli è soggetto a sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 99. Inoltre, se il fornitore non adotta misure correttive adeguate, si applica l'articolo 79, paragrafi da 5 a 9: l'autorità di vigilanza del mercato adotta le misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione o la messa in servizio del sistema di IA sul mercato nazionale, per ritirarlo o per richiamarlo.

L'articolo 82 disciplina l'ipotesi di sistemi di IA conformi al presente regolamento e che presentano un rischio. Se l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro ritiene che un sistema di IA ad alto rischio, pur conforme, rappresenti comunque un rischio per la tutela degli interessi pubblici, essa chiede all'operatore di adottare misure tali che il rischio non sia presente all'atto d'immissione sul mercato o della messa in servizio.

Il fornitore garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti del sistema di IA interessato delle quali gli Stati membri informano la Commissione. Quest'ultima avvia consultazioni con lo Stato membro e l'operatore interessati e valuta le misure nazionali adottate. Quindi, decide se la misura sia giustificata e propone, ove necessario, altre misure appropriate e ne informa gli altri Stati membri e i fornitori coinvolti.

L'articolo 83, infine, stabilisce che, se il sistema di IA è formalmente viziato, entro un dato termine, l'autorità di vigilanza del mercato deve chiedere al fornitore di sanare la non conformità. Decorso inutilmente il termine, l'autorità adotta misure appropriate e proporzionate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sistema di IA viziato, oppure per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.

Gli articoli 14 e 16 del regolamento europeo n. 1020/2019, richiamati dal comma 1 dell'articolo in esame, attengono ai poteri e alle misure di vigilanza del mercato.

L'articolo 14 elenca i poteri di vigilanza del mercato, di indagine e di applicazione che vengono attribuiti dagli Stati membri alle autorità preposte.

L'articolo 16, invece, interviene sul controllo dei beni immessi nel mercato. Se un prodotto può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori o non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea, è sottoposto a **misure di vigilanza** da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Il **comma 2** specifica le **modalità di attivazione** delle misure di vigilanza. L'avvio si verifica a seguito di **comunicazione di incidenti gravi** (articolo 73 del regolamento AI), di **presentazione di reclami non infondati**, di **segnalazione di altre autorità** oppure **d'ufficio da parte dell'ACN**.

Come specificato dalla **relazione tecnica**, la norma in oggetto è priva di effetti per la finanza pubblica: per svolgere le attività di monitoraggio sui sistemi di IA, non sono previsti oneri nuovi o maggiori.

Articolo 17

(Poteri di vigilanza e ispettivi delle Autorità del settore finanziario)

L'**articolo 17** disciplina i poteri di vigilanza delle Autorità del settore finanziario **nei confronti degli istituti finanziari vigilati**.

In particolare il **comma 1** prevede che **le Autorità del settore finanziario** competenti ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), sull'intelligenza artificiale, dispongono, **nei confronti degli istituti finanziari vigilati**, dei poteri previsti dal regolamento IA, nonché dagli articoli 14 e 16 del [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) e dalla relativa normativa nazionale di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, gli istituti finanziari sono: le banche italiane e le banche dell'Unione europea con succursale in Italia, le società di intermediazione mobiliare (Sim), le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le società di gestione del risparmio autorizzate (Sgr autorizzate), le società di gestione UE con succursale in Italia, le società di investimento a capitale variabile in gestione interna autorizzate (Sicav in gestione interna autorizzate), le società di investimento a capitale fisso in gestione interna autorizzate (Sicaf in gestione interna autorizzate), le società di partenariato in gestione interna autorizzate, i gestori di ELTIF, i gestori di FCM, nonché i gestori di fondi EuVECA italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 e i gestori di fondi EuSEF italiani disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013, i gestori di FIA UE (GEFIA UE) con succursale in Italia, i gestori di FIA non UE (GEFIA non UE) autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Poste Italiane S.p.A. per le attività di Bancoposta, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese autorizzati in Italia, gli amministratori italiani di indici di riferimento significativi, gli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati in Italia, le sedi di negoziazione, i depositari centrali di titoli, le controparti centrali, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, come definiti nella relativa disciplina di settore.

Restano fermi i poteri previsti dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la collaborazione con le autorità di vigilanza da parte del Corpo della guardia di finanza, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva.

L'articolo 74, paragrafo 6, del citato regolamento stabilisce che **per i sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato**, messi in servizio o usati da istituti finanziari disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, **l'autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento è l'autorità nazionale pertinente responsabile della vigilanza finanziaria** di tali enti ai sensi di tale diritto, nella misura in cui l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA **siano direttamente collegati alla fornitura di tali servizi finanziari**.

L'articolo 14 del Regolamento (UE) 2019/1020 individua i poteri dell'Autorità di vigilanza di mercato, precisando che i poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato a norma del paragrafo 1 comprendono come minimo:

a) il potere di richiedere agli operatori economici a **fornire i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso riguardo alla conformità e agli aspetti tecnici del prodotto**, compreso l'accesso al software incorporato, nella misura in cui tale accesso è necessario per valutare la conformità del prodotto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, in qualsiasi forma o formato e a prescindere dal supporto o dal luogo in cui tali documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sono conservati, nonché a prendere od ottenerne copie;

b) il potere di **richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento, sui dettagli della rete di distribuzione**, sulle quantità di prodotti sul mercato e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione;

c) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini **dell'accertamento della proprietà dei siti web**, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine;

d) il potere di effettuare **ispezioni in loco e controlli fisici**;

e) il potere di **accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore economico** in questione nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;

f) il potere di **avviare indagini sulle autorità di vigilanza del mercato** di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi fine;

g) il potere di richiedere agli operatori economici di adottare **misure appropriate per porre fine a un caso di non conformità o di eliminare il rischio**;

h) il potere di **adottare misure appropriate**, qualora un operatore economico ometta di adottare misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di **vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto** o di imporne il ritiro o il richiamo;

i) il potere di **imporre sanzioni**;

j) il potere di **acquisire campioni di prodotti**, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova;

k) il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio di **imporre la rimozione dei contenuti da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati** o di ordinare la visualizzazione esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure ovvero, in caso di mancata di osservanza del citato obbligo, di obbligare i prestatori di servizi della società dell'informazione a **limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi pertinenti di attuare tali misure**.

L'articolo 16 individua invece le **misure di vigilanza del mercato che l'autorità competente può adottare** se un prodotto, soggetto alla normativa di armonizzazione dell'Unione, utilizzato conformemente alla sua destinazione d'uso o in condizioni ragionevolmente prevedibili e in caso di installazione e manutenzione adeguate **può compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori o non è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile**. In tal caso **le Autorità competenti** impongono senza ritardo all'operatore economico interessato di adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità o eliminare il rischio entro un termine da esse specificato (la disposizione elenca esemplificativamente in cosa possono consistere tali misure).

Il **comma 2** dispone che le Autorità del settore finanziario dispongono **dei medesimi poteri di vigilanza e ispettivi di cui al comma 1**, nonché del potere di svolgere controlli sulla conduzione di tali prove e di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, in applicazione dell'articolo 60 del regolamento IA.

Ciò per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali **dei sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato**, messi in servizio o usati da istituti finanziari.

Il **comma 3** prevede che le Autorità del settore finanziario possano, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare disposizioni attuative del presente decreto, anche al fine di tenere conto degli orientamenti di attuazione del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), nonché delle disposizioni riguardanti le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

Infine il **comma 4** precisa che le Autorità del settore finanziario **stipulano un protocollo d'intesa con il Corpo della guardia di finanza** per disciplinare lo **scambio di informazioni per finalità di prevenzione, accertamento e repressione** degli illeciti di natura economico finanziaria.

Articolo 18

(Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie)

L'**articolo 18** disciplina, attraverso rinvii alle disposizioni di settore, **i reclami e le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie** prevedendo espressamente le condizioni al ricorrere delle quali i sistemi di **risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela istituiti per il settore bancario, assicurativo e finanziario** sono competenti per i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

Il **comma 1** prevede che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, ricevono i reclami ai sensi dell'articolo 85 del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) e li trattano secondo le procedure adottate da ciascuna.

L'articolo 85 del citato regolamento dispone che fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, tali reclami sono presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e sono trattati in linea con le procedure specifiche stabilite a tal fine dalle autorità di vigilanza del mercato.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del direttore generale dell'Agenzia della cybersicurezza nazionale la disciplina della **procedura per la trattazione dei reclami** di cui al comma 1.

Il **comma 3** definisce la competenza **dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela** istituiti:

- ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (ossia l'Arbitro Bancario Finanziario per le banche e gli intermediari finanziari);
- dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (l'Arbitro Assicurativo per gli operatori del settore assicurativo);
- dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (l'Arbitro per le Controversie Finanziarie per i soggetti sottoposti a vigilanza della Consob, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria).

I sistemi di risoluzione sopra indicati sono competenti **per i ricorsi relativi alle violazioni del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#)** compiute **dagli istituti finanziari che aderiscono a tali organismi**, ove tali violazioni siano commesse **nello svolgimento delle attività rientranti nelle competenze di questi ultimi**, che li trattano secondo le procedure adottate da ciascuno di essi.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Articolo 19
(Principi generali)

L'articolo 19 reca i **principi generali** riguardanti le **disposizioni sanzionatorie**.

Nello specifico, il **comma 1** impone all'**Autorità nazionale di notifica** - individuata nell'**AgID** dall'articolo 4 del provvedimento in esame, così come già dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025 - e alle **Autorità nazionali di vigilanza del mercato** (Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e il Garante per la protezione dei dati personali) l'adozione di ogni misura necessaria all'**attuazione corretta ed efficace** della sezione V del capo II del presente provvedimento, recante disposizioni in materia sanzionatoria, tenendo conto, in particolare, di quanto stabilito dall'articolo 99 del regolamento IA.

Per approfondimenti sull'AgID e sulle Autorità nazionali di vigilanza del mercato si rinvia alle schede concernenti gli articoli 4 e 5 del presente schema di decreto.

Si ricorda, in proposito, che il sopra citato articolo 99 reca la disciplina generale del regime sanzionatorio, il quale pone in capo agli Stati membri l'obbligo di stabilire, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento IA, le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione per le violazioni del medesimo regolamento commesse dagli operatori - precisando che tali misure possono includere anche avvertimenti e misure non pecuniarie, non solo sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri devono garantirne un'attuazione corretta ed efficace, tenendo conto degli orientamenti della Commissione europea ai sensi dell'articolo 96 del regolamento IA. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e devono tenere conto degli interessi delle PMI, comprese le *start-up*, e della loro sostenibilità economica. Si impone, altresì, agli Stati membri di notificare alla Commissione europea, senza indugio e, al più tardi entro la data di entrata in applicazione, le norme sanzionatorie adottate, dando poi immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Ciò posto, il nucleo sanzionatorio dell'articolo si delinea su tre soglie crescenti in funzione della gravità della violazione. In primo luogo, la violazione del divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5 del regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio

precedente, se superiore. Viene poi individuata una soglia intermedia - fino a 15 milioni di euro o al 3 per cento del medesimo fatturato, se superiore - applicabile alla violazione di un elenco tassativo di disposizioni: gli obblighi dei fornitori (articolo 16), dei rappresentanti autorizzati (articolo 22), degli importatori (articolo 23), dei distributori (articolo 24) e dei *deployer* (articolo 26); i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati (articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34); nonché gli obblighi di trasparenza per fornitori e *deployer* (articolo 50). L'articolo, infine, sanziona con un massimale fino a 7,5 milioni di euro o all'1 per cento del medesimo fatturato, se superiore, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti in risposta a una richiesta.

Per le PMI, comprese le *start-up*, diversamente da quanto previsto per gli operatori ordinari, ciascuna sanzione è pari al massimo alla percentuale o all'importo di cui sopra che risulti inferiore.

Vengono, peraltro, elencati i criteri di commisurazione della sanzione e di determinazione dell'importo, da valutare - ove pertinenti - insieme a tutte le circostanze del caso specifico (per approfondimenti si rinvia alla scheda relativa all'articolo 23).

Viene poi rimessa a ciascuno Stato membro la facoltà di stabilire in quale misura le sanzioni amministrative pecuniarie possano essere inflitte alle proprie autorità pubbliche e agli organismi pubblici istituiti sul territorio nazionale. Si consente, in funzione dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, che le sanzioni siano inflitte dalle autorità giudiziarie nazionali competenti o da altri organismi, purché l'applicazione di tali norme abbia effetto equivalente. L'esercizio dei poteri sanzionatori viene subordinato a garanzie procedurali adeguate, conformi al diritto unionale e nazionale, incluso il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

Infine, si impone agli Stati membri di riferire annualmente alla Commissione europea sulle sanzioni amministrative pecuniarie inflitte nel corso dell'anno e sulle eventuali controversie o procedimenti giudiziari correlati.

Il **comma 2** stabilisce che, in attuazione del già citato articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, tra i poteri sanzionatori previsti dal provvedimento in esame sono compresi anche gli **avvertimenti** e le **misure non pecuniarie** (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 22), applicabili in caso di violazione del regolamento medesimo.

Articolo 20

(Poteri sanzionatori dell'Agenzia per l'Italia Digitale)

L'articolo 20 disciplina i **poteri sanzionatori** conferiti all'**AgID** in qualità di Autorità nazionale di notifica ai sensi del regolamento IA.

La disposizione in esame attribuisce all'**AgID**, in quanto **autorità di notifica** ai sensi degli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA, il potere di **irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie** di cui all'articolo 99, paragrafi 4, lettera f), e 5, del medesimo regolamento per le violazioni connesse all'**attività degli organismi notificati** e all'**esercizio delle funzioni di notifica**.

L'articolo 99, paragrafo 4, lettera f), del regolamento IA prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 15 milioni di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, in caso di non conformità ai requisiti e agli obblighi degli organismi notificati a norma degli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, o 34 del medesimo regolamento. Inoltre, il paragrafo 5, dispone la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 7,5 milioni di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, per l'ipotesi di fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta.

In merito, si rammenta che gli articoli 28, 30 e 36 del regolamento IA disciplinano l'istituzione delle autorità di notifica, la procedura con cui queste notificano un organismo di valutazione della conformità, e le vicende modificative di tale notifica.

In particolare, ai sensi dell'articolo 28, ogni Stato membro designa o istituisce almeno un'autorità di notifica incaricata di valutare, designare e monitorare gli organismi di valutazione della conformità (compito che può affidare a un organismo nazionale di accreditamento). Si richiede l'indipendenza - assenza di conflitti di interesse, separazione tra chi valuta e chi decide, divieto di svolgere essa stessa attività di valutazione o consulenza commerciale, riservatezza sulle informazioni ottenute - e la dotazione di personale competente in IA, tecnologie dell'informazione e diritti fondamentali.

L'articolo 30 stabilisce che l'autorità di notifica comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, tramite lo strumento elettronico dedicato, gli organismi conformi ai requisiti di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento, con relativa documentazione di competenza. L'organismo può iniziare a operare

come organismo notificato se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione e degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica da parte di un'autorità di notifica (in presenza di un certificato di accreditamento) o due mesi dalla notifica da parte dell'autorità di notifica se questa include le prove documentali necessarie per la verifica, il riconoscimento e il monitoraggio periodico della conformità ai requisiti di cui all'articolo 31; in caso di obiezioni, decide la Commissione europea dopo aver consultato Stati membri e organismo interessato.

L'articolo 36, infine, disciplina le modifiche alle notifiche degli organismi notificati. Si prevede, nello specifico, che l'autorità di notifica debba informare la Commissione europea e gli altri Stati membri di ogni pertinente modifica della notifica di un organismo notificato tramite lo strumento elettronico di notifica. Si stabilisce, inoltre, che le estensioni della portata della notifica seguono la procedura di notifica iniziale (articoli 29-30), mentre per le modifiche della notifica diverse dalle estensioni di portata si applicano le procedure stabilite dai paragrafi da 3 a 9 dell'articolo 36. In caso di cessazione dell'attività, limitazione, sospensione o ritiro della designazione – quest'ultimo per perdita dei requisiti di cui all'articolo 31 – si attivano obblighi informativi verso fornitori, Commissione europea e Stati membri. Si prevede, altresì, la salvaguardia temporanea dei certificati già rilasciati, ove la designazione sia stata ritirata, i quali restano validi per un periodo di nove mesi nei seguenti casi:

- l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il fornitore del sistema di IA ad alto rischio coperto dal certificato ha la propria sede ha confermato che sotto il profilo della salute, della sicurezza o dei diritti fondamentali non sussistono rischi per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio interessati;
- un altro organismo notificato ha confermato per iscritto l'assunzione immediata di per i suddetti sistemi e completa la sua valutazione entro dodici mesi dal ritiro della designazione.

Più nello specifico, tali violazioni concernono il mancato rispetto dei **requisiti di indipendenza, imparzialità e competenza** previsti dalla normativa unionale, **l'inadeguato svolgimento delle attività di valutazione della conformità**, incluse le verifiche e le attività di certificazione dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché **l'omesso o non corretto adempimento degli obblighi di informazione e cooperazione** nei confronti dell'autorità di notifica e delle istituzioni europee.

Articolo 21

(Poteri sanzionatori delle Autorità nazionali di vigilanza del mercato)

L'**articolo 21** individua, attraverso il richiamo ad una disposizione del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, **i destinatari delle sanzioni** per le ipotesi di violazione delle disposizioni previste dal Capo contenente la disciplina dei poteri delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

In particolare, **il comma 1** precisa che le Autorità nazionali di vigilanza del mercato, secondo le rispettive competenze, **irrogano le sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 99, paragrafo 1**, del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#).

L'articolo 99 del regolamento (UE) 2024/1691 dispone che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e alle altre misure di esecuzione del regolamento (fornendo alcuni esempi di tali misure) e stabilisce il principio secondo il quale le medesime sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che tengano conto degli interessi delle PMI, comprese le *start-up*, e della loro sostenibilità economica.

La **non conformità al divieto delle pratiche di IA vietate ai sensi dell'articolo 5** del Regolamento (come ad esempio l'uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato) è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (**paragrafo 3**).

La **non conformità a qualsiasi delle disposizioni connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5**, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15.000.000 di euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (le disposizioni alle quali si riferisce il paragrafo in commento sono gli articoli: 16, 22, 23, 24, 26, 50 e, con riferimento ai requisiti e agli obblighi degli organismi notificati gli articoli 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34, **paragrafo 4**).

La **fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti** per dare seguito a una richiesta è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 7.500.000 euro o, se l'autore del reato è un'impresa, fino all'1 per cento del

fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore **(paragrafo 5)**.

Nel caso delle PMI, comprese le *start-up*, ciascuna sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è **pari al massimo alle percentuali o all'importo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5**, se inferiore.

Sono inoltre indicate le circostanze da prendere in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.

Articolo 22

(Misure sanzionatorie non pecuniarie)

L'articolo 22 individua le **misure sanzionatorie non pecuniarie** adottabili dall'AgID e dalle **Autorità nazionali di vigilanza del mercato** per le violazioni del regolamento IA connotate da **scarsa offensività o pericolosità**.

Nello specifico, il **comma 1** indica quali **misure sanzionatorie non pecuniarie, alternative** alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23 del presente schema di decreto:

- l'**ordine di eliminazione delle infrazioni e di astensione dalla loro reiterazione**, con facoltà per l'autorità competente di indicare le misure da adottare e il termine per attuarle;
- la **dichiarazione pubblica** avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, qualora l'infrazione contestata sia cessata.

Inoltre, la norma specifica che tali misure devono essere adottate dalle competenti autorità **tenendo conto dei criteri** prescritti dall'articolo 23, comma 12 (cfr. scheda di approfondimento), del provvedimento in esame.

Il **comma 2** prevede l'**applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie** come conseguenza dell'eventuale **inosservanza**, entro il termine indicato dall'autorità competente, dell'**ordine di eliminazione e di astensione** di cui sopra. Inoltre, viene precisato che, al ricorrere di tale inosservanza, l'importo delle sanzioni pecuniarie comminate è **incrementato fino a un terzo** rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.

Il **comma 3** precisa che **sono fatti salvi i poteri** spettanti, in base alle rispettive normative di settore, alle autorità di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 132 del 2025.

Sul punto, si evidenzia che tale articolo 20 dispone, al comma 2, che, fermo restando il ruolo di autorità di vigilanza del mercato della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento IA, l'AgID è designata quale autorità di notifica e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea.

Si segnala, al riguardo, che il comma 3, nel richiamare le autorità delle quali si fanno salvi i poteri stabiliti dalle rispettive legislazioni di settore, rinvia esclusivamente al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 132 del 2025. La relazione illustrativa, tuttavia, menziona, tra le predette autorità, anche il Garante per la protezione dei dati personali, i cui poteri sono citati al comma 4 del medesimo articolo e il cui ruolo di autorità nazionale di vigilanza del mercato è riconosciuto dal combinato disposto degli articoli 1, comma 2, lettera c), e 5, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame.

Si valuti, pertanto, l'opportunità di chiarire il riferimento normativo alle autorità sopra richiamate.

Articolo 23

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

L'**articolo 23** specifica le **sanzioni amministrative pecuniarie** applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento IA, indicando, altresì, i **criteri** per la **determinazione del fatturato rilevante** ai fini dell'applicazione delle sanzioni commisurate al volume d'affari del responsabile, nonché i criteri per la **determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria**.

La presente disposizione dà attuazione all'articolo 99 del regolamento IA e ai principi e criteri direttivi sanciti dall'articolo 24, comma 2, lettere a), d), n), della legge n. 132 del 2025. Nel dettaglio, il Governo, nell'esercizio della delega, deve:

- attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 della suddetta legge (AgID e autorità di vigilanza del mercato), nei limiti della designazione operata dal medesimo articolo, tutti i **poteri** di vigilanza, ispettivi e **sanzionatori** previsti dal regolamento IA per la verifica del rispetto delle norme del regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (lettera a));
- attribuire alle stesse autorità il **potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative** previste dall'articolo 99 del regolamento IA per la violazione delle norme del regolamento medesimo e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dall'articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette (lettera d));
- **adeguamento del quadro sanzionatorio**, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'[articolo 32, comma 1, lettera d\)](#), della legge n. 234 del 2012 e alla legge n. 689 del 1981, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento IA, nonché del **procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione**, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82 del 2021 (lettera n)).

Le disposizioni richiamate prevedono, quanto alla legge n. 689 del 1981, limiti generali della sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 10 euro e a un massimo di 15.000 euro, restando escluse da tale limite le sanzioni determinate in misura proporzionale a un valore economico di riferimento e ferma la regola per cui il massimo non può superare il decuplo del minimo.

L'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 prevede, per le sanzioni amministrative nei decreti di attuazione del diritto dell'Unione europea, una cornice pecuniaria compresa tra 150 e 150.000 euro.

Si ricorda, inoltre, che il sopra citato articolo 17 del decreto-legge n. 82 del 2021 prevede, comma 4-*quater*, che la disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sia definita con regolamento, da adottarsi con DPCM (ad oggi non ancora adottato), il quale deve stabilire, in particolare, termini e modalità per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia ai sensi del decreto-legge n. 82 del 2021 e delle altre disposizioni che assegnano poteri accertativi e sanzionatori all'Agenzia medesima.

La relazione illustrativa osserva che la disposizione in commento definisce il quadro sanzionatorio nazionale applicabile alle diverse fattispecie di violazione del regolamento IA, al fine di assicurare il coordinamento con il sistema delineato dalla disciplina unionale e perseguire l'obiettivo di garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità a quanto richiesto dal diritto dell'Unione europea, mantenendo altresì un bilanciamento adeguato tra le esigenze di innovazione tecnologica e la tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Ciò premesso, i **commi da 1 a 9** indicano, **salvo che il fatto costituisca reato**, le **singole fattispecie sanzionatorie amministrative**, con i rispettivi importi, stabiliti in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni. Precisamente, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- fino a **35 milioni di euro** o, se superiore, fino al **7 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione del **divieto delle pratiche di IA** di cui all'[articolo 5](#) del regolamento IA;
- fino a **15 milioni di euro** o, se superiore, fino al **3 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui agli [articoli 16](#) (**obblighi dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio**), [73](#) (**comunicazione di incidenti gravi**) e [80](#) (**procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'[allegato III](#)**) del regolamento IA;
- fino a **12 milioni di euro** o, se superiore, fino al **2 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui all'[articolo 22](#) (**rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio**) del regolamento IA;
- fino a **10 milioni di euro** o, se superiore, fino al **2 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di

violazione degli obblighi di cui all'[articolo 23](#) (obblighi degli importatori) del regolamento IA;

- fino a **7 milioni di euro** o, se superiore, fino all'**1 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui all'[articolo 24](#) (obblighi dei distributori) del regolamento IA;
- fino a **1 milione di euro** o, se superiore, fino allo **0,5 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui agli [articoli 26](#) (obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio), [27](#) (valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA ad alto rischio) e [86](#) (diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali) del regolamento IA;
- fino a **3 milioni di euro** o, se superiore, fino all'**1,5 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui agli [articoli 31](#) (requisiti relativi agli organismi notificati), [33](#), [paragrafi 1, 3 e 4](#), (affiliate degli organismi notificati e subappaltatori) e [34](#) (obblighi operativi degli organismi notificati) del regolamento IA;
- fino a **5 milioni di euro** o, se superiore, fino all'**1,5 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di violazione degli obblighi di cui all'[articolo 50](#) (obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA) del regolamento IA;
- fino a **7,5 milioni di euro** o, se superiore, fino all'**1 per cento del fatturato** mondiale totale annuo dell'esercizio precedente in caso di fornitura di **informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti** agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti in riscontro a una richiesta.

In merito, si rammenta che tra i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 24, comma 2, della legge n. 132 del 2025 vi sono quelli volti:

- ad attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 della legge medesima il potere di imporre le **sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento IA** per la violazione delle norme del regolamento medesimo e degli atti di attuazione, **nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure** previsti dal citato articolo 99, nonché delle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette;
- all'adeguamento del quadro sanzionatorio, **anche in deroga** ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del

2012 e alla legge n. 689 del 1981, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del regolamento IA, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82 del 2021.

L'articolo 23 dello schema di decreto individua le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di talune disposizioni del regolamento IA, fissandone i massimi edittali in misura corrispondente a quelli stabiliti dall'articolo 99 del regolamento medesimo. Si osserva, tuttavia, che per le violazioni di alcune delle disposizioni richiamate - segnatamente gli articoli 27, 73, 80 e 86 del regolamento - l'articolo 99 non individua un massimo edittale, limitandosi, al paragrafo 1, a demandare agli Stati membri la determinazione delle sanzioni applicabili alle altre violazioni del regolamento, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Per tali fattispecie, pertanto, lo schema di decreto non recepisce massimi edittali fissati in sede europea, ma opera una determinazione autonoma, assimilando, quanto al trattamento sanzionatorio, le relative violazioni a quelle concernenti condotte che appaiono funzionalmente connesse, per le quali l'articolo 99 stabilisce i massimi edittali; i limiti così determinati risultano, in ogni caso, contenuti entro la sanzione più elevata prevista dal medesimo articolo 99.

Il **comma 10** introduce una disciplina specifica nel caso in cui una delle suddette violazioni sia commessa da **persone fisiche soggette agli obblighi previsti dal regolamento IA**. In tale ipotesi, infatti, salvo che il fatto costituisca reato, i **limiti edittali** delle sanzioni amministrative pecuniarie sono **ridotti della metà**.

La relazione illustrativa segnala che tale disciplina ha la finalità di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, considerate la diversa capacità economica dei soggetti destinatari della sanzione e la differente incidenza economica della misura sanzionatoria.

Il **comma 11** indica i **criteri per la determinazione del fatturato rilevante** ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie parametricate al volume d'affari del soggetto responsabile della violazione. In particolare, si deve fare riferimento al **fatturato totale annuo** risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come eventualmente definitivo dalla normativa di settore applicabile.

Il **comma 12** individua i **criteri** che l'autorità competente è tenuta ad applicare ai fini della **determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria**. Tali criteri sono quelli delineati dall'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, ovvero:

- la natura, la gravità e la durata della violazione e delle sue conseguenze, tenuto conto della finalità del sistema di IA, del numero di persone interessate e del danno da esse subito;
- eventuali sanzioni amministrative pecuniarie già inflitte allo stesso operatore da altre autorità di vigilanza del mercato per la medesima violazione, o da altre autorità per violazioni di altre disposizioni del diritto unionale o nazionale riconducibili alla stessa condotta;
- le dimensioni, il fatturato annuo e la quota di mercato dell'operatore inottemperante; eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti, quali i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate;
- il grado di cooperazione con le autorità nazionali competenti al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- il grado di responsabilità dell'operatore, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative attuate;
- il modo in cui le autorità nazionali competenti sono venute a conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura è stata notificata dall'operatore;
- il carattere doloso o colposo della violazione;
- l'eventuale azione intrapresa dall'operatore per attenuare il danno subito dalle persone interessate.

La medesima disposizione specifica, inoltre, che l'autorità competente deve tenere conto, altresì, della **natura sostanziale o formale dell'obbligo violato**.

Il **comma 13** reca, infine, una disciplina sanzionatoria specifica per le **piccole e medie imprese**, le **microimprese** e le **start-up innovative**. Per tali soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA, in base al quale la sanzione può giungere fino all'importo fisso ovvero, **se inferiore**, fino alla percentuale del fatturato mondiale annuo previsti per la singola violazione. Risulta così capovolto il criterio ordinario stabilito dai paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 99, in forza del quale trova applicazione il più elevato tra i due massimali. Tale previsione si pone in coerenza con l'articolo 99, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento, che impone agli Stati membri di tenere conto degli interessi delle PMI, comprese le *start-up*, e della loro sostenibilità economica.

Articolo 24 (Procedimento sanzionatorio)

L'**articolo 24** disciplina il **procedimento sanzionatorio**, individuando la normativa secondaria applicabile per ciascuna autorità competente.

Il **comma 1** stabilisce che l'**autorità nazionale di notifica** (AgID) e le **autorità nazionali di vigilanza del mercato** contestano gli addebiti ai soggetti responsabili e **adottano le sanzioni** previste dal presente schema di decreto con **provvedimento motivato**.

Il **comma 2** demanda ad apposito **regolamento interno** la definizione delle **modalità** e dei **termini** di adozione delle sanzioni da parte dell'**AgID**.

Il **comma 3**, per quanto concerne **modalità e termini di adozione delle sanzioni** da parte della **Autorità per la cybersicurezza nazionale** (ACN), rinvia al regolamento della medesima autorità adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82 del 2021 (cfr. scheda relativa all'articolo 23).

In merito, la relazione illustrativa specifica che tale previsione muove dall'esigenza di garantire il coordinamento tra il sistema sanzionatorio introdotto con il provvedimento in esame e l'assetto organizzativo e regolamentare già vigente presso l'ACN.

Il **comma 4** richiede che il **provvedimento di irrogazione delle sanzioni** venga **pubblicato** senza ritardo e per estratto sul **sito internet istituzionale** delle autorità competente. Inoltre, qualora il provvedimento sia impugnato, l'autorità rende noti, con analoga modalità, **impugnazione e relativo esito**.

Si prevede, altresì, che nel provvedimento di irrogazione della sanzione, l'autorità nazionale di notifica e le autorità nazionali di vigilanza del mercato dispongano la **pubblicazione in forma anonima** del provvedimento sanzionatorio nei casi in cui quella ordinaria:

- concerna **dati personali**, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice *privacy*), la cui pubblicazione risulti sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
- possa implicare **rischi per la cybersicurezza o pregiudizio per lo svolgimento di un'indagine penale in corso**;
- possa arrecare un **pregiudizio sproporzionato** ai soggetti interessati, a condizione che tale pregiudizio sia determinabile.

I **commi 5, 6 e 7** rinviano alle **procedure sanzionatorie** previste dalle rispettive normative di settore per quanto riguarda le sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza del settore finanziario, ovvero **Banca d'Italia, CONSOB e IVASS**. Nel dettaglio, trovano applicazione:

- l'[articolo 145](#) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) per la Banca d'Italia;
- l'[articolo 195](#) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) per la CONSOB;
- gli articoli [311-septies](#) e [324-octies](#) del decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'IVASS.

Il **comma 8** pone a carico dell'AgID e delle autorità nazionali di vigilanza del mercato l'**obbligo di informare tempestivamente** l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) delle **sanzioni amministrative pecuniarie applicate** e di **eventuali controversie o procedimento giudiziari correlati**. Invero, l'ACN, quale punto di contatto unico di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento IA, è tenuta, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 11, del medesimo regolamento, a **riferire annualmente alla Commissione europea** in merito ai predetti dati.

Il **comma 9** reca una **clausola di salvaguardia**, prevedendo, per quanto non diversamente disposto dal provvedimento in esame e dalle procedure proprie di ciascuna autorità competente, l'applicazione, in quanto compatibile, della **legge n. 689 del 1981** (legge sulla depenalizzazione), ad esclusione dell'articolo 16 concernente il pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 25 ***(Devoluzione dei proventi)***

L'**articolo 25** disciplina la procedura contabile per l'**utilizzo dei proventi delle sanzioni** amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN e dall'AgID, in applicazione di quanto previsto dal decreto in esame, prevedendone il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato ai fini della successiva **riassegnazione alla spesa** del Ministero dell'economia e delle finanze, **in favore delle predette Agenzie**.

In particolare, il **comma 1** riguarda i proventi delle **sanzioni** amministrative pecuniarie **irrogate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, ai sensi del presente decreto.

Il comma prevede che tali proventi siano **versati all'entrata** del bilancio dello Stato per essere **riassegnati all'apposito capitolo** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia** e delle finanze su cui è iscritto lo **stanziamento in favore dell'ANC**, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 82 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza).

Il comma destina altresì tali risorse, in **via prioritaria, all'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alla medesima Agenzia** dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 (c.d. legge IA) e dal presente decreto.

Il **comma 2** riguarda i proventi delle **sanzioni** amministrative pecuniarie irrogate **dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)**, ai sensi del presente decreto.

Il comma ne prevede il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva **riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per essere destinati, **per l'intero ammontare, al bilancio dell'AgID**. Tali somme sono destinate, in **via prioritaria**, al finanziamento delle **attività** dell'Agenzia connesse all'esercizio delle funzioni **attribuite dal presente decreto**.

Al riguardo, la **Relazione tecnica** precisa che l'assegnazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni al bilancio dell'AgID si giustifica in ragione **dell'ampliamento e della crescente complessità delle funzioni attribuite all'Agenzia** in materia di intelligenza artificiale, a fronte di una struttura organizzativa caratterizzata da persistenti carenze di organico. L'assegnazione di tali somme consentirebbe, pertanto, di rafforzare la capacità operativa dell'Ente, senza gravare sulla finanza pubblica.

Si valuti di chiarire la formulazione dell'articolo in esame per quanto riguarda le diverse modalità di destinazione delle risorse proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie citate. In particolare, in relazione al comma 1, si prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ACN siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati all'esercizio delle funzioni attribuite alla medesima Agenzia. Diversamente, il comma 2 prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AgID siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del MEF al bilancio dell'AgID.

Con riguardo ai **proventi** delle **sanzioni** amministrative irrogate dalle **Autorità del settore finanziario** (la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS), il **comma 3** rinvia a quanto previsto dalle rispettive normative di settore.

SEZIONE VI – SPAZI DI SPERIMENTAZIONE NORMATIVA

Articolo 26

(Istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

L'articolo 26 istituisce lo **Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale**, affidandone la vigilanza all'AgID e all'ACN. Lo strumento mira a favorire innovazione, competitività, cooperazione con le autorità competenti, **apprendimento normativo** e **accesso al mercato** europeo dei sistemi di IA, con priorità per le PMI e le *start-up*. L'articolo prevede, inoltre, che i **fornitori**, anche potenziali, possano sperimentare soluzioni innovative in un ambiente controllato, disciplinato da decreti congiunti di AgID e ACN. A decreti congiunti delle due Autorità è altresì rimandata la definizione delle **modalità di accesso, gestione, funzionamento, nonché i criteri di eleggibilità** per la **partecipazione** dei soggetti interessati allo Spazio di sperimentazione.

L'articolo 26, composto da **tre commi**, apre la **sezione VI del Capo II**, denominata “**Spazi di sperimentazione normativa**”, che introduce nell'ordinamento nazionale una disciplina organica degli spazi di sperimentazione normativa per l'intelligenza artificiale, in attuazione [dell'articolo 57 del regolamento IA](#).

Si ricorda che tale disposizione del regolamento UE 2024/1689 prevede che gli Stati membri assicurino l'operatività di almeno uno **spazio di sperimentazione a livello nazionale** entro il **2 agosto 2026**, anche attraverso forme di cooperazione transfrontaliera (il termine risulta prorogato di un anno, per maggiori informazioni v. *supra*). Tali spazi sono configurati come ambienti controllati e temporalmente delimitati, finalizzati a promuovere l'innovazione, sostenere lo **sviluppo**, la **sperimentazione** e la **convalida di sistemi di IA**, nonché a favorire la certezza del diritto e l'**accesso al mercato**, in particolare per PMI e *start-up*. Le autorità competenti assicurano orientamento, vigilanza e supporto ai partecipanti, con specifica attenzione alla tutela dei diritti fondamentali, della salute e della sicurezza, ferma restando la responsabilità dei fornitori per eventuali danni. La disposizione prevede inoltre obblighi di coordinamento, cooperazione, rendicontazione annuale e trasparenza, anche attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio per l'IA, del comitato e della Commissione, al fine di promuovere l'apprendimento normativo basato su evidenze e l'applicazione coerente del regolamento nell'Unione.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento disciplina l'istituzione dello **Spazio di sperimentazione italiano per l'IA**, posto sotto

la vigilanza diretta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (AgID e ACN). Tale strumento è finalizzato a:

- sostenere la **condivisione di migliori pratiche** mediante la cooperazione con le autorità competenti;
- promuovere l'**innovazione** e la **competitività** e a favorire lo sviluppo di un **ecosistema** dell'intelligenza artificiale;
- contribuire all'**apprendimento normativo**, inteso come sviluppo di un approccio regolatorio fondato sulle evidenze emerse dalla sperimentazione;
- **agevolare e accelerare l'accesso al mercato** dell'Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, in particolare ove forniti da **piccole e medie imprese (PMI)**, comprese le **start-up**.

Con particolare riferimento a quest'ultima finalità, l'articolo specifica che a tali soggetti è riconosciuto un **regime di priorità**, secondo i **criteri di preferenza** individuati con il decreto di cui al comma successivo, in coerenza con l'[articolo 62, paragrafo 1, del regolamento IA](#), che richiede agli Stati membri di **assicurare alle PMI, incluse le start-up, un accesso prioritario** agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, purché in possesso dei requisiti di ammissibilità e selezione, accompagnato da misure dedicate di informazione, formazione e consulenza.

Il **comma 2** riconosce ai **fornitori**, anche **potenziali**, di **sistemi di intelligenza artificiale** la possibilità di **accedere** a un **ambiente controllato** destinato alla sperimentazione, allo sviluppo e alla verifica di soluzioni innovative. La **gestione** di tale ambiente è attribuita congiuntamente all'**AgID e all'ACN**, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, come individuate dal regolamento IA e dal decreto in esame. La disposizione demanda, inoltre, a un **decreto congiunto dei Direttori generali delle due Agenzie** la definizione delle **modalità di accesso, gestione e funzionamento** dello Spazio di sperimentazione, con il coordinamento del Comitato di coordinamento.

Il **comma 3** disciplina la **partecipazione** dei soggetti interessati allo Spazio di sperimentazione, subordinandola al rispetto di **criteri di eleggibilità**. Tali criteri sono definiti, conformemente alle disposizioni del decreto in esame, con **uno o più decreti** adottati congiuntamente dai **Direttori generali di AgID e ACN**, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del provvedimento in rassegna (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda di lettura).

A tale riguardo, si ricorda che l'[articolo 58 del regolamento IA](#) demanda alla Commissione l'adozione di **atti di esecuzione** volti a definire principi comuni per l'istituzione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, con specifico riferimento ai **criteri di ammissibilità e selezione, alle procedure di domanda, partecipazione, monitoraggio, uscita e cessazione, nonché ai termini e alle condizioni applicabili ai partecipanti**. La disposizione richiede inoltre che tali spazi siano accessibili secondo criteri **trasparenti ed equi**, con procedure semplici e armonizzate a livello unionale, particolare attenzione alle PMI e alle *start-up*, e adeguate tutele per i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza, soprattutto in caso di prove in condizioni reali.

Articolo 27

(Gestione strategica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

L'articolo 27 attribuisce al **Comitato di coordinamento** la definizione della **gestione strategica** e degli **indirizzi generali** dello **Spazio di sperimentazione italiano per l'IA**, anche previa consultazione dei portatori di interesse da parte delle Autorità nazionali competenti. Al medesimo Comitato è altresì rimessa l'**individuazione** delle **priorità di sperimentazione** e dei **criteri di selezione** dei fornitori e potenziali fornitori, nel rispetto dei principi di accesso ampio e paritario. Per lo svolgimento di tali funzioni, il Comitato si avvale del **supporto operativo del Gruppo** istituito dall'articolo 28 del provvedimento in esame.

L'articolo 27 si compone di **3 commi**, recanti la disciplina della **gestione strategica dello Spazio di sperimentazione**, istituito dall'articolo 26 (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Nel dettaglio, il **comma 1** stabilisce che la gestione strategica e gli indirizzi generali del citato strumento sono **definiti** nell'ambito del **Comitato di coordinamento**, anche a seguito di **consultazione**, da parte dell'AgID e ACN (in qualità di autorità nazionali per l'intelligenza artificiale), con i **portatori di interesse**.

Si ricorda che il **Comitato di coordinamento** è un organismo **istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge n. [132 del 2025](#), c.d. legge IA, al fine di assicurare il coordinamento e la collaborazione tra le autorità nazionali, quindi AgID e ACN, e le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti. A tale struttura partecipino rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS, quando siano trattate questione ricadenti nei rispettivi ambiti di competenza.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda all'apposito [dossier](#) del Servizio Studi relativo al citato provvedimento.

Il **comma 2** rimette al suindicato Comitato l'**individuazione delle priorità di sperimentazione** e, sulla base dello stesso criterio prioritario, la **definizione dell'ordine di selezione** dei fornitori e dei potenziali fornitori, nel rispetto degli obiettivi generali di accesso ampio e paritario allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.

A tale riguardo, si ricorda che ai sensi dell'[articolo 58, paragrafo 2, lettera b\) del regolamento IA](#), gli atti di esecuzione che precisano le modalità per

l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, **consentono**, tra le altre cose, un **accesso ampio e paritario**, nonché tengono il passo con la domanda di partecipazione.

Infine, il **comma 3** specifica che, nello svolgimento delle attività previste dalla Sezione VI del Capo II, inclusa la preparazione delle riunioni, il medesimo Comitato si **avvale del supporto** del **Gruppo operativo** istituito dall'articolo 28 del provvedimento in esame (per maggiori dettagli, v. *infra*), al fine di disciplinare la gestione operativa dello Spazio di sperimentazione.

Articolo 28

(Gestione operativa e attuazione tecnica dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA)

L'**articolo 28** dispone l'**istituzione**, tramite decreto congiunto dei direttori generali di AgID e ACN, di un **Gruppo operativo** a composizione paritetica e con partecipazione a titolo gratuito, a cui sono affidati **l'istruttoria di ammissibilità e la selezione dei progetti** dello Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, nonché il monitoraggio delle attività di sviluppo, test e validazione e la verifica del rispetto del piano di sperimentazione. La disposizione rinvia a **ulteriori decreti congiunti** la **definizione del funzionamento** del Gruppo e dei servizi **erogati**, prescrive il rispetto della **riservatezza** dei dati e prevede il contributo del **Ministero dell'università e della ricerca** per la definizione dei **requisiti tecnico-scientifici** e metodologici dei progetti di sperimentazione di propria competenza.

L'**articolo 28** si compone di **7 commi**, volti a disciplinare la **gestione operativa** e l'**attuazione tecnica** dello Spazio di sperimentazione italiano per l'intelligenza artificiale, in attuazione dell'assetto delineato dagli articoli 26 e 27 del provvedimento in esame.

A tal fine, il **comma 1** prevede che l'AgID e l'ACN costituiscano, con **decreto** adottato congiuntamente dai rispettivi direttori generali, un **Gruppo operativo a composizione paritetica**, cui è affidata la gestione delle attività relative allo Spazio di sperimentazione.

Il **comma 2** consente la partecipazione alle riunioni del Gruppo operativo dei **rappresentanti delle altre Amministrazioni competenti per materia**, in relazione ai progetti ammessi nello Spazio di sperimentazione. È inoltre riconosciuta al Gruppo la facoltà di **coinvolgere**, nell'ambito dei singoli progetti, **una o più Università o centri di ricerca** di cui all'articolo 45, comma 8, in relazione a specifiche esigenze di valutazione tecnica o di accertamento di aree di rischio specifiche.

Si segnala che il riferimento all'articolo 45, comma 8, non appare corretto, in quanto la disposizione richiamata non figura nel provvedimento in esame. Il citato rinvio potrebbe, invece, riferirsi all'articolo 43, comma 8, il quale rimanda a un decreto del Ministro dell'Università l'individuazione delle università che intendono rendere disponibili le proprie specifiche conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di

spazi di sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale (per maggiori approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento normativo al quale rinvia l'articolo 28, comma 2.

Il **comma 3** reca una clausola di **gratuità dell'incarico**, stabilendo che ai componenti del Gruppo operativo **non spettino compensi**, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 4** individua i **compiti** del Gruppo operativo, da svolgersi in conformità ai decreti di cui al successivo comma 5. Nel dettaglio, al Gruppo è demandata ogni attività necessaria al **pieno funzionamento** dello Spazio di sperimentazione, con specifiche funzioni di:

- **monitoraggio** delle attività di sviluppo, test e validazione condotte dai fornitori dei sistemi di IA ammessi;
- **verifica** del rispetto temporale e operativo del piano di sperimentazione, anche mediante sistemi di *logging*, *auditing* e tracciabilità delle modifiche, nonché di verifica della conformità normativa e regolatoria;
- cura dell'**istruttoria** preliminare di ammissibilità delle domande, **selezione** dei progetti e approvazione, gestione e monitoraggio dell'esecuzione dei relativi piani di sperimentazione.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti dei direttori generali di AgID e ACN, adottati congiuntamente:

- la **definizione della composizione, del funzionamento e delle modalità operative** del Gruppo operativo, nonché di ogni ulteriore aspetto tecnico e di raccordo, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 57 del regolamento IA, relativo agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;
- la definizione e l'identificazione dei **servizi forniti** e delle **relative modalità di erogazione**, ivi compresa l'individuazione e la valutazione dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 26, comma 3 (v. *supra*), del decreto, in coerenza con gli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 58 del regolamento IA.

Il **comma 6** pone in capo alle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale l'obbligo di **rispettare la riservatezza delle informazioni e dei dati** acquisiti nello svolgimento dei compiti connessi allo Spazio di sperimentazione, in conformità all'[articolo 78 del regolamento IA](#).

Si ricorda che la disposizione da ultimo richiamata impone a **tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione del regolamento** di garantire la **riservatezza** delle informazioni acquisite, a tutela in particolare della proprietà intellettuale, dei segreti commerciali, della sicurezza nazionale e dell'efficace attuazione del regolamento medesimo, prescrivendo al contempo la minimizzazione dei dati trattati, l'adozione di adeguate misure di cibersicurezza e la loro cancellazione una volta cessata la finalità della raccolta.

Il **comma 7** disciplina, infine, il contributo del comparto della ricerca. In particolare, dispone che il **Ministero dell'università e della ricerca** contribuisce nella **definizione dei requisiti tecnici, scientifici e metodologici** dei progetti di sperimentazione di propria **competenza**.

A tale riguardo, si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge [132 del 2025](#), recante “disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, è previsto che l'AgID e l'ACN (ciascuna secondo la rispettiva sfera di competenza) assicurino **l'istituzione** e la **gestione congiunta di spazi di sperimentazione**, sentito il **Ministero della difesa** per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave ‘duale’, nonché il **Ministero della giustizia** per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria. La disposizione fa tuttavia salva la disciplina prevista dall'articolo 36, commi da 2-*bis* a 2-*novies*, del decreto-legge n. [34 del 2019](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la **sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale** destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da **istituti finanziari**.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al [dossier](#) del Servizio Studi relativo provvedimento.

Articolo 29

(Promozione dell'innovazione e cooperazione transfrontaliera)

L'articolo 29 è composto da **tre commi**. Il primo prevede che al fine di facilitare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, le **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** possono stipulare accordi al fine di favorire lo sviluppo dell'**ecosistema IA nazionale**. Il comma fornisce un elenco **esemplificativo e non vincolante** di soggetti con cui è possibile stipulare tali accordi. Il **comma 2**, disciplina il ruolo di supervisione di **AgID** sulla cooperazione con gli **organismi notificati**. Il **comma 3** consente allo **Spazio di sperimentazione italiano per l'IA** di promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota.

L'**articolo 29** dello schema di decreto legislativo in esame è composto da **tre commi** di seguito analizzati.

Il **comma 1** prevede che, al fine di facilitare la **cooperazione** tra il settore **pubblico** e quello **privato**, le **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** (si rimanda alla scheda relativa all'**articolo 1** per un elenco di tali Autorità) possano avvalersi del **coinvolgimento** di altri **attori competenti** nell'ambito dell'**ecosistema dell'IA**. Lo schema di decreto in esame ritiene che tale coinvolgimento sia finalizzato ad **ottimizzare le risorse** e a favorire lo sviluppo dell'**ecosistema IA nazionale** anche tenendo conto delle previsioni di cui all'**articolo 58, paragrafo 2, lettera f)**, del [Regolamento \(UE\) 2024/1689](#).

L'articolo del Regolamento specifica che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA devono facilitare il coinvolgimento di altri attori competenti dell'**ecosistema dell'IA**, fornendo un elenco **esemplificativo e non esaustivo** di tali soggetti.

Per raggiungere i fini sopracitati, le Autorità nazionali possono, tra l'altro, stipulare appositi **accordi** in forma congiunta, o per le materie di rispettiva competenza, in forma autonoma.

Il comma non precisa quali siano le modalità attraverso cui tali Autorità possano coinvolgere gli altri attori competenti, inoltre l'articolo specifica che i citati accordi sono solo **uno degli strumenti** a loro disposizione.

Il comma adotta un elenco **esemplificativo e non esaustivo** dei soggetti che **possono** essere coinvolti dalle Autorità nazionali. Tale elenco comprende:

- organismi notificati e organizzazioni di normazione;
- PMI, comprese le *start-up*;
- imprese;
- innovatori;
- impianti di prova e sperimentazione;
- laboratori di ricerca e sperimentazione e [poli europei dell'innovazione digitale](#);
- centri di eccellenza;
- singoli ricercatori.

I soggetti individuati dall'elenco contenuto nello schema di decreto legislativo in esame sono i medesimi indicati nel citato **art. 58, paragrafo 2, lett. f)**, del **Regolamento (UE) 2024/1689**.

In proposito, si osservi che in assenza di un rinvio esplicito alla normativa unionale l'individuazione di alcuni soggetti presenti nell'elenco ("innovatori", "impianti di prova e sperimentazione" e "centri di eccellenza") potrebbe risultare non univoca.

Si valuti di meglio precisare tali nozioni.

Il **comma 2**, prevede che la cooperazione con gli [organismi notificati](#) sia supervisionata da **AgID** nel rispetto degli eventuali atti di esecuzione a tal fine emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'**articolo 58** del citato Regolamento UE.

Ai sensi di tale disposizione, gli atti di esecuzione sono adottati al fine evitare la frammentazione normativa all'interno dell'Unione e servono a precisare le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Gli atti di esecuzione comprendono principi comuni sulle seguenti questioni:

- a) criteri di ammissibilità e selezione per la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA;
- b) procedure per la domanda, la partecipazione, il monitoraggio, l'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'IA e la sua cessazione, compresi il piano dello spazio di sperimentazione e la relazione di uscita;
- c) i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

Il **comma 3**, dispone che lo **Spazio di sperimentazione italiano per l'IA** (cfr. *supra* art. 26) può promuovere la partecipazione a iniziative di cooperazione transfrontaliera e progetti pilota al fine di sviluppare buone pratiche comuni e favorire il mutuo riconoscimento dei risultati delle sperimentazioni.

Articolo 30

(Istituzione, gestione e funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA e coordinamento con altri spazi di sperimentazione)

L'**articolo 30**, da un lato, disciplina l'istituzione, la gestione e il funzionamento di ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA rispetto allo Spazio di sperimentazione italiano e, dall'altro, il coordinamento con altri spazi di sperimentazione.

I **commi 1, 2 e 3** disciplinano l'istituzione di spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili **in chiave duale** e di modelli e sistemi di IA **applicabili all'attività giudiziaria**, nonché la possibilità di istituire anche ulteriori spazi di sperimentazione a **livello regionale o locale**.

I **commi 4 e 5** disciplinano il **coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e lo Spazio di sperimentazione FinTech**, rimettendo la definizione delle modalità di collaborazione e coordinamento tra i due a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle Autorità nazionali per l'IA, d'intesa con le autorità del settore finanziario e **sentito** il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 30**, composto da **5 commi**, disciplina da un lato l'eventuale istituzione, gestione e funzionamento di **ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA** rispetto allo **Spazio di sperimentazione italiano**, e dall'altro il suo **coordinamento** con lo **spazio di sperimentazione FinTech**.

Il **comma 1** demanda a uno o più **regolamenti** adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3](#), della legge n. 400/1988, su proposta delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, la definizione delle relative modalità organizzative. In particolare, con D.P.C.M. sono definite:

- le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli **spazi di sperimentazione di sistemi di IA impiegabili in chiave duale**, sentito il Ministero della difesa;
- le modalità di istituzione, gestione e funzionamento degli **spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all'attività giudiziaria**, sentito il Ministero della giustizia.

Si ricorda che la terminologia “**dual-use**” (o “a doppio uso”, “in chiave duale”) identifica **prodotti, tecnologie, sistemi o materiali** che possono essere legittimamente **impiegati** sia in **ambito civile** che in **ambito militare e di difesa**. Sul punto, il [regolamento \(UE\) 2021/821](#) che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di **prodotti a duplice uso**, fornisce una **definizione** di questi ultimi, quali “**prodotti**, inclusi il *software* e le tecnologie, **che possono avere un utilizzo sia civile sia militare** e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari”.

Dunque, i sistemi di IA impiegabili in chiave duale hanno un potenziale di utilizzo civile e militare.

I successivi **commi 2 e 3** prevedono la possibilità di istituire ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l’IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri, così come previsto dall’articolo 57, paragrafo 2, del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) (cd. regolamento IA). In tal caso, l’istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa sono definiti con i decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata (di cui all’[articolo 8](#), del d.lgs. n. 281/1997).

Il **comma 4** disciplina la sperimentazione dei **sistemi di IA destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari**. In particolare, come riportato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa, si propone di chiarire il **rapporto tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA** di cui all’articolo 26 del decreto in commento e la **sperimentazione delle imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia** (cd. *FinTech*) prevista dall’[articolo 36, commi 2-bis e ss.](#) del decreto-legge n. 34/2019.

La disciplina italiana del **Comitato e della sperimentazione FinTech** (c.d. “*sandbox regolamentare*”) è contenuta in apposito regolamento, di cui al [decreto 30 aprile 2021, n. 100](#), che il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato in attuazione dell’**articolo 36, commi 2-bis** e seguenti, del [decreto-legge n. 34 del 2019](#).

Il **Comitato FinTech** è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze con il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo **sviluppo** della **tecno-finanza**, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con istituzioni e autorità. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze ed ha, quali membri permanenti, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro

per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia delle entrate ed il Corpo della Guardia di finanza.

In quest'ambito, è stata avviata una **sperimentazione**, che coinvolge gli operatori *FinTech*, volta al perseguimento dell'**innovazione** di servizi e prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante nuove tecnologie, quali l'intelligenza artificiale (IA) e i registri distribuiti (*Distributed ledger technology* – DLT).

Per accedere alla sperimentazione, gli operatori devono presentare all'autorità di vigilanza competente per materia **progetti** relativi ad attività che offrono servizi, prodotti o processi innovativi nel **settore bancario, finanziario o assicurativo** e che arrecano benefici per gli utenti finali o contribuiscono all'efficienza del mercato. I progetti devono essere in uno stato sufficientemente avanzato per la sperimentazione e sostenibili da un punto di vista economico e finanziario.

In tal modo, la *regulatory sandbox* consente agli operatori *FinTech* di testare soluzioni innovative, potendo beneficiare del costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS). Allo stesso tempo, le autorità responsabili per la regolamentazione possono osservare le dinamiche dello sviluppo tecnologico e individuare gli interventi normativi più opportuni ed efficaci per agevolare lo sviluppo del *FinTech*, contenendo già in avvio la diffusione di potenziali rischi.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia al relativo paragrafo del [tema web FinTech](#) pubblicato sul sito istituzionale della Camera dei deputati.

Con la disposizione in esame si prevede che, **ferma restando la competenza dello spazio di sperimentazione FinTech**, la sperimentazione di tali sistemi possa avvenire anche mediante lo **Spazio di sperimentazione italiano per l'IA** (istituito, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento IA, dall'articolo 26 del decreto in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia), al fine di facilitare lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di tali sistemi rispetto ai requisiti del regolamento IA.

In tal caso, alle riunioni del Gruppo operativo partecipano anche le Autorità del settore finanziario per i profili di rispettiva competenza.

Si ricorda che l'**articolo 28** dello schema di decreto in commento - alla cui scheda di lettura si rimanda - ha previsto che AGID e ACN provvedano a costituire un Gruppo operativo, pariteticamente composto, cui compete la gestione delle attività relative allo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA.

Infine, il **comma 5** prevede che le **modalità di collaborazione** e di coordinamento tra lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA e la

sperimentazione *FinTech* siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su **proposta** delle Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, d'**intesa** con le autorità del settore finanziario e **sentito** il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 31

(Esiti sperimentazione normativa IA)

L'**articolo 31**, composto da **due commi**, prevede che le autorità nazionali competenti presentino all'**ufficio per l'IA relazioni annuali sulla sperimentazione** normativa per l'IA e una **relazione definitiva (comma 1)**, le quali sono **trasmesse**, per il tramite del Comitato di coordinamento, alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**, anche per valutare eventuali interventi di revisione normativa (**comma 2**).

L'**articolo 31**, che chiude la sezione VI del Capo II, si compone di **due commi** che disciplinano gli **adempimenti** legati agli esiti della sperimentazione normativa per l'IA.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che le autorità nazionali competenti, quindi l'AgID e l'ACN, presentino delle **relazioni annuali** all'ufficio per l'IA, a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonché una **relazione definitiva**, in conformità a quanto disposto dall'articolo [57, paragrafo 16, del regolamento IA](#).

Secondo tale disposizione, le autorità nazionali competenti sono per l'appunto tenute a presentare all'ufficio per l'IA e al comitato relazioni annuali a partire dall'anno successivo all'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva, dandone pubblicità *online*. Tali relazioni illustrano progressi e risultati della sperimentazione (migliori pratiche, incidenti, insegnamenti tratti e raccomandazioni sulla configurazione degli spazi e sull'eventuale revisione del regolamento e di altre disposizioni dell'Unione), di cui la Commissione tiene conto nell'esercizio dei propri compiti.

Ai sensi del **comma 2**, tali relazioni sono altresì trasmesse, da parte dell'AgID e dell'ACN per il tramite del Comitato di coordinamento, alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, anche al fine di valutare opportuni interventi di revisione normativa a seguito degli esiti della sperimentazione.

SEZIONE VII – MODIFICHE ALLA NORMATIVA DI SETTORE

Articolo 32

(Coordinamento con i compiti dell'ACN individuati dal decreto-legge n. 82 del 2021 in materia di cybersicurezza)

L'**articolo 32** apporta al decreto-legge n. 82 del 2021, in materia di cybersicurezza, le necessarie **modifiche di coordinamento** conseguenti all'attribuzione, effettuata dal precedente articolo 5, all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** delle funzioni di **vigilanza del mercato sui sistemi di intelligenza artificiale**.

Per approfondimenti sull'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si rinvia alla scheda relativa all'articolo 5.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, inserisce tra i compiti dell'Agenzia, descritti dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, anche quello di essere **Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico**, come previsto dall'articolo 70 del regolamento IA (cfr. la scheda di lettura relativa all'articolo 5); l'Agenzia svolge, inoltre, **tutte le funzioni** attribuite dal regolamento richiamato e dalla legge **in materia di intelligenza** n. 132 del 2025 (nuova lettera *aa-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 82 del 2021).

La successiva **lettera b)** interviene sulle **entrate dell'Agenzia** come individuate dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Questo, nel testo attualmente vigente, prevede che le entrate dell'Agenzia siano costituite da: **dotazioni finanziarie e contributi ordinari** di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 (lettera *a*) del comma 2); **corrispettivi per i servizi** prestati a soggetti pubblici o privati (lettera *b*)); **proventi** derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia (lettera *c*)); **altri proventi patrimoniali e di gestione** (lettera *d*)); **contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali**, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione (lettera *e*)); **proventi delle sanzioni** irrogate dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS (cioè il decreto legislativo n. 138 del 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di cybersicurezza), dal decreto-legge perimetro (cioè il decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di definizione del perimetro di sicurezza nazionale

cibernetica) e dal codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e relative disposizioni attuative (lettera *f*)); **ogni altra eventuale entrata** (lettera *g*)).

La disposizione in commento interviene sulla lettera *f*), prevedendo che all'Agenzia **affluiscano i proventi di tutte le sanzioni irrogate** dell'Agenzia nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge **e non solo quelle legate alle funzioni derivanti dalle specifiche fonti legislative sopra richiamate**. Questo per ricomprendere nei proventi, evidentemente, anche quelli derivanti dai procedimenti sanzionatori previsti dal provvedimento in commento, alla sezione V del Capo II (articoli da 19 a 25; per approfondimenti si rinvia alle relative schede di lettura).

Articolo 33 ***(Integrazione della composizione del Comitato Fintech)***

L'articolo 33 integra la composizione del **Comitato Fintech** prevedendo l'inclusione tra i membri permanenti del comitato, anche dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale**.

A tal fine è modificato l'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge n.34 del 2019.

Il comma 2-*octies* del decreto-legge n. 34 del 2019 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato FinTech.

Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità.

I **membri permanenti del Comitato, ai quali si aggiunge**, a seguito della modifica introdotta dal presente articolo, **l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** sono: il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico (oggi Ministro delle Imprese e del *made in Italy*), il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate.

Il Comitato può inoltre invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, ulteriori istituzioni e autorità, nonché associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore della tecno-finanza. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

SEZIONE VIII – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 34
(Protezione dei dati personali e riservatezza)

L'**articolo 34** prescrive il **rispetto** della **normativa** posta a tutela della **protezione dei dati personali** nell'ambito delle attività di coordinamento operativo e informativo, nonché di scambio delle informazioni relative all'impiego di sistemi di IA da parte delle istituzioni.

L'**articolo 34** chiarisce che le diverse attività di **coordinamento operativo** e **informativo** tra le istituzioni coinvolte, nonché gli **scambi di informazioni** regolati da appositi accordi e protocolli d'intesa, previsti dal provvedimento in esame, avvengono, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, in **conformità** alla **normativa** posta a garanzia della **protezione dei dati personali**, nonché nel rispetto dei **principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione**.

Si ricorda che i principi di minimizzazione, necessità e proporzionalità risultano essere fondamentali per garantire un trattamento dei dati lecito, corretto e conforme alla disciplina dettata dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dalle altre fonti normative poste a tutela della protezione dei dati personali.

Nello specifico, il principio di "**minimizzazione dei dati**" impone che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (cfr. art. 5, par. 1, *lett. c*) del GDPR).

In merito al principio di "**necessità del trattamento**" il Considerando n. 40 del GDPR chiarisce che affinché il trattamento dei dati personali possa considerarsi lecito, esso si deve fondare sul consenso dell'interessato ovvero su altra base giuridica legittima, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Peraltro, l'art. 6 ("liceità del trattamento") del GDPR enuclea le ipotesi in cui il trattamento è da considerarsi lecito in quanto necessario per perseguire determinate finalità o assolvere a specifici obblighi di legge. Allo stesso modo, il requisito della necessità è richiesto quando occorre trattare categorie particolari di dati personali ai sensi del successivo art. 9.

Con riferimento, invece, al principio di "**proporzionalità del trattamento**", il Considerando n. 4 stabilisce che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità è, poi, richiamato sia nelle disposizioni in materia di liceità del trattamento di cui all'art. 6, sia nelle

norme che regolano il trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9.

Con riferimento all'impiego di sistemi di IA e tutela dei dati personali, occorre, in primo luogo, richiamare quanto stabilito dal **Considerando n. 10 del Regolamento UE 2024/1689** (cd. "AI act"). Quest'ultimo, in particolare, dispone che tale Regolamento non mira a pregiudicare l'applicazione del vigente diritto dell'Unione che disciplina il trattamento dei dati personali (cfr. regolamenti (UE) 2016/679 e 2018/1725, nonché direttiva (UE) 2016/680), inclusi i compiti e i poteri delle autorità di controllo indipendenti competenti a monitorare la conformità con tali strumenti. Inoltre, l'**art. 2 del Reg. UE 2024/1689**, inerente all'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento, dispone che il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, della vita privata e della riservatezza delle comunicazioni si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Il regolamento UE 2024/1689 lascia impregiudicati il regolamento UE 2016/679 e UE 2018/1725 o la direttiva 2002/58/CE o UE 2016/680, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 10, par. 5 (casi in cui i fornitori di sistemi IA possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali), e l'art. 59 (trattamento di dati raccolti per altre finalità che possono essere impiegati anche nello spazio di sperimentazione innovativa per l'IA) del medesimo AI act.

Con riguardo al **rapporto tra la disciplina degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e la tutela dei dati personali**, l'**art. 57 del Regolamento IA**, par. 10 prescrive che le autorità nazionali competenti garantiscono il coinvolgimento, all'interno dello spazio di sperimentazione, delle autorità nazionali per il trattamento dei dati personali, nei limiti dei loro compiti e poteri, qualora i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali. L'**art. 59**, invece, dispone che nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA, i dati personali legalmente raccolti per altre finalità possono essere trattati unicamente ai fini dello sviluppo, dell'addestramento e delle prove di determinati sistemi di IA nello spazio di sperimentazione quando sono soddisfatte tutte le condizioni individuate dalla stessa norma (tra cui vi rientrano: lo sviluppo dei sistemi di IA deve essere teso a salvaguardare un interesse pubblico rilevante; deve essere presente un meccanismo di monitoraggio per individuare eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati; non si possono condividere i dati personali creati nello spazio di sperimentazione al di fuori del predetto spazio; deve essere previsto un meccanismo di protezione dei dati attraverso misure tecniche e organizzative adeguate; deve essere assicurato rispetto delle misure di cancellazione e di conservazione).

**CAPO III – INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I PERCORSI
FORMATIVI, LE PROFESSIONI, IL LAVORO, LA SANITÀ E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

Articolo 35

(Formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale)

L'**articolo 35** disciplina l'introduzione dell'intelligenza artificiale nel sistema scolastico.

Il **comma 1** prevede che le istituzioni scolastiche, in coerenza con le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, possono promuovere attività formative sull'intelligenza artificiale (IA) per sviluppare le conoscenze, le competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso responsabile e consapevole dell'IA e alle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.

Il **comma 2** stabilisce l'attivazione di moduli formativi volti al potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM) mediante l'utilizzo degli strumenti dell'IA nella didattica al fine di favorire la creatività, l'innovazione e la capacità di trovare soluzioni. I moduli formativi possono svolgersi anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il **comma 3** dispone, conseguentemente, l'aggiornamento delle Linee guida per le discipline STEM per favorire l'integrazione dell'IA nelle discipline STEAM.

Il **comma 4** attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di contribuire all'analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze emergenti connesse alle discipline STEAM e all'IA.

Il **comma 5** prevede il rafforzamento delle attività di orientamento verso i percorsi STEAM, l'IA e le tecnologie emergenti.

Il **comma 6** stabilisce l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei ai fini dell'introduzione dell'IA nei curricula scolastici.

L'**articolo 35**, costituito da **6 commi**, reca norme sulla formazione degli studenti in materia di intelligenza artificiale (IA).

Il **comma 1** dispone che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possono promuovere, in coerenza con le [Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica](#), adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e nell'ambito della propria autonomia, **attività formative sull'IA**.

Tali attività tengono conto della rapida evoluzione tecnologica dell'Intelligenza artificiale e si svolgono in coerenza con gli obiettivi dell'**educazione alla cittadinanza digitale**, che costituisce uno dei nuclei concettuali che caratterizzano l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla [legge 20 agosto 2019, n. 92](#), al fine di sviluppare, sin dal primo ciclo di istruzione, le conoscenze, le competenze e l'approccio critico degli studenti in relazione all'uso responsabile e consapevole dell'IA e alle sue implicazioni etiche, sociali e civiche.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'articolo in esame dà attuazione all'articolo 24, comma 2, lettera g), della [legge n. 132 del 2025](#), il quale, tra i principi e i criteri direttivi specifici, prevede il potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta, da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline. La medesima relazione illustrativa precisa che la **sfida dell'intelligenza artificiale**, se affrontata con responsabilità e lungimiranza, può costituire **un'opportunità formativa di rilievo**. Tale opportunità può essere pienamente valorizzata nella misura in cui la scuola continui a perseguire la propria missione educativa, orientata allo sviluppo della consapevolezza, del pensiero critico e della cittadinanza attiva.

La **relazione tecnica** evidenzia, inoltre, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a integrare la riflessione sull'intelligenza artificiale nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione prosegue affermando che l'insegnamento dell'educazione civica è caratterizzato da **un approccio trasversale a tutte le discipline** ed è affidato alla responsabilità collegiale di tutti i docenti della classe. A tale insegnamento sono dedicate **33 ore annuali** nell'ambito del monte ore complessivo già previsto dagli ordinamenti vigenti.

• *L'insegnamento dell'educazione civica a scuola*

Giova, per maggiore chiarezza, riepilogare l'*iter* normativo concernente la reintroduzione dell'insegnamento dell'educazione civica quale disciplina trasversale obbligatoria nell'ordinamento scolastico, nonché il successivo procedimento di adozione delle linee guida in materia.

Si ricorda che l'insegnamento dell'[educazione civica](#) è stato re-introdotto dalla [legge 20 agosto 2019, n. 92](#), a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, con l'obiettivo di sviluppare negli studenti la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.

Tale insegnamento contribuisce alla formazione di cittadini responsabili e attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, economica e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei

doveri. La legge sopracitata stabilisce che tutte le istituzioni scolastiche introducono l'educazione civica nel curriculum di istituto, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L'insegnamento dell'educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, secondo quanto previsto dal [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), e dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122](#).

L'**articolo 3** della legge 20 agosto 2019 n. 92 dispone che con decreto ministeriale sono definite le **linee guida** per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo **sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento**, in coerenza con le [Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione](#), nonché con il documento [Indicazioni nazionali e nuovi scenari](#) e con le Indicazioni nazionali per i licei e le [linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti](#), assumendo a riferimento le seguenti tematiche: **la Costituzione**, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; **storia della bandiera e dell'inno nazionale**; **l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile**, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; **l'educazione alla cittadinanza digitale**; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al **diritto del lavoro**; **educazione ambientale**, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; **l'educazione alla legalità** e al contrasto delle mafie; **l'educazione al rispetto** e alla **valorizzazione del patrimonio culturale** e dei beni pubblici comuni; la formazione di base in materia di **protezione civile**; **l'educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale**, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile; le conoscenze di base in materia di **sicurezza nei luoghi di lavoro**. Sono altresì promosse **l'educazione stradale**, **l'educazione alla salute** e al benessere, **l'educazione al volontariato** e alla **cittadinanza attiva e solidale** e **l'educazione finanziaria**.

L'insegnamento dell'educazione civica prevede specifiche iniziative di formazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 6 e promuove il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia, ai sensi dell'articolo 7, anche attraverso l'integrazione del Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#). L'insegnamento dell'educazione civica è integrato con **esperienze extra-scolastiche**, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

In tale prospettiva, la legge, ai sensi dell'articolo 9, ha previsto l'istituzione di un **Albo delle buone pratiche di educazione civica** nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione

civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.

Le linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica

Per quanto concerne le linee guida, si ricorda che, in attuazione della legge 20 agosto 2019, articolo 3, l'allora Ministro dell'istruzione del merito e della ricerca con il [decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35](#) ha adottato, in via di prima applicazione, le [linee guida](#) dedicate all'**insegnamento dell'educazione civica**.

Successivamente, con il [decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024](#) sono state adottate le nuove [linee guida](#) entrate in vigore a partire dall'**anno scolastico 2024/2025**, con le quali sono stati definiti i principi e i nuclei fondanti, nonché i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento a livello nazionale per tutti i gradi di istruzione. Esse costituiscono il quadro di riferimento nazionale per la progettazione curricolare e per la definizione dei traguardi di competenza delle istituzioni scolastiche.

Le nuove Linee guida si configurano quale **strumento di orientamento** e supporto per le istituzioni scolastiche e per il personale docente, anche in relazione alle principali emergenze educative e sociali che interessano le giovani generazioni. Tra queste rientrano, in particolare, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la violenza di genere, le dipendenze digitali, l'aumento dell'incidentalità stradale, l'uso di sostanze stupefacenti, nonché le tematiche connesse alla salute, al benessere della persona, all'educazione alimentare e alla pratica sportiva.

Le Linee guida individuano **tre nuclei concettuali** fondamentali attorno ai quali sviluppare il curricolo di Educazione civica: **Costituzione, Sviluppo economico e sostenibilità e Cittadinanza digitale**.

Con riferimento al primo nucleo, “**Costituzione**”, le linee guida mirano innanzitutto a favorire e sviluppare nelle istituzioni scolastiche la **conoscenza della Costituzione italiana** – riconoscendola non solo come norma cardine dell'ordinamento, ma anche come riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese – nonché delle istituzioni dell'Unione Europea. La conoscenza della Costituzione nelle sue dimensioni storiche, giuridiche, valoriali, rappresenta il fondamento del curricolo di educazione civica.

Le nuove linee guida, sottolineano non solo la centralità dei diritti, ma anche dei doveri verso la collettività, che l'articolo 2 della Carta costituzionale definisce come doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

In tale quadro si inserisce anche la **valorizzazione della cultura del lavoro e dell'iniziativa economica privata**, in coerenza con i principi costituzionali che riconoscono il lavoro quale fondamento della Repubblica. Tali profili confluiscono nel secondo nucleo concettuale, dedicato allo “**sviluppo economico e alla sostenibilità**”. Le linee guida promuovono la diffusione della cultura d'impresa e dell'autoimprenditorialità al fine di rafforzare nelle studentesse e negli studenti conoscenze e competenze utili all'orientamento e all'inserimento

nel mondo del lavoro. Lo sviluppo economico deve essere coerente con la tutela della sicurezza, della salute, della dignità e della qualità della vita delle persone, della natura, anche con riguardo alle specie animali e alla biodiversità, e più in generale con la protezione dell'ambiente. Nell'ambito di tale nucleo assumono rilievo anche l'educazione alimentare, finalizzata alla promozione di corretti stili di vita e del benessere psicofisico, nonché i percorsi educativi rivolti alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze, comprese quelle derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti, dal consumo di alcol e tabacco, dal doping, dall'utilizzo patologico del *web*, dal *gaming* e dal gioco d'azzardo. Vi rientrano altresì l'educazione finanziaria e assicurativa, la tutela del risparmio e la pianificazione previdenziale, anche con riferimento alle opportunità e ai rischi connessi all'impiego delle tecnologie digitali nella gestione delle risorse economiche.

Il terzo nucleo concettuale riguarda la “**cittadinanza digitale**”, intesa come capacità di utilizzare le tecnologie digitali in modo consapevole, critico, responsabile e sicuro. La normativa primaria, ai sensi dell'[articolo 5](#) della legge 92 del 2019 più volte citata, individua, in particolare, alcuni nuclei fondamentali relativi alla capacità di valutare criticamente l'affidabilità delle informazioni e delle fonti digitali, all'utilizzo consapevole delle tecnologie di comunicazione, alla partecipazione al dibattito pubblico attraverso strumenti digitali, alla conoscenza delle regole di comportamento negli ambienti *online*, nonché alla gestione dell'identità digitale, della reputazione e dei dati personali, includendo altresì la consapevolezza dei rischi connessi all'uso delle tecnologie e dei fenomeni di cyberbullismo. Le linee guida, in attuazione di tali previsioni, sviluppano e dettagliano tali competenze in chiave didattica e operativa, ampliandone la portata attraverso riferimenti alla cittadinanza attiva digitale, all'educazione ai media, alla tutela del benessere digitale e alla dimensione etica e inclusiva della comunicazione in rete, al fine di promuovere un approccio consapevole, responsabile e critico all'uso delle tecnologie digitali.

Le Linee guida propongono un **approccio sistematico e trasversale** per la progettazione, valutazione e promozione dei valori e delle competenze di educazione civica. Il richiamo al principio della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione civica si rende necessario anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili ad una singola disciplina e neppure ad ambiti disciplinari delimitati.

L'insegnamento dell'educazione civica è quindi finalizzato a promuovere il riconoscimento e l'interiorizzazione dei valori costituzionali favorendo l'adozione di comportamenti improntati al rispetto delle regole, al dialogo, alla partecipazione responsabile e alla convivenza democratica. In tale prospettiva, esso contribuisce allo sviluppo di un pensiero critico, autonomo e costruttivo, attraverso un percorso formativo che coinvolge la persona nella sua dimensione integrale e che si sviluppa fin dalla prima infanzia, in una logica di apprendimento permanente.

Come ricordato nella **relazione illustrativa** l'intervento mira a promuovere la **consapevolezza delle implicazioni civiche dell'intelligenza artificiale**, con particolare riguardo alla **tutela dei diritti fondamentali**, alla **protezione dei dati**

personali, ai **principi di equità e non discriminazione**, nonché alla partecipazione informata e responsabile alla vita sociale e democratica.

Il successivo **comma 2** della disposizione in commento statuisce che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), promuovono, all'interno dei curricula, **moduli formativi** volti al **potenziamento delle competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, matematiche e artistiche (STEAM)**, mediante l'utilizzo degli strumenti dell'intelligenza artificiale nella didattica al fine di favorire la creatività, l'innovazione e la capacità di trovare soluzioni. La norma prosegue affermando che la promozione di tali moduli formativi può svolgersi anche attraverso i **percorsi di formazione scuola-lavoro** di cui all'articolo 1, comma 784-*octies*, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

Con particolare riferimento alla promozione di moduli formativi volti al potenziamento delle competenze STEAM, la **relazione illustrativa** ricorda che l'**integrazione degli strumenti di intelligenza artificiale** nella didattica è orientata a incentivare **creatività, innovazione e capacità di risoluzione dei problemi**, nonché a favorire l'acquisizione di competenze spendibili nei settori dell'innovazione digitale. La previsione valorizza l'interdisciplinarietà propria dell'approccio STEAM, promuovendo la connessione tra saperi scientifici e dimensione espressiva, creativa e progettuale.

La **relazione tecnica** evidenzia che la disposizione si inserisce nel quadro delle misure previste dall'articolo 1, commi 548–554, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in attuazione del PNRR, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, nei limiti delle risorse previste per i singoli interventi, nonché dei fondi strutturali per l'istruzione 2021–2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• *Le discipline "STEM"*

Le discipline denominate “**STEM**”, dall'acronimo inglese di *Science, Technology, Engineering, Mathematics*, comprendono l'insieme delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Più recentemente, la Commissione europea ha promosso l'adozione dell'[approccio STEAM](#) (*Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics*), evidenziando l'opportunità di integrare le discipline artistiche (*arts*), umanistiche e sociali nei percorsi STEM, in particolare nell'istruzione superiore, al fine di favorire un apprendimento multidisciplinare e l'interconnessione tra i saperi. Le Linee guida per le discipline STEM adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito richiamano tale orientamento europeo, pur mantenendo la denominazione STEM per il quadro normativo nazionale.

L'acronimo si è diffuso negli Stati Uniti a partire dagli anni 2000 per indicare un gruppo di discipline ritenute necessarie allo sviluppo di conoscenze e competenze scientifico-tecnologiche richieste dal sistema economico e dal mercato del lavoro. Nell'ambito del dibattito sulle interconnessioni tra istruzione, in particolare universitaria, e occupazione, è emerso, anche sulla base dei risultati delle principali indagini internazionali sugli apprendimenti, un elevato numero di studenti con competenze insufficienti nelle discipline scientifiche, con conseguenti ripercussioni sulla competitività del mercato del lavoro e sullo sviluppo economico. Gli esiti di questi studi spinsero i governi di diversi Paesi a ricercare soluzioni per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento delle discipline scientifiche e tecnologiche, sia incentivando l'iscrizione degli studenti a percorsi post-secondari attinenti alle STEM, sia individuando le modalità più efficaci e stimolanti per l'insegnamento di queste discipline.

Con particolare riferimento al **sistema scolastico italiano**, l'introduzione e il rafforzamento delle **discipline STEM** costituiscono una delle principali riforme previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con l'obiettivo di sviluppare negli studenti competenze scientifiche, matematiche, tecnologiche e digitali necessarie per affrontare le sfide dell'innovazione e della trasformazione digitale. In particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", individua tra gli obiettivi strategici il **potenziamento delle competenze STEM e digitali** degli studenti di tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché la riduzione dei divari di genere nell'accesso ai percorsi scientifici e tecnologici.

La [legge 197 del 29 dicembre 2022](#) (legge di bilancio per l'anno 2023), in attuazione delle previsioni del PNRR, ha previsto all'articolo 1 comma 552, lett. a) l'adozione di specifiche **linee guida** finalizzate all'introduzione nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia, azioni dedicate a rafforzare nei curricula **lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali** legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative.

Il comma 552 attribuisce al Ministero dell'Istruzione e del Merito il compito di definire indirizzi metodologici e organizzativi per l'insegnamento delle discipline STEM, in coerenza con gli obiettivi fissati dal PNRR. In attuazione della sopracitata disposizione normativa, il Ministero dell'Istruzione e del merito ha adottato il [Decreto Ministeriale n. 184 del 15 settembre 2023](#) recante le **[Linee guida per le discipline STEM](#)**

Le linee guida pongono particolare attenzione all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, alla laboratorialità, al *problem solving*, al *coding*, alla robotica educativa, all'intelligenza artificiale, al pensiero computazionale e alla didattica orientativa, con l'obiettivo di sviluppare competenze trasversali e favorire una partecipazione equilibrata di ragazze e ragazzi ai percorsi scientifici.

A seguito dell'adozione delle linee guida, il Ministero ha emanato la [Nota prot. n. 4588 del 24 ottobre 2023](#), avente ad oggetto la trasmissione alle istituzioni scolastiche del Decreto Ministeriale n. 184 del 2023 e delle relative Linee guida.

Un ulteriore sviluppo normativo si è avuto con la [legge 24 novembre 2023, n. 187](#), che ha istituito la "**Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)**", da celebrarsi annualmente dal 4 all'11 febbraio. L'[articolo 2](#) della predetta legge stabilisce che la Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito delle discipline scientifiche, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** del citato articolo 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale perseguono le seguenti **finalità**:

a) attivare percorsi stabili di **orientamento post-scolastico** che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;

b) valorizzare e consolidare le **esperienze nell'ambito delle discipline STEM** nel curriculum dello studente;

c) promuovere **campagne di sensibilizzazione** allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

d) **supportare la didattica**, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

e) promuovere **corsi di formazione** con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;

f) valorizzare gli **strumenti di collaborazione** tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

g) **sostenere iniziative**, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;

h) promuovere l'organizzazione di **incontri, giornate di orientamento e altre attività similari** per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

i) promuovere **percorsi di studio, formazione o ricerca** nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

l) attivare **percorsi formativi** per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

m) promuovere iniziative finalizzate **all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico**.

Per il perseguimento delle predette finalità, ai sensi del comma 3, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, di cui all'[articolo 19](#), comma 3, del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#) è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

La legge di bilancio per l'anno 2025, [legge n. 207 del 2024](#), articolo 1, comma 575 ha previsto **l'incremento delle risorse del predetto fondo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**. Il Fondo è appostato al capito 2108 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2026 si è tenuta la [III edizione](#) della settimana nazionale delle discipline STEM.

È utile infine, per maggiore chiarezza, ripercorrere le principali tappe normative relative all'introduzione e alla disciplina dei percorsi di formazione scuola-lavoro nell'ordinamento italiano.

• *I percorsi di formazione scuola-lavoro*

Gli attuali **percorsi di formazione scuola-lavoro** traggono origine dai **percorsi di alternanza scuola-lavoro**, introdotti nell'ordinamento scolastico italiano dal [decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77](#), emanato in attuazione della [legge delega 28 marzo 2003, n. 53](#), (c.d. **riforma Moratti**) con l'obiettivo di realizzare modalità di apprendimento flessibili e integrate tra formazione in aula ed esperienza pratica in contesti lavorativi. L'alternanza è stata concepita come metodologia didattica finalizzata a consentire agli studenti, tra i 15 e i 18 anni, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro agevolando l'orientamento delle scelte formative e professionali, attraverso la collaborazione tra istituzioni scolastiche, imprese, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, ordini professionali e soggetti del terzo settore. Essi sono divenuti obbligatori con l'articolo 1, comma 33 della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (cosiddetta "Buona Scuola"), che ha previsto lo svolgimento dei [percorsi formativi](#) per tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo un monte ore minimo di 400 ore nel triennio per gli istituti tecnici e professionali e di 200 ore per i licei. La medesima legge, ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, ha stabilito l'adozione ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), di un Regolamento con cui definire la [Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro](#) (articolo 1, comma 37), nonché l'istituzione del **Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro** presso le Camere di commercio rafforzando il raccordo tra sistema educativo e sistema produttivo (articolo 1, comma 41). Con il [decreto ministeriale 3 novembre 2017, n. 195](#) è stato adottato il regolamento che definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei predetti percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Successivamente, [il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61](#), nell'ambito della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, ha previsto, all'articolo 7 l'istituzione della Rete nazionale delle scuole professionali, finalizzata al coordinamento delle attività di innovazione, al raccordo con il mondo del lavoro, all'aggiornamento degli indirizzi di studio e dei profili di uscita e al sostegno della transizione dalla scuola al lavoro, anche attraverso la diffusione del sistema duale realizzato mediante l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato.

Un ulteriore intervento di revisione è stato introdotto dall'articolo 1, **commi da 784 a 787**, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), che ha modificato la denominazione dell'istituto in “**Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**” (PCTO), ridefinendone finalità e durata. La riforma ha inteso superare una concezione prevalentemente orientata all'esperienza lavorativa, valorizzando invece lo sviluppo delle **competenze trasversali, dell'orientamento personale e professionale** e della capacità di collegare gli apprendimenti scolastici alle realtà sociali, culturali ed economiche del territorio. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ai sensi del comma 784, il monte ore minimo è stato rideterminato in almeno 210 ore nel triennio degli istituti professionali, 150 ore negli istituti tecnici e 90 ore nei licei.

Con il [decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774](#), ai sensi del comma 785, sono state adottate le [Linee guida](#) dei PCTO, che ne hanno definito il quadro pedagogico e organizzativo, ponendo particolare attenzione alla personalizzazione dei percorsi, alla centralità dello studente, all'orientamento e alla certificazione delle competenze acquisite.

Negli anni successivi il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei PCTO, in particolare con il [decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48](#). Tale provvedimento ha introdotto i commi 784-bis, 784-ter e 784-quater dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, disciplinando, rispettivamente, la progettazione dei percorsi, il monitoraggio qualitativo degli stessi e gli obblighi dei soggetti ospitanti in materia di valutazione dei rischi e tutela degli studenti.

In particolare, il comma 784-bis ha previsto che la progettazione dei percorsi sia coerente con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio, demandando alle istituzioni scolastiche l'individuazione, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, di un docente coordinatore della progettazione. Il comma 784-ter ha demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di monitoraggio qualitativo dei percorsi. Il decreto in questione è il [D.M. 8 luglio 2025](#).

Il comma 784-quater ha previsto che i soggetti ospitanti iscritti nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro integrino il documento di valutazione dei rischi con una specifica sezione dedicata alle misure di prevenzione e ai dispositivi di protezione individuale destinati agli studenti.

Successivamente, la [legge 13 dicembre 2024, n. 203](#), articolo 31, comma 1 ha inserito il comma 784-quinquies che ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito dell'**Albo delle buone pratiche** dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Parimenti, il successivo comma 784-sexies ha previsto l'istituzione dell'**Osservatorio nazionale** con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La

composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio sono definiti con decreto ministeriale. Il decreto in questione è quello sopracitato adottato l'8 luglio 2025.

Infine, il [decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127](#), articolo 1, comma 6 ha previsto che **a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026**, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati **formazione scuola-lavoro** senza modificarne le finalità educative, l'inserimento nel curriculum scolastico e la durata minima prevista dalla normativa vigente.

In conclusione, tali percorsi, già PCTO e in precedenza alternanza scuola-lavoro, costituiscono parte integrante del curriculum della scuola secondaria di secondo grado e richiedono una **progettazione flessibile e personalizzata**, coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con i bisogni formativi degli studenti e con il contesto socio-economico di riferimento. La progettazione implica la definizione delle competenze da sviluppare, il monitoraggio e la valutazione dell'esperienza, nonché la partecipazione attiva degli studenti. Il percorso può svolgersi in contesti diversi: in aula, in laboratorio, presso aziende, enti pubblici o soggetti del terzo settore, anche all'estero, secondo modalità che includono il *learning by doing* e il *situated learning*.

Fondamentale è il ruolo del **tutor interno**, designato dalla scuola, e del **tutor esterno**, individuato dalla struttura ospitante. Entrambi concorrono alla progettazione, all'accompagnamento, al monitoraggio e alla valutazione dell'esperienza formativa. Le linee guida prevedono inoltre specifiche tutele per la sicurezza e la salute degli studenti, nonché la verifica della qualità e dell'idoneità delle strutture ospitanti.

La **valutazione** dei percorsi si fonda su criteri condivisi e strumenti di osservazione strutturata che permettano di rilevare non solo i risultati ma anche gli atteggiamenti e i comportamenti degli studenti. La **certificazione finale delle competenze**, anche in chiave orientativa, rappresenta un elemento essenziale per valorizzare l'esperienza e favorire la mobilità scolastica, formativa e professionale. Le attività svolte nell'ambito dei PCTO rientrano nel computo delle ore di frequenza e rappresentano requisito per l'**ammissione all'esame di Stato**.

Il **comma 3** della disposizione in commento prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'aggiornamento delle **linee guida per le discipline STEM**, adottate con [decreto del Ministro n. 184 del 15 settembre 2023](#), favorendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle discipline scientifiche e in quelle di ambito artistico (STEAM) per le finalità di cui al precedente comma 2.

Come si evince dalla lettura della **relazione illustrativa**, l'aggiornamento delle linee guida per le discipline STEM risponde all'esigenza di adeguare i riferimenti didattici ai rapidi mutamenti dell'ecosistema digitale e tecnologico, garantendo al contempo continuità e qualità dell'azione educativa.

Dal punto di vista finanziario, la **relazione tecnica** precisa che la disposizione introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'amministrazione interessata provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il successivo **comma 4** stabilisce che nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali contribuisce, per quanto di competenza, all'**analisi dei fabbisogni professionali** e delle **competenze emergenti** connesse alle discipline STEAM e all'intelligenza artificiale, anche ai fini dell'orientamento informato degli studenti e del raccordo con i percorsi di formazione tecnica superiore, professionale e continua.

Sul punto, la **relazione illustrativa** precisa che il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quale finalità quella di rafforzare la capacità del sistema formativo di adeguarsi ai fabbisogni del mercato del lavoro e favorire l'orientamento consapevole degli studenti, senza introdurre nuovi strumenti finanziari o trasferimenti obbligatori. Dal punto di vista finanziario invece, come esplicitato nella **relazione tecnica**, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, adottano **specifiche iniziative di orientamento**, anche nell'ambito della progettazione dei moduli di orientamento formativo, previsti per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui all'articolo 3 del [decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21](#). Tali iniziative sono finalizzate ad accompagnare le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole di percorsi di istruzione e formazione superiore afferenti alle discipline STEAM, nonché a rafforzare le competenze disciplinari e trasversali necessarie per il successo negli studi in tali ambiti e ad accrescere la conoscenza delle applicazioni delle discipline STEAM, incluse quelle connesse all'intelligenza artificiale e alle tecnologie emergenti.

Il comma prosegue disponendo che, per le finalità del presente comma, il Ministero dell'istruzione e del merito assicura la revisione e l'aggiornamento delle [linee guida per l'orientamento](#), adottate con [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022](#).

Si ricorda che l'**articolo 3** citato dal comma in esame prevede che i **percorsi di orientamento** mirano prioritariamente a dare allo studente opportunità di:

a) conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici in diversi campi del sapere, al fine di individuare interessi e predisposizioni specifiche e favorire scelte consapevoli in relazione ad un proprio progetto personale;

b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra questi e le tipologie dei corsi di studio universitari;

c) conoscere anche aree disciplinari, ambiti professionali, settori emergenti che non rientrano direttamente nei curricula scolastici o che non sono adeguatamente conosciuti;

c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)

d) disporre di adeguata documentazione sui percorsi e le sedi di studio, nonché sui servizi agli studenti nella formazione post-secondaria;

e) autovalutare, verificare e consolidare le proprie conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato, a partire almeno dal penultimo anno di scuola secondaria;

f) partecipare a laboratori finalizzati a valorizzare, anche con esperienze sul campo, le discipline tecnico-scientifiche;

g) fare esperienza di momenti significativi di vita universitaria e di misurarsi, con un diverso contesto di studio e di lavoro, anche attraverso iniziative speciali presso università in Italia e in Europa.

I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A partire **dall'anno scolastico 2023/2024**, nelle classi terze, quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado **le attività di orientamento** si svolgono attraverso **moduli curriculari di almeno trenta ore**, integrabili nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Nel primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sono previsti moduli di trenta ore, svolti in orario curricolare o extracurricolare.

Per gli studenti con disabilità certificata sono previsti specifici interventi di orientamento finalizzati a supportare le famiglie nella scelta del percorso formativo.

La norma in commento prosegue affermando che le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti tecnici superiori, mediante apposite convenzioni, collaborano per la realizzazione di attività intese a migliorare la preparazione di studenti universitari che non abbiano superato le verifiche iniziali delle conoscenze richieste per il corso di studi prescelto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270](#).

Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere. I docenti della scuola secondaria possono partecipare alla predisposizione delle prove di accesso all'università, che devono comunque tenere conto dei programmi effettivamente svolti. Inoltre, nelle scuole superiori possono essere organizzati

interventi orientativi da parte di professori universitari, ricercatori, dottori di ricerca e docenti delle istituzioni AFAM.

Infine, il Ministero dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con l'ANVUR, e utilizzando anche i [dati dell'anagrafe degli studenti universitari](#), cura la realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea, assicura agli istituti scolastici e alle amministrazioni scolastiche, nonché alle regioni e agli enti locali interessati, l'accesso ai dati aggregati sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e presenta una relazione annuale sui flussi degli studenti. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti. L'attività di monitoraggio e raccolta dei dati sugli iscritti, sugli studenti universitari e sui laureati è svolta principalmente attraverso l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ([ANS](#)), mentre la loro elaborazione e diffusione statistica avviene tramite il [portale USTAT](#) del MUR.

Le [Linee guida per l'orientamento](#), adottate con il [Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328](#), costituiscono l'attuazione della Riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", prevista nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le Linee guida configurano l'orientamento come un processo sistematico e permanente finalizzato a sostenere gli studenti nella conoscenza di sé, nella valorizzazione delle proprie potenzialità, nell'acquisizione della capacità di assumere decisioni consapevoli e nella costruzione del proprio percorso di istruzione, formazione e lavoro. L'orientamento è considerato parte integrante del processo educativo e didattico e coinvolge progressivamente l'intero percorso scolastico.

Tra le misure previste vi è l'introduzione dei **moduli curriculari di orientamento formativo**, da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). I moduli curriculari di orientamento formativo nelle classi terze, quarte e quinte sono integrati con i percorsi di formazione scuola-lavoro, nonché con le attività di orientamento promosse dal sistema della formazione superiore, e con le azioni orientative degli ITS Academy. I moduli curriculari rappresentano uno strumento essenziale per aiutare gli studenti a fare sintesi unitaria, riflessiva e interdisciplinare della loro esperienza scolastica e formativa, in vista della costruzione *in itinere* del personale progetto di vita culturale e professionale, per sua natura sempre in evoluzione.

Le Linee guida attribuiscono particolare rilevanza alla personalizzazione dei percorsi formativi attraverso [l'E-Portfolio](#), strumento digitale che consente, da un lato, di mettere in evidenza le competenze digitali di ogni studente ed eventualmente accrescerle anche con appositi interventi di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche e formative; dall'altro lato, di valorizzare le competenze acquisite, di avere a disposizione le più importanti prove di una trasformazione di sé, delle relazioni con la cultura, il sociale, gli altri e il mondo esterno, a partire dal mondo del lavoro e del terzo settore

A partire dall'anno scolastico 2023/2024, le Linee guida introducono le figure del **docente tutor** e del docente orientatore per le ultime tre classi della scuola secondaria di secondo grado. Il docente tutor svolge funzioni di accompagnamento personalizzato degli studenti, supportandoli nella predisposizione e nell'aggiornamento dell'E-Portfolio e nella maturazione di scelte consapevoli riguardanti il proprio percorso formativo e professionale.

Il **docente orientatore** ha il compito di gestire, integrare e rendere disponibili dati e informazioni relativi ai percorsi di istruzione, formazione e lavoro, mettendoli a disposizione degli studenti, delle famiglie e dei docenti tutor. Entrambe le figure collaborano alla progettazione e al monitoraggio delle attività di orientamento dell'istituzione scolastica.

Le Linee guida prevedono inoltre che la progettazione e la realizzazione dei percorsi di orientamento si sviluppino attraverso forme di collaborazione con i soggetti presenti nel territorio, attraverso la formazione *ad hoc* dei docenti e attraverso la creazione di una [piattaforma digitale unica per l'orientamento](#).

La **relazione illustrativa** evidenzia che il comma 5 della disposizione in commento rafforza il ruolo dell'orientamento scolastico quale strumento essenziale per accompagnare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado verso scelte consapevoli in materia di percorsi di istruzione e formazione superiore, con particolare riferimento agli ambiti STEAM, in considerazione della crescente rilevanza strategica di tali competenze nei contesti accademici e professionali contemporanei.

La **relazione tecnica** precisa che il comma in esame si inserisce nel solco dei percorsi strutturati di orientamento nelle istituzioni scolastiche già previsti a legislazione vigente. Per l'attuazione di tali percorsi, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal d.P.R. n. 275 del 1999.

Infine, il **comma 6** stabilisce che le indicazioni nazionali di cui all'articolo 13, comma 10, lettera a., del [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89](#), sono aggiornate anche ai fini dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici e dello sviluppo di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, in prospettiva interdisciplinare e trasversale alle discipline del curriculum.

Per la medesima finalità, le Indicazioni nazionali relative al liceo scientifico a indirizzo sportivo, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52](#), nonché al liceo del *Made in Italy*, di cui all'[articolo 18](#) della [legge 27 dicembre 2023, n. 206](#), sono aggiornate con decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 10, lettera a., del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

Come precisato nella **relazione illustrativa**, il comma in esame definisce la cornice normativa per l'aggiornamento delle Indicazioni nazionali per i licei,

prevedendo l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei curricula scolastici, in coerenza con la [legge 23 settembre 2025, n. 132](#), recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non prevede l'introduzione di una ulteriore disciplina sull'intelligenza artificiale, ma si limita a prevederne l'inserimento all'interno degli ambiti disciplinari già previsti dagli ordinamenti vigenti. In tale prospettiva, l'intelligenza artificiale entra nelle diverse discipline, in particolare in quelle dell'area matematico-scientifica, come ambito trasversale di apprendimento e come chiave interpretativa delle discipline e dei relativi contenuti disciplinari.

Per un approfondimento sulle indicazioni nazionali dei percorsi liceali si rinvia al **tema web "i percorsi liceali"**, pubblicato sul portale istituzionale della Camera dei deputati al seguente [link](#).

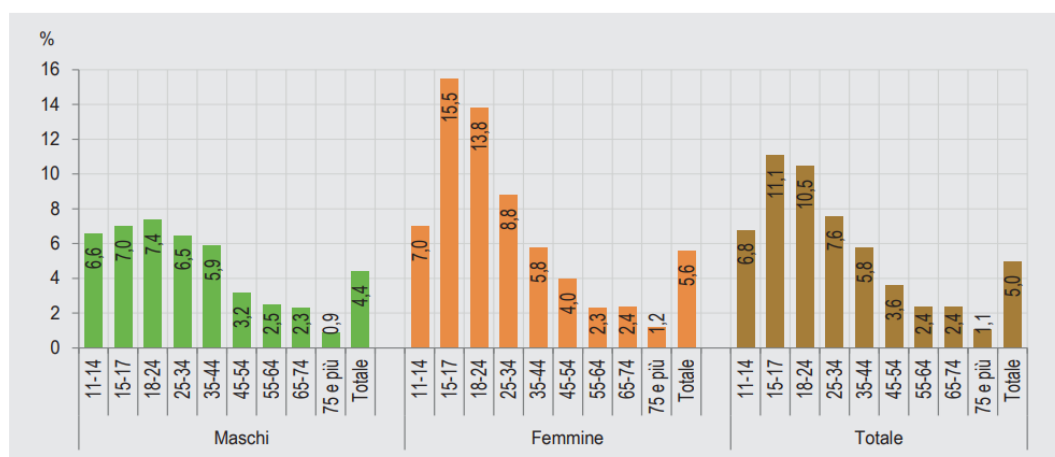
Articolo 36
(Emergenza educativa relativa all'uso dei social e dell'intelligenza artificiale)

L'**articolo 36, comma 1**, prevede l'avvio, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un piano di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali. Il piano di formazione riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in età evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale. Il **comma 2** dispone che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "[PN Scuola e Competenze 2021-2027](#)", nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Come rilevato nel [Rapporto annuale 2026 - La situazione del Paese](#), 3.2.6 *Le criticità nell'uso dei social media*, pp. 152-154, predisposto dall'ISTAT, l'utilizzo dei social media può assumere modalità disfunzionali, caratterizzate da difficoltà di controllo e da ricadute negative sulla vita personale, sociale o lavorativa, fino a possibili forme di dipendenza. Tra i segnali di un "uso problematico", nel 2024 la percezione di avere bisogno di usare i social in misura crescente riguarda il 13,6 per cento degli utenti di 11 anni e più, con valori superiori tra le femmine (14,8 contro il 12,4 per cento dei maschi). Tale comportamento raggiunge il picco tra i 15 e i 17 anni (20,4 per cento tra i maschi, 23,8 tra le femmine). L'uso dei social per dimenticare problemi personali è meno frequente, ma con un marcato divario di genere nelle classi di età più giovani: in complesso, il problema interessa il 5,3 per cento degli utenti, ma aumenta al 16,0 per cento tra le 15-17enni e al 16,2 per cento tra le 18-24enni, valori più che doppi rispetto ai coetanei maschi. Smettere di usare i social è difficile per il 2,9 per cento degli utenti, ma i valori sono più elevati tra i giovanissimi (4,5 per cento tra i 15-17enni, 6,3 tra le coetanee); l'ansia o l'agitazione in caso di disconnessione coinvolge l'1,8 per cento, ma sale tra i 15-17enni (4,5 per cento); infine, le interferenze con studio o lavoro sono segnalate dal 2,2 per cento degli utenti, con valori più elevati nella fascia 15-24 anni (5,7 tra i 15-17enni e 5,2 per cento tra i 18-24enni). Per tutti e cinque i comportamenti si

osserva un andamento comune: la prevalenza è massima tra gli adolescenti e i giovani adulti, con differenze di genere a sfavore delle giovani donne che si attenuano progressivamente nelle età più mature. Un indicatore sintetico di “uso problematico” dei social media evidenzia che nel 2024 il 5,0 per cento degli utenti di Internet di 11 anni e più presenta un profilo di criticità, avendo sperimentato, spesso o molto spesso negli ultimi 12 mesi, due o più comportamenti disfunzionali su cinque tra quelli considerati⁴ (Figura 3.25).

Figura 3.25 Persone di 11 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi con “uso problematico” dei social media per classe di età e sesso. Anno 2024 (valori percentuali)

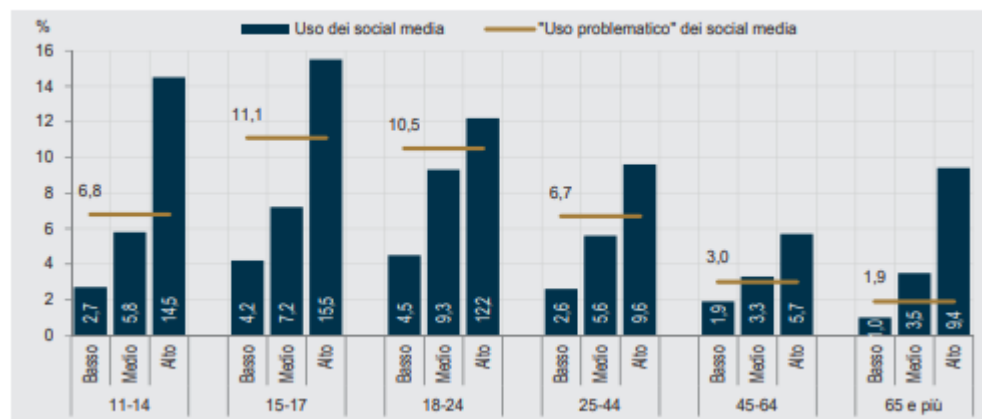


Fonte: Istat, Indagine multiscopo sui cittadini e il tempo libero

Il fenomeno si conferma nettamente più diffuso tra i giovani, con valori che raggiungono l'11,1 per cento tra i 15-17 anni e il 10,5 per cento tra i 18-24 anni. Il divario di genere, a sfavore delle ragazze, è particolarmente accentuato tra i 15-17enni (15,5 contro 7,0 per cento). L'analisi congiunta del livello complessivo di utilizzo dei social media e del loro “uso problematico” mostra una relazione chiara: nel 2024, all'aumentare dell'intensità di uso cresce la quota di utenti che manifesta comportamenti problematici, per tutte le classi di età e in particolare tra i più giovani (Figura 3.26). Del resto, come mostrano alcuni studi, un uso molto frequente dei social è associato, tra gli adolescenti, a livelli più elevati di ansia, stress e insoddisfazione personale. Tuttavia, la direzione della relazione tra l'uso dei social e il benessere psicologico non è chiaramente identificabile: da un lato, potrebbero essere i ragazzi più fragili a usarli maggiormente; dall'altro, potrebbe essere proprio l'uso dei social a contribuire a un peggioramento del benessere emotivo.

⁴ L'indicatore identifica come “uso problematico” dei social media l'avere riferito, negli ultimi dodici mesi, con frequenza “spesso” o “molto spesso”, almeno due dei cinque comportamenti precedentemente descritti e rilevati attraverso la versione italiana della Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS), strumento utilizzato per la misurazione della dipendenza da social media (cfr. Glossario).

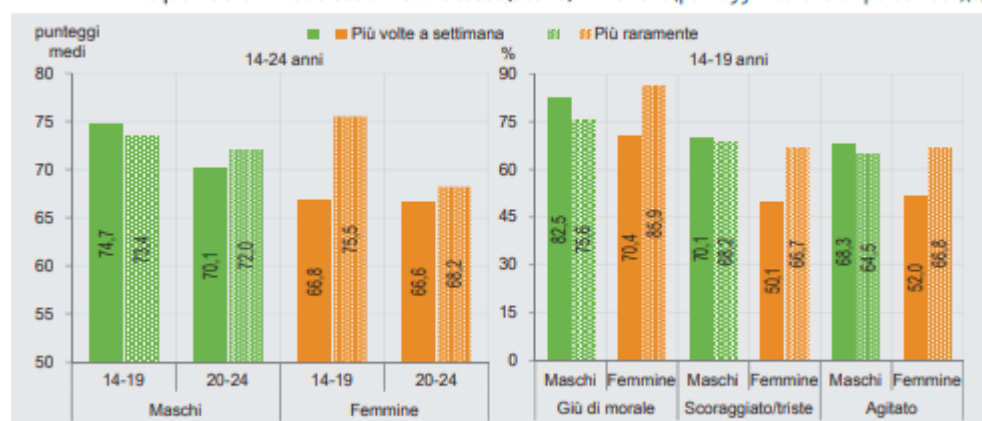
Figura 3.26 Persone di 11 anni e più che hanno utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi per livello complessivo di utilizzo dei social media, "uso problematico" e classe di età. Anno 2024 (valori percentuali)



Fonte: Istat, Indagine multiscopo sui cittadini e il tempo libero

I dati rilevati nel 2023 sembrano confermare l'associazione tra l'uso frequente dei social (si considerano i social media più utilizzati: Twitter, Facebook, Instagram e TikTok) e un indice di benessere psicologico più basso tra i più giovani e, in particolare, tra le ragazze molto giovani. Per i maschi giovani, le variazioni nell'indice di benessere psicologico sono minime, non raggiungendo i due punti di differenza tra chi ne fa uso almeno più volte a settimana e chi ne fa uso più raramente (Figura 3.27, sinistra); per le ragazze tra i 14 e i 19 anni, invece, si osserva un livello di benessere psicologico più basso in presenza di un utilizzo frequente dei social, con un indice che si ferma a 66,8 rispetto al 75,5 delle ragazze che non usano i social o li usano meno frequentemente. Le giovanissime assidue dei social presentano un livello più elevato di disagio psicologico non solo rispetto alle 20-24enni, ma anche rispetto ai coetanei maschi che ne fanno un uso simile (almeno più volte a settimana).

Figura 3.27 Indice di benessere psicologico dei giovani di 14-24 anni per sesso, classe di età e frequenza di utilizzo dei social media (sinistra) e giovani di 14-19 anni che non provano mai alcune sensazioni per tipo, frequenza di utilizzo dei social media e sesso (destra). Anno 2023 (punteggi medi e valori percentuali)(a)



Fonte: Istat, Indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana

(a) L'indice sintetico di benessere psicologico varia tra 0 e 100; punteggi più elevati indicano un livello di benessere maggiore.

Entrando più nello specifico, le ragazze che usano i social più volte a settimana tendono più frequentemente a sentirsi tristi, agitate o giù di morale (Figura 3.27, destra). La quota di ragazze che non provano mai o quasi mai queste sensazioni è sistematicamente più bassa, sia rispetto alle ragazze che non usano i social o li usano meno frequentemente, sia rispetto ai ragazzi con le stesse abitudini, evidenziando una specifica vulnerabilità. Comprendere questi meccanismi è essenziale per investire nell'educazione digitale, favorendo un uso dei social più responsabile, consapevole dei rischi e meno influente sul benessere dei giovani.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvii, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, un piano di formazione, riservato ai docenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato a sostenere, nell'ambito dell'innovazione metodologica nei processi di insegnamento e apprendimento, lo sviluppo di competenze sull'uso dei social media e delle piattaforme digitali. La finalità è quella di fronteggiare l'emergenza educativa connessa all'uso eccessivo e non consapevole dei social media e di prevenire le dipendenze comportamentali degli studenti derivanti dall'utilizzo non corretto di piattaforme digitali di comunicazione e di condivisione di contenuti multimediali, nonché di ambienti relazionali basati su sistemi di intelligenza artificiale.

Il piano di formazione riguarda anche la realizzazione, nell'ambito dell'autonomia scolastica e del piano triennale dell'offerta formativa, di interventi educativi destinati agli alunni e agli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie, volti a contenere l'impatto dell'uso dei social media sul benessere integrale della persona in età evolutiva e a tutelare i minori nello spazio digitale.

Si ricorda, in proposito, che, in base alla L. 107/2015, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) gli esiti della verifica. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche relative alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica, più dettagliatamente indicate dall'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 93/2013 (L. n. 119/2013). Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel [Portale unico dei dati della scuola](#). Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021–2027", nel limite di 100 milioni di euro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.

Il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+, contiene le priorità strategiche del settore istruzione ed ha una durata settennale. Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare qualità, inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, a promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione inclusiva e di qualità, anche mediante lo sviluppo di infrastrutture, a potenziare l'apprendimento permanente. Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue:

oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;

circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il PN 21 – 27 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai CPIA di tutto il territorio nazionale.

È articolato in quattro priorità:

"Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)", punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.

"Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)", si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza.

“Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)”, rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.

“Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)”, finalizzato a supportare la gestione del programma.

La RT specifica che gli interventi previsti sono riconducibili alle linee di finanziamento già programmate. Gli interventi di formazione del Piano previsto dalla norma sono strettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione europea in materia di istruzione. Infatti, il Piano Nazionale “Scuola e competenze” 2021 -2027 e, in particolare, l’Obiettivo ESO4.6.A.2 mirano al rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l’arco della vita. Uno degli ambiti principali del PN “Scuola e competenze 2021-2027” è quello di fornire un contributo dell’OP 4 all’OP 1, Un’Europa più intelligente, per promuovere la c.d. Transizione digitale e in coerenza con le Raccomandazioni dell’UE all’Italia sulla didattica digitale, con una attenzione specifica alle competenze digitali degli studenti (anche favorendo sinergie con il Programma UE Europa Digitale). Nell’ambito della macroazione di rafforzamento delle competenze digitali nella scuola, il PN prevede espressamente lo svolgimento di attività formative lungo tutto l’arco scolastico, dalla scuola dell’infanzia al secondo ciclo, rivolte agli studenti, alle famiglie e ai docenti. Per quanto concerne la congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi previsti, prosegue la RT, le risorse del Piano saranno destinate alle scuole di riferimento individuate quali snodi formativi territoriali per l’organizzazione di attività formative per docenti e studenti svolti in rete di scuole. I percorsi di formazione integrati saranno resi fruibili in modalità fisica oppure virtuale o mista, anche di tipo immersivo e residenziale, in particolare per gli aspetti teorico-pratici dell’utilizzo consapevole degli strumenti digitali e di IA. In questo modo si è in grado di coinvolgere un numero elevato di docenti, dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA. Le azioni di formazione prevederanno anche laboratori sul campo con il coinvolgimento degli studenti, mirati a sperimentare l’utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali e di IA all’interno delle classi con attività coerenti con il curriculum di istituto. Pertanto, le risorse stanziate per il Piano, pienamente coerenti con la programmazione europea, sono congrue anche in relazione alle metodologie e agli strumenti che saranno utilizzati per raggiungere tutta la popolazione scolastica e i docenti, atti anche a garantire la copertura totale degli interventi senza ulteriori oneri per le scuole.

Articolo 37
(Formazione dei docenti e degli studenti in materia di intelligenza artificiale)

L'**articolo 37, comma 1**, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle modalità con le quali è erogata la formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Il **comma 2** descrive i contenuti della formazione, orientati allo sviluppo di competenze digitali avanzate e alla progettazione di attività didattiche innovative. Il **comma 3** prevede che il medesimo decreto di cui al comma 1 definisca altresì interventi finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale degli studenti, a favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli stessi, a sviluppare negli studenti capacità di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale e a ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali. Il **comma 4** precisa che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, già adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito. Il **comma 5** prevede, inoltre, che gli Uffici scolastici regionali possano promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali - per la partecipazione ai quali, in base al **comma 6**, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati - operanti mediante reti di istituzioni scolastiche del medesimo ambito, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, supporto alla sperimentazione didattica e presidio dei profili connessi alla protezione dei dati e alla tutela dei diritti fondamentali. Il **comma 7** consente alle regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

Come sopra anticipato, il **comma 1** demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione dei criteri e delle

modalità con le quali è erogata la formazione in materia di intelligenza artificiale a favore del personale docente, in ingresso e in servizio, delle istituzioni scolastiche e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'articolo 1, comma 632, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

La disposizione citata ha previsto il potenziamento dell'**istruzione degli adulti**, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine, ha affidato a un **decreto del** Ministro della pubblica istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), sentita la Conferenza unificata, la **riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali** funzionanti presso le istituzioni scolastiche. In attuazione di tale previsione è stato emanato il Decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 (*Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali*). Le strutture sono state riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di **autonomia amministrativa, organizzativa e didattica**, nonché di un proprio **organico** da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

La formazione è volta, in particolare, a promuovere la conoscenza dei sistemi di intelligenza artificiale, delle tecniche per identificare e mitigare i rischi e le distorsioni, al fine di favorirne un uso consapevole, responsabile ed etico, in una dimensione antropocentrica.

Il **comma 2** descrive i contenuti della formazione, i quali sono orientati a:

a) sviluppare competenze digitali avanzate con particolare attenzione alla valutazione critica delle informazioni digitali, alla sicurezza, alla tutela della privacy e dell'identità digitale, all'interoperabilità dei dati e all'adozione di pratiche digitali sostenibili, in coerenza con il quadro europeo delle competenze digitali;

b) favorire la progettazione di attività didattiche innovative, anche mediante l'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di insegnamento e apprendimento, nonché di sistemi di valutazione di competenze multiple e interconnesse e di certificazione.

La RT evidenzia che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività formative ivi previste sono realizzate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e destinate al Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La disposizione richiamata nella RT ha stabilito che, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro dell'istruzione e del merito), sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Secondo quanto risulta dalla RT, la formazione in materia di intelligenza artificiale si inserisce nel sistema di interventi già previsto dalla Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 del PNRR, Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"⁵, che promuove, attraverso lo stanziamento di 800 milioni di euro, il rafforzamento delle competenze digitali del personale scolastico attraverso un sistema strutturato di formazione continua e l'adozione di quadri di riferimento nazionali per la didattica digitale. I percorsi formativi sono stati strutturati sulla base del quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali, il DigCompEdu, delle 6 aree di competenza: - Coinvolgimento e valorizzazione professionale - Risorse digitali - Pratiche di insegnamento e apprendimento - Valutazione dell'apprendimento - Valorizzazione delle potenzialità degli studenti - Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Nello specifico, sono stati erogati: - 131.181 percorsi formativi svolti sulle tematiche della trasformazione digitale nella scuola e nella didattica; - 909.454 docenti e personale scolastico formato; - 2.227.996 attestati complessivamente rilasciati dal sistema (il personale scolastico ha svolto, in genere, più percorsi formativi). In aggiunta a tali interventi, previsti dal PNRR, con il decreto ministeriale 10 aprile 2026) è stato avviato anche un piano di formazione specifica per i docenti in materia di intelligenza artificiale, grazie al quale sono stati destinati 100 milioni di euro alle istituzioni scolastiche per la definizione di snodi formativi per la transizione digitale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scuola, per la realizzazione di progetti formativi attraverso percorsi e workshop di formazione e approfondimento e laboratori formativi di ricerca-azione sul campo con l'utilizzo di dispositivi e applicazioni di intelligenza artificiale, anche con il coinvolgimento degli studenti, secondo le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole", adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 agosto 2025, n. 166 (*su cui si veda più avanti*). In particolare, la misura ha interessato: - 146.743 aule trasformate in ambienti di apprendimenti innovativi; - 7.698 laboratori per le professioni digitali realizzati.

In base al **comma 3**, con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti gli interventi finalizzati a:

⁵ In relazione a tale investimento del PNRR si rinvia all'[approfondimento](#) sul sito della Camera.

a) promuovere l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze trasversali connesse all'intelligenza artificiale negli studenti, inclusa la comprensione dei principi di funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dei sistemi algoritmici;

b) favorire un uso etico, responsabile, trasparente e critico delle tecnologie di intelligenza artificiale da parte degli studenti, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della protezione dei dati personali e dei principi di equità e non discriminazione;

c) sviluppare negli studenti capacità di analisi critica delle informazioni generate o elaborate mediante sistemi di intelligenza artificiale, contrastando fenomeni di disinformazione, manipolazione e dipendenza tecnologica;

d) ridurre il divario digitale e garantire pari opportunità di accesso alle competenze emergenti per studenti, con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio socioeconomico o con bisogni educativi speciali.

Il **comma 4** precisa che, fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con [DM n. 166 del 9 agosto 2025](#).

Il **comma 5** prevede che gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l'istituzione di comitati tecnico-etici territoriali - per la partecipazione ai quali, in base al **comma 6**, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati - operanti attraverso la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, con compiti di indirizzo e coordinamento pedagogico, di supporto alla sperimentazione didattica, nonché di protezione dei dati, al fine di:

a) promuovere un monitoraggio sull'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività didattiche innovative rivolte a studenti e adulti;

b) assicurare la formazione continua del personale docente delle istituzioni scolastiche e dei CPIA in materia di utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei sistemi di intelligenza artificiale favorendone la partecipazione effettiva;

c) promuovere l'adeguamento del [Patto educativo di corresponsabilità](#) e del regolamento d'istituto al fine di includervi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico, ispirato ai principi e ai contenuti delle linee guida e del modello di codice etico predisposti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e adattato al contesto scolastico e dei CPIA.

Il **comma 7** consente alle regioni, nell'esercizio della loro competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio, di favorire l'ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla comprensione tecnica dei sistemi di

intelligenza artificiale, al loro utilizzo sicuro e consapevole e alla corretta interpretazione dei risultati degli stessi.

Si segnala, al riguardo, che alcune regioni sono già intervenute in materia. Si vedano, in particolare, la legge regionale della Toscana 9 dicembre 2024, n. 57, articolo 8, la legge regionale della Puglia 14 aprile 2025, n. 4, articoli 8 e 10, la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 2025, n. 14, articolo 14, la legge regionale della Calabria 2 febbraio 2026, n. 4, articolo 3 e la legge regionale della Sardegna 12 marzo 2026, n. 6, articoli 14 e 15.

Articolo 38 ***(Alfabetizzazione degli adulti all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale)***

L'articolo 38 si compone di **quattro commi** e promuove, nell'ambito dell'autonomia dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), l'attivazione di **percorsi di ampliamento dell'offerta formativa finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale (IA)**, disciplinandone finalità, contenuti e modalità di svolgimento, anche mediante metodologie didattiche innovative e strumenti digitali basati sull'IA.

È altresì prevista la possibilità, per i CPIA, di stipulare **accordi** con enti pubblici e privati e di avvalersi dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

L'articolo 38 è costituito da **4 commi**. La disposizione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi enunciati nella [legge 23 settembre 2025, n. 132](#), e, nello specifico, dei principi stabiliti all'[articolo 24](#), comma 2, lettera e), promuove **interventi di alfabetizzazione e formazione degli adulti** in materia di sistemi di **intelligenza artificiale (IA)**.

In particolare, il **comma 1** dispone che i [Centri provinciali per l'istruzione degli adulti](#) (CPIA), nell'ambito della propria autonomia, favoriscono la realizzazione di **percorsi di ampliamento dell'offerta formativa** finalizzati all'alfabetizzazione degli adulti sull'impiego dei sistemi di IA. I percorsi prevedono modalità per l'accertamento delle competenze pregresse in ingresso, nonché criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite al termine degli stessi percorsi, coerenti con le finalità dei CPIA e in conformità alla disciplina dell'ordinamento dell'istruzione degli adulti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263](#), anche al fine di sostenere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Il **comma 2** prevede che tali percorsi sono finalizzati all'**acquisizione**, da parte degli adulti, di **competenze in materia di IA** orientate a un utilizzo consapevole, responsabile ed etico dei relativi sistemi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente in tema di **alfabetizzazione sull'IA**.

Il comma prosegue precisando che, nell'ambito di tali percorsi, i CPIA adottano **metodologie didattiche partecipative**, attività laboratoriali e compiti di realtà, anche mediante l'impiego di piattaforme e strumenti digitali basati su sistemi di intelligenza artificiale, volti a promuovere un

apprendimento più personalizzato, che tiene conto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli studenti adulti.

Il **comma 3** prevede che, a tali fini, i CPIA possono stipulare **accordi o convenzioni** con enti locali o altri soggetti pubblici e privati, nonché con le strutture formative accreditate dalle regioni, in coerenza con i programmi, iniziative e quadri di riferimento in materia di alfabetizzazione e competenze sull'IA promossi o riconosciuti a livello europeo; ciò, al fine di favorire modelli didattici condivisi in materia di intelligenza artificiale, nel rispetto del riparto di competenze tra i soggetti coinvolti. I CPIA possono avvalersi, altresì, dei [Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo](#).

Infine, ai sensi del **comma 4**, per rafforzare il raccordo tra questi percorsi e le politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le regioni, assicura l'integrazione delle competenze acquisite nell'ambito dei CPIA nei sistemi informativi nazionali a supporto dell'orientamento, della certificazione delle competenze e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'interoperabilità con le piattaforme digitali nazionali dedicate alla formazione e alle competenze.

Si ricorda che i **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)** costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno specifico assetto didattico e organizzativo.

Essi sono stati istituiti dall'articolo 1, comma 632, della [legge n. 296 del 2006](#) e disciplinati dal [D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263](#), adottato in attuazione dell'[articolo 64](#), comma 4, lettera f), del [decreto-legge n. 112 del 2008](#).

Il sistema dei CPIA si colloca nel quadro del riordino dell'istruzione degli adulti che ha sostituito il precedente assetto organizzativo, basato sui Centri territoriali permanenti (CTP) per il primo livello e sui corsi serali delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per il secondo livello.

I CPIA offrono percorsi formativi per il conseguimento di titoli di studio e competenze di base e operano in raccordo con enti locali e mondo del lavoro.

Per quanto concerne l'**assetto didattico**, i percorsi di istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 4 del citato dpr sono riorganizzati in:

a) Percorsi di primo livello: tali percorsi sono realizzati dai Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) e sono finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tali percorsi includono inoltre la certificazione delle competenze di base relative all'obbligo di istruzione, secondo quanto previsto dal [D.M. 22 agosto 2007, n. 139](#).

b) Percorsi di secondo livello: tali percorsi sono svolti dalle istituzioni scolastiche competenti, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica.

c) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: tali percorsi sono realizzati dai CPIA e sono rivolti agli adulti stranieri. Essi sono finalizzati al conseguimento di una certificazione attestante una conoscenza della

lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

Possono accedere ai CPIA **gli adulti, italiani e stranieri**, privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché, nei casi previsti dalla normativa, i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Il sistema è regolato dalle **Linee guida adottate con il [decreto interministeriale 12 marzo 2015](#)**, attuative del D.P.R. n. 263 del 2012, le quali definiscono l'assetto organizzativo, didattico e funzionale dei CPIA, con particolare riferimento alla configurazione in rete territoriale, alle modalità di erogazione dei percorsi, agli strumenti di flessibilità didattica, al riconoscimento dei crediti formativi e al Patto formativo individuale. Le Linee guida disciplinano inoltre il raccordo tra CPIA e istituzioni scolastiche di secondo grado per l'erogazione dei percorsi di secondo livello.

I CPIA possono inoltre avvalersi dei **[Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo \(CRRS&S\)](#)**, istituiti presso un CPIA individuato in ciascuna regione, con funzioni di ricerca didattica e organizzativa, sperimentazione, innovazione metodologica e supporto al sistema dell'istruzione degli adulti.

Essi operano a livello regionale e sono di supporto ai CPIA per la progettazione dei percorsi di istruzione di primo e secondo livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Essi concorrono altresì al rafforzamento del raccordo tra CPIA, istituzioni scolastiche, regioni ed enti locali, e contribuiscono al monitoraggio del sistema e alla valutazione dell'efficacia dell'offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi di innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta perseguiti dalla normativa nazionale e dall'assetto ordinamentale dell'istruzione degli adulti.

I predetti Centri si coordinano a livello nazionale mediante la **Rete Nazionale dei CRRS&S**, quale strumento di raccordo tra le esperienze regionali, finalizzato ad assicurare uniformità degli interventi, diffusione delle buone pratiche e coerenza delle attività di ricerca e innovazione sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 38 **dà attuazione** all'articolo 24, comma 2, lettera e), della legge 23 settembre 2025, n. 132, promuovendo **interventi strutturati di alfabetizzazione e formazione degli adulti** in materia di sistemi di IA.

Ora, la **relazione tecnica** precisa che l'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con quanto previsto dal **Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche** di cui all'articolo 9 del **[d.P.R. n. 275 del 1999](#)**, consiste in iniziative coerenti con le finalità istituzionali dei CPIA e definite tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico dei territori di riferimento, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, anche l'eventuale contributo da parte delle regioni e degli enti locali avverrà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attese le loro specifiche competenze istituzionali nell'ambito delle politiche attive per il lavoro.

Articolo 39
(Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano)

L'articolo 39 definisce le **attività del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione**, diretto tra l'altro al reclutamento e alla formazione del personale, anche attraverso l'utilizzo della Scuola nazionale dell'Amministrazione e la collaborazione di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare, per la suddetta finalità, il Ministro per la pubblica amministrazione **(comma 1)**:

- **indirizza e coordina** le politiche di reclutamento, di formazione di base, di formazione continua, di riqualificazione professionale e di alta formazione dei dipendenti pubblici;
- **adotta le misure** volte a sostenere l'introduzione, l'utilizzo e la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, favorendo l'innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione amministrativa e la accelerazione dei procedimenti.

A tal fine si prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione **si avvale** della Scuola nazionale dell'Amministrazione, nonché della collaborazione, previa convenzione, di università, enti di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica **(AFAM) (comma 2)**.

La Relazione tecnica allegata evidenzia che tale previsione di avvalimento della SNA non comporta attività ulteriori rispetto ai compiti istituzionali già affidati alla Scuola (ai sensi del D.Lgs. 178/2009). In particolare, si sottolinea che all'attuazione della disposizione si provvederà nel quadro delle docenze, dei corsi e del personale già a disposizione della Scuola, con una differente modulazione delle risorse, volta a garantire l'operatività della misura, senza necessità di una modifica della dotazione organica della Scuola.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'IA nella PA, si ricorda che il [Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2024-2026](#) – che fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle PA (art. 14-bis del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale CAD) – detta i principi generali per il suo

utilizzo e prevede l'adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale delle [Linee Guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione](#) e delle [Linee Guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione](#), adottate con la [Determinazione n.43/2026](#) e sulle quali è stata aperta una consultazione pubblica terminata l'11 aprile 2026. Dal 18 febbraio al 20 marzo 2025 si è svolta la consultazione pubblica delle [Linee Guida per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione](#), adottate con la [Determinazione n.17/2025](#), il cui iter di adozione è in corso.

Articolo 40
(Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)

L'**articolo 40** dello schema reca norme di tutela del lavoratore relative ai processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale. Il **comma 1** esclude che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, basato su sistemi di intelligenza artificiale, e richiede che la decisione definitiva sia riservata dal datore di lavoro a una persona fisica, la quale deve esercitare un potere effettivo e autonomo. Il **comma 4** stabilisce che il licenziamento intimato in violazione delle suddette prescrizioni è nullo. Il **comma 2** richiama, riguardo all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, il rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e il principio di non discriminazione. Il **comma 3** conferma l'obbligo del datore di lavoro di informare in via preventiva il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e prevede il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati.

Le norme di cui al **presente articolo** fanno riferimento alla definizione di sistema di intelligenza artificiale posta dall'articolo 3, primo comma, punto 1), del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024⁶, secondo la quale esso consiste in “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

Il **comma 1** del **presente articolo** richiama altresì l'articolo 11 della [L. 23 settembre 2025, n. 132](#), il quale ha già posto norme generali sull'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (come sopra definiti⁷) all'interno del mondo del lavoro. In particolare, l'articolo 11 enuncia gli obiettivi che è

⁶ Regolamento “che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)”.

⁷ Cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera a), della suddetta L. n. 132.

possibile perseguire mediante l'impiego della nuova tecnologia – costituiti dal miglioramento delle condizioni di lavoro, dalla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, dall'incremento della qualità delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone –, fa salvi il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità con il diritto dell'Unione europea⁸, e richiama la disciplina vigente, di cui all'articolo 1-bis del [D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152](#), e successive modificazioni, sugli obblighi informativi al lavoratore, da parte del datore di lavoro (pubblico o privato) o del committente (pubblico o privato, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa)⁹, nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati, deputati a fornire indicazioni rilevanti nell'ambito lavoristico (indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori)¹⁰.

Come accennato, anche il **comma 3** del presente **articolo 40** prevede l'obbligo del datore di lavoro di informare in via preventiva il lavoratore dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, richiamando la disciplina di cui al suddetto articolo 1-bis del D.Lgs. n. 152 del 1997, e successive modificazioni. *Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito dei soggetti obbligati, considerato che il **comma 3** in esame fa riferimento esclusivamente al datore di lavoro e non anche al committente.*

*In modo analogo, si consideri l'opportunità di valutare il riferimento esclusivo al datore di lavoro nel **comma 1** del presente **articolo 40**.*

Riguardo alla disciplina dell'Unione europea, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 7, del citato [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), prima dell'installazione o dell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio sul luogo di lavoro¹¹, i datori di lavoro informano i

⁸ Il comma 2 dell'articolo 11 specifica anche che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile e trasparente; il successivo comma 3 afferma che l'intelligenza artificiale “nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell'Unione europea”.

⁹ L'articolo 5, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 152 del 1997 individua alcune fattispecie di rapporto di lavoro escluse dai suddetti obblighi informativi.

¹⁰ Riguardo alle norme sanzionatorie per l'inadempimento di tali obblighi informativi, cfr. l'articolo 4 dello stesso D.Lgs. n. 152 del 1997, e successive modificazioni.

¹¹ Il citato paragrafo 7 fa testualmente riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale – sul luogo di lavoro – ad alto rischio; in quest'ultima categoria rientrano, in linea di massima, tutti i sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavoristico (cfr. *infra* al riguardo). Per i profili

rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del medesimo sistema; tali informazioni sono fornite conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione europea e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il **comma 1** del presente articolo 40 fa salvo quanto previsto dall'**articolo 22** del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016¹². Il **comma 3** fa altresì salvi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del medesimo regolamento.

Questi tre articoli disciplinano, rispettivamente: le informazioni che il titolare del trattamento di dati personali deve fornire all'interessato presso il quale i dati medesimi vengano raccolti, ad esclusione dei casi in cui l'interessato disponga già delle informazioni (articolo 13); il diritto dell'interessato di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardino e, in caso positivo, di ottenere l'accesso ai dati personali e a determinate informazioni (articolo 15); il diritto dell'interessato di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardino o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (articolo 22).

A tale proposito, si osserva che la formula, contenuta al comma 1 dell'articolo 40, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 22" potrebbe richiedere un chiarimento in ordine al rapporto tra la disciplina europea e il divieto previsto dal medesimo comma 1. L'articolo 22 del regolamento europeo contempla infatti, a determinate condizioni, alcune eccezioni al divieto di decisioni unicamente automatizzate. Il testo in esame sembra invece introdurre, in materia lavoristica, una tutela più rigorosa, richiedendo in ogni caso che la decisione definitiva sia riservata a una persona fisica. *Potrebbe pertanto essere opportuno precisare se il divieto nazionale debba trovare applicazione anche nelle ipotesi nelle quali il trattamento automatizzato sarebbe astrattamente consentito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento.*

Ai sensi dell'articolo 6 e dell'allegato III del citato [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio rientrano

sanzionatori relativi alle violazioni del suddetto articolo 26 del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), cfr. l'articolo 99 del medesimo regolamento.

¹² Regolamento "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

quelli concernenti l'occupazione, la gestione dei lavoratori e l'accesso al lavoro autonomo, tra cui i sistemi di intelligenza artificiale destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicare annunci di lavoro mirati, analizzare o filtrare le candidature e valutare i candidati, nonché i sistemi destinati a essere utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni dei rapporti di lavoro, la promozione o cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro. Secondo l'articolo 6, paragrafo 3, un sistema di cui all'allegato III non è tuttavia considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale, purché ricorra almeno una delle condizioni indicate dal medesimo paragrafo; i sistemi di IA di cui all'allegato III sono, in ogni caso, considerati ad alto rischio se effettuano la profilazione di persone fisiche.

In base alla disciplina del medesimo [regolamento \(UE\) 2024/1689](#)¹³, i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio devono essere progettati e sviluppati in modo tale (anche in base alle istruzioni per l'uso) da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente e da consentire ai gestori (*deployers*¹⁴) l'adempimento degli obblighi di assicurare la sorveglianza umana e, nell'ambito di quest'ultima, ove opportuno e proporzionato, di interpretare correttamente l'*output* del sistema. Si ricorda altresì che lo stesso [regolamento \(UE\) 2024/1689](#)¹⁵ specifica che, nella definizione, ivi posta, degli obblighi a carico dei *deployers* per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, restano impregiudicati gli altri obblighi dei *deployers* previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale “e la libertà del *deployer* di organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore”.

¹³ Cfr., in particolare, gli articoli 13, 14, 16 e 26 del suddetto [regolamento \(UE\) 2024/1689](#), nonché il successivo articolo 99 per i profili sanzionatori.

¹⁴ L'articolo 3, primo comma, punto 4), del suddetto [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) definisce “*deployer*” una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, ad eccezione dei casi in cui il sistema sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.

¹⁵ Cfr. il paragrafo 3 del citato articolo 26.

Articolo 41

(Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)

L'**articolo 41** prevede, al **comma 1**, che le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM possono mettere a disposizione professori, ricercatori e tecnologi, sulla base di appositi accordi, per attività di **alfabetizzazione, formazione e divulgazione sull'intelligenza artificiale (IA)**.

Il **comma 2** dispone che la **formazione** sull'uso sicuro e responsabile dell'IA rivolta ai professionisti può essere **organizzata** anche da **ordini professionali e associazioni di categoria**.

Il **comma 3** precisa che si tiene conto della partecipazione di professori, ricercatori e tecnologi a queste attività nell'ambito della **valutazione** della loro **carriera** scientifica.

L'**articolo 41** reca disposizioni relative alla **formazione** in materia di intelligenza artificiale (IA) all'interno del **sistema dell'istruzione superiore e della ricerca**. Le disposizioni in esame sono volte ad attuare principi e criteri direttivi di cui alle lettere e) e f) dell'[articolo 24, comma 2](#), della legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale. Nello specifico, si tratta dei criteri di delega che stabiliscono la previsione di percorsi di **alfabetizzazione e formazione nell'uso dei sistemi di IA**.

Per un approfondimento, si rinvia al relativo [dossier](#) sull'A.S. n. 1146-B, curato dal Servizio Studi.

Dunque, il **comma 1** prevede che le **università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)** promuovano il supporto di professori, ricercatori e tecnologi, nell'ambito di accordi stipulati con pubbliche amministrazioni, imprese o enti senza scopo di lucro, per tali attività, in materia di IA:

- **alfabetizzazione,**
- **formazione e**
- **divulgazione.**

In particolare, le predette attività sono finalizzate alla comprensione del **funzionamento**, degli **impieghi** e dei **limiti** dell'intelligenza artificiale.

Si rammenta che il **sistema italiano dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)** è stato disciplinato dalla [legge 508 del 1999](#), ai sensi della quale, esso comprende: le Accademie di belle arti, l'Accademia

nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. L'elenco completo dei 105 istituti è riportato [sul sito del Ministero dell'università e della ricerca](#).

Le istituzioni AFAM sono **sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca** nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Esse istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali **si accede** con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

Dei 105 istituti statali, il gruppo più numeroso è quello dei 73 [Conservatori di musica pubblici](#), presenti in tutte le regioni: 70 sono Conservatori di musica statali, a cui si aggiungono l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici di Teramo, l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta/*Conservatoire de la Vallée d'Aoste* (promosso dalla Regione autonoma) e la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo, nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti.

Oltre a quest'ultima, le altre 24 [Accademie di Belle Arti statali](#) sono presenti in 15 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

L'[Accademia nazionale di Arte drammatica](#) "Silvio D'Amico" e l'[Accademia nazionale di danza](#) hanno sede a Roma.

I cinque [Istituti Superiori per le Industrie Artistiche \(ISIA\)](#) si trovano a Faenza (RA), Firenze, Roma, Pescara e Urbino.

A fianco degli istituti pubblici, esistono [istituti AFAM privati](#), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

La costituzione di nuovi istituti statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile esclusivamente per legge. Con la [statizzazione AFAM 2022](#) sono stati inseriti nel circuito pubblico 21 istituti di consolidata tradizione, che hanno acquisito il titolo di *Conservatorio* o di *Accademia di Belle Arti* statale.

Soggetti non statali, con consolidata esperienza formativa nel settore AFAM, possono essere autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale, a seguito di valutazione positiva dell'ordinamento didattico da parte del Consiglio Nazionale per l'alta formazione Artistica e Musicale ([CNAM](#)) e della certificazione della qualità della docenza impiegata e dei requisiti di sostenibilità economica e strutturale della sede da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ([ANVUR](#)). Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma dell'autorizzazione.

Per un approfondimento sulle istituzioni AFAM, si rimanda al [tema](#) a esse dedicato nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Gli enti pubblici di ricerca sono **centri istituzionali preposti allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica**, dotati di personalità giuridica e di ampia autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai quali è affidato il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca in specifici campi disciplinari o con riferimento a settori di interesse generale.

In base all'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 218/2016, gli enti pubblici di ricerca sono i seguenti: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; Istituto Italiano di Studi Germanici; Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; Istituto Superiore di Sanità - ISS; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

Per un approfondimento sugli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, si rimanda alla sezione del [tema](#) "Università e ricerca: governance e risorse" nell'apposita sezione del portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 2** prevede che le attività di **alfabetizzazione e formazione** sull'uso sicuro, competente, etico e responsabile dell'IA rivolte ai professionisti, possano essere realizzate da **ordini professionali o associazioni di categoria**, anche in convenzione con le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM.

Infine, il **comma 3** stabilisce che le predette attività, svolte da professori, ricercatori e tecnologi, costituiscono un **elemento di valutazione della carriera scientifica**.

Per quanto riguarda il sistema di **valutazione della carriera scientifica**, si rinvia all'approfondimento relativo all'ANVUR, a commento della scheda di lettura dell'articolo 42 (cfr. *infra*).

Articolo 42

(Integrazione di attività formative nei corsi dell'istruzione superiore e negli ITS Academy)

L'**articolo 42** disciplina l'**integrazione** nei percorsi universitari, nelle istituzioni AFAM e negli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) di **attività formative in materia di intelligenza artificiale**.

Il **comma 1** prevede l'obbligo per università e istituzioni AFAM di promuovere **attività formative** sull'intelligenza artificiale, volte a comprenderne il **funzionamento** tecnico, usarla in modo sicuro e consapevole e interpretarne correttamente i risultati.

Il **comma 2** stabilisce che la formazione sull'IA debba coprire gli aspetti tecnici, giuridici, funzionali, etici e relativi ai diritti fondamentali, differenziando l'**integrazione dei contenuti** in base alle caratteristiche del corso di studio.

Il **comma 3** definisce quali sono i **contenuti minimi** delle predette attività formative e il **comma 4** indica le **modalità** attraverso le quali la formazione potrebbe essere erogata.

Il **comma 5** affida al MUR il **monitoraggio annuale** dell'attuazione delle previsioni di cui ai commi precedenti, e il **comma 6** demanda a un decreto ministeriale, sentita l'ANVUR, la definizione degli **indicatori di monitoraggio**, delle **modalità operative**, dei criteri di **valorizzazione** nelle politiche di incentivazione e delle forme di **partecipazione ai gruppi di lavoro europei**.

Il **comma 7** dispone che gli **ITS Academy**, con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica, promuovono percorsi formativi per sviluppare competenze nell'uso consapevole, responsabile e sicuro dell'intelligenza artificiale.

L'**articolo 42**, composto da sette commi, **disciplina le modalità con cui le università, istituzioni AFAM e gli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) integrano i propri corsi e percorsi formativi con attività di formazione in materia di intelligenza artificiale**. Tali disposizioni sono volte ad attuare principi e criteri direttivi di cui alla lettera i) dell'[articolo 24, comma 2](#) della legge 23 settembre 2025, n. 132.

Per un approfondimento, si rinvia al [dossier](#) sull'A.S. n. 1146-B, curato dal Servizio Studi.

La **relazione illustrativa** afferma che la disposizione si porrebbe continuità con la Riforma 1.5 (Classi di laurea) della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

volta ad assicurare maggiori margini di flessibilità interdisciplinare all'autonomia didattica delle università.

La riforma 1.5 (Classi di laurea) della Missione 4, Componente 1 prevede l'aggiornamento dei *curricula* universitari, riducendo le attuali rigidità del sistema e gli ostacoli alla possibilità di creare percorsi interdisciplinari. L'obiettivo atteso è ampliare le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti.

La misura è composta da due traguardi, M4C1-1 e M4C1-10, entrambi conseguiti, previsti rispettivamente per dicembre 2021 e dicembre 2023. Nel dettaglio, **il traguardo M4C1-1** prevedeva l'entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria aventi il fine di migliorare i risultati scolastici in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati. In attuazione di tale obiettivo, l'[articolo 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) (legge n. 233 del 2021) ha disposto che nell'ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) potesse essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, ha previsto la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.

Il **traguardo M4C1-10** prevedeva invece l'entrata in vigore, ove necessario, delle disposizioni attuative della riforma. La riforma è stata attuata con il [decreto ministeriale 6 giugno 2023, n. 96](#) (Modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei) e con i decreti ministeriali [1648](#) e [1649](#) del 19 dicembre 2023 (relativi rispettivamente alle Classi di laurea e alle Classi di laurea magistrale).

Per ulteriori approfondimenti in merito alle misure del Piano di competenza del MUR, si rinvia al relativo [tema](#) dell'attività parlamentare e alle tabelle di dettaglio, riferite rispettivamente agli [investimenti](#) e alle [riforme](#).

Passando al contenuto delle singole disposizioni, il **comma 1** prevede espressamente che i predetti soggetti, nell'esercizio della propria autonomia didattica, promuovano **attività formative finalizzate**:

- **alla comprensione tecnica** dei sistemi di intelligenza artificiale;
- all'**utilizzo sicuro** e consapevole di tali sistemi;
- alla corretta **interpretazione dei risultati** degli stessi.

Si rammenta in proposito che un “**sistema di IA**” è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali (articolo 3, n. 1), del regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio UE del 2024).

In attuazione del comma 1, il successivo **comma 2** dispone che le attività formative sull'utilizzo dell'IA dovranno approfondirne gli aspetti:

- **tecnici;**
- **giuridici;**
- **funzionali;**
- **etici;**
- relativi alla **tutela dei diritti fondamentali** della persona, connessi all'uso di sistemi di intelligenza artificiale.

In particolare, sul punto, si prevede che:

- a) nei corsi universitari con prevalente profilo scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico, medico e biomedico - dove gli studenti possono già affrontare aspetti tecnici o applicativi dell'intelligenza artificiale - si integrino i profili **etici e giuridici** dei sistemi di IA;
- b) nei corsi universitari con prevalente profilo economico, sociale, giuridico e umanistico e per le istituzioni AFAM, si integrino i profili **tecnici e funzionali** dell'IA.

Il **comma 3** individua i **contenuti minimi obbligatori** della formazione sull'intelligenza artificiale. La norma precisa che tali contenuti devono essere previsti in misura **proporzionata** al tipo di corso e al relativo profilo disciplinare. I contenuti sono i seguenti:

- comprensione dei principi, dei criteri di utilizzo e delle potenzialità di funzionamento;
- conoscenza dei limiti, dei rischi e delle distorsioni o errori;
- capacità di interpretare criticamente gli *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
- consapevolezza delle implicazioni giuridiche, etiche e di responsabilità;
- comprensione del ruolo della sorveglianza umana;
- consapevolezza dei rischi di *cybersicurezza*.

La **relazione illustrativa** precisa che tali contenuti minimi obbligatori sono individuati da un **punto di vista funzionale**, ossia “in termini di risultati di apprendimento attesi dalle attività formative, e non come un elenco di nozioni da trasmettere in modo meramente descrittivo”. Ciò sarebbe coerente con la scelta di lasciare all'autonomia didattica la definizione dei contenuti da calibrare in relazione alle caratteristiche del corso e agli sbocchi professionali previsti. Anche gli strumenti formativi di cui al successivo comma 4, in continuità, sono individuati in maniera flessibile.

Il **comma 4** indica gli **strumenti formativi** con cui le **università e le istituzioni AFAM** devono garantire i risultati di apprendimento elencati dal comma 3, ossia tramite:

- insegnamenti dedicati o moduli interdisciplinari integrati in insegnamenti esistenti;
- attività formative affini o integrative;
- laboratori, tirocini o altre attività formative coerenti con i rispettivi ordinamenti.

Il **comma 5** attribuisce al **Ministero dell'università e della ricerca** il compito di **monitorare annualmente** l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti da parte delle università e delle istituzioni AFAM.

Il monitoraggio si basa sui dati raccolti nell'ambito delle attività nazionali di valutazione della qualità dell'offerta formativa. Si precisa inoltre che le metodologie devono essere coerenti con gli **standard europei**, per garantire compatibilità con il contesto europeo dell'istruzione superiore.

Sul punto, la **relazione illustrativa** precisa che l'attività di monitoraggio è condotta secondo metodologie coerenti con gli [*Standards and Guidelines for Quality Assurance*](#) (ESG) nonché con le attività di collaborazione intergovernativa previste nell'ambito del [*processo di Bologna*](#). La finalità esplicitata dal Governo è duplice: “da un lato, verificare l'effettiva integrazione delle competenze in intelligenza artificiale nei percorsi formativi a livello nazionale; dall'altro, posizionare il sistema universitario italiano come protagonista attivo del dibattito europeo sulle competenze digitali, contribuendo con dati strutturati al confronto internazionale”.

La medesima relazione precisa, altresì, che tra i dati utilizzabili ai fini del monitoraggio sono ricompresi quelli raccolti nelle attività nazionali di valutazione, di assicurazione della qualità e di accreditamento attraverso il sistema AVA, di cui al [*decreto legislativo n. 19 del 2012*](#). Il sistema di assicurazione della qualità in Italia si basa su **un processo di Autovalutazione-Valutazione-Accreditamento (AVA)** definito dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR, *cfr. box infra*). Questo include:

- **una valutazione interna:** le istituzioni della formazione superiore conducono una revisione interna delle proprie attività, attraverso l'adozione di un sistema di assicurazione della qualità. L'obiettivo è giungere, con il supporto dei Nuclei di valutazione, a un'autovalutazione che analizza processi e risultati in base a standard e criteri stabiliti dall'ANVUR in conformità con le migliori pratiche internazionali;
- **una valutazione esterna:** commissioni di esperti nominate dall'ANVUR verificano la conformità agli standard di qualità definiti dall'Agenzia, tenendo conto degli esiti delle autovalutazioni, del materiale prodotto dalle istituzioni e attraverso eventuali visite in loco;

- **l'accreditamento:** al termine del processo di valutazione, l'ANVUR esprime il proprio parere che viene trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini del riconoscimento, o meno, dell'accreditamento dell'istituzione e/o dei corsi di studio;
- **procedure di riesame:** il Ministero o la singola Istituzione possono richiedere, motivandolo, il riesame della valutazione formulata dall'Agenzia.

Il **comma 6** demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), la definizione:

- degli indicatori di monitoraggio;
- delle modalità operative, compatibili con i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore;
- dei criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione;
- delle forme di partecipazione ai gruppi di lavoro europei in materia.

La **relazione illustrativa** precisa: che gli indicatori di monitoraggio sono da intendersi sia in senso quantitativo che qualitativo; che i sistemi informativi europei dell'istruzione superiore sono i sistemi ETER e EQAR Database; che, per quanto riguarda i criteri di valorizzazione nell'ambito delle politiche di incentivazione, essi si collegano con la quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) e con le risorse per la programmazione strategica; che, infine, i gruppi di lavoro europei sono il Bologna *Follow-Up Group*, e i tavoli tecnici della Commissione europea.

La medesima relazione precisa altresì che ancorare i risultati del monitoraggio alle politiche di incentivazione renderebbe il monitoraggio una leva di *policy effectiveness*, stimolerebbe lo scambio di buone pratiche e si porrebbe in coerenza con:

- l'obiettivo n. 4 della Comunicazione della Commissione europea [COM\(2025\) 165 del 9 aprile 2025](#), recante il “Piano d'azione per il continente dell'IA”, che si propone di rafforzare le competenze e i talenti in materia di IA, attraverso la modernizzazione dell'istruzione superiore e il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri nell'ambito del [Processo di Bologna](#), sede di discussioni in merito alle riforme della politica di istruzione superiore e alla creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore;
- con il [Digital Education Action Plan 2021-2027](#) e con la [European Skills Agenda](#), che identificano le competenze in IA come prioritarie per la competitività europea.

Giova, a questo punto, fornire una pur rapida disamina del sistema di valutazione dell'ANVUR.

• **L'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)**

L'ANVUR è l'ente pubblico incaricato **della valutazione della qualità del sistema universitario e della ricerca**, con competenze rilevanti anche ai fini dell'**accreditamento** e della **distribuzione delle risorse pubbliche**. È ente dotato di personalità giuridica propria, collocato sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca, ma configurato come autonomo sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile, al fine di garantirne la terzietà e l'imparzialità di valutazione. L'ANVUR è stata **istituita** dall'[articolo 2, commi 138-140](#), del decreto-legge n. 262 del 2006. È divenuta **operativa nel 2010**, con l'entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010](#) (recante il regolamento concernente la struttura, il funzionamento e la *governance* dell'ente), ed ha ereditato le funzioni precedentemente esercitate da due enti distinti, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Da ultimo, il [decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 2026](#), ha modificato il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.

Quanto alla **governance dell'Agenzia**, sono **organi** della stessa, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 2026, il **Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore generale, il Comitato consultivo ed il Collegio dei revisori dei conti**. Il Presidente resta in carica quattro anni e non è rinnovabile, mentre i componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

L'articolo 7 del regolamento stabilisce che il **Presidente** viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito di una terna di nomi, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Egli ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne assicura il coordinamento e l'unitarietà delle strategie e delle attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.

L'articolo 8 del regolamento, nel denominare «**Consiglio direttivo**» quello che l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006 indica come organismo direttivo, prevede nel dettaglio – per quanto qui interessa – che:

a) il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione;

b) esso è **costituito dal Presidente e da quattro componenti** scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel

campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari;

c) riprendendo quanto previsto dalla fonte primaria, i componenti del Consiglio direttivo sono **nominati con decreto del Presidente della Repubblica**, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Il **Collegio dei revisori dei conti**, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia. Esso è **nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca** ed è **costituito da tre componenti**: uno designato dal Ministro, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dalla Corte dei conti, al quale sono assegnate le funzioni di Presidente.

Il **Direttore generale**, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, è responsabile dell'**organizzazione interna** e della gestione delle **attività amministrativo-contabili** dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Infine, l'articolo 11 del regolamento prevede che il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, fornisca **pareri** e formuli **proposte al Consiglio direttivo**, in particolare sui programmi di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione. Il comitato è composto da **nove membri** che restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Il 9 giugno 2026, la [VII Commissione della Camera](#) e la [7^a Commissione del Senato](#) hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina nn. 128, 129, 130, 131 e 132, relative ai nuovi vertici di ANVUR. Si tratta dei proff. Venerando Marano (presidente), Giovanna Cassese, Matteo Lorito, Francesco Priolo e Aurelio Tommasetti (componenti del consiglio direttivo).

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento, **l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in tre aree**, e l'assetto organizzativo interno è definito con regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di **autonomia, indipendenza, imparzialità, professionalità, trasparenza, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità degli atti**. Essa sovrintende al **sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità** delle università e degli enti di ricerca. Nello specifico, essa valuta la qualità complessiva delle attività didattiche, di ricerca e, se richiesta dal Ministero, di valorizzazione della conoscenza, delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca.

L'Agenzia definisce, inoltre, **criteri e metodologie** per la valutazione delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca, con riferimento ai corsi di studio, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'**accreditamento** periodico degli stessi da parte del Ministro. Al riguardo, si ricorda il [decreto legislativo n. 19 del 2012](#), che ha

introdotto il sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione dei risultati della ricerca.

L'ANVUR esercita altresì **funzioni di indirizzo** e coordinamento delle attività di valutazione demandate ai **nuclei di valutazione interna** degli atenei, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca raccordando la propria attività con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori. Valuta, su richiesta del Ministro, l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività didattiche, di ricerca e di innovazione.

I risultati dell'attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono **criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali** alle università e agli enti di ricerca e per l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Il **comma 7** dispone che gli Istituti tecnologici superiori (**ITS Academy**), con particolare riferimento a quelli afferenti all'Area tecnologica "Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati", anche nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'[articolo 25-bis](#) del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), promuovono, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, e in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, percorsi e moduli formativi, finalizzati allo **sviluppo di competenze** per la corretta **interpretazione dei risultati prodotti dai sistemi di intelligenza artificiale**, nonché al **rafforzamento delle capacità operative**, critiche e valutative necessarie per l'impiego consapevole, responsabile e sicuro delle **tecnologie digitali avanzate**, anche sotto il profilo giuridico e regolatorio.

Le **relazioni illustrative e tecnica** sul punto precisano che il **comma 7** è volto a valorizzare il ruolo degli **ITS Academy** e, in via prioritaria, degli **ITS Academy** afferenti all'Area tecnologica "*Tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati*", quale segmento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore fondato **sull'integrazione strutturale tra formazione, innovazione e fabbisogni del sistema produttivo**.

Essi sono laboratori di innovazione applicata, capaci di intercettare e anticipare l'evoluzione delle tecnologie emergenti e di tradurle in competenze tecnico-professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, al fine di sostenere e accelerare i processi di digitalizzazione, internazionalizzazione e innovazione tecnologica del sistema produttivo, anche in raccordo con le politiche attive del lavoro e i sistemi nazionali di analisi dei fabbisogni professionali coordinati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tale prospettiva, la disposizione **valorizza il ruolo degli ITS Academy** nella **formazione di professionisti** in grado non solo di utilizzare e sviluppare

soluzioni basate su modelli predittivi, sistemi conversazionali e modelli linguistici di grandi dimensioni, anche a supporto dei processi decisionali, ma altresì di interpretarne criticamente i risultati, comprenderne i limiti e i rischi applicativi, nonché valutarne le implicazioni giuridiche, etiche e regolatorie, in coerenza con il quadro normativo europeo vigente in materia di intelligenza artificiale.

La disposizione, in coerenza con le figure professionali nazionali di riferimento e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa, è finalizzata a promuovere lo **sviluppo di competenze specialistiche connesse all'impiego dell'intelligenza artificiale nei contesti ad alta intensità tecnologica**.

Dal punto di vista economico-finanziario, la **relazione tecnica** precisa che l'eventuale attivazione di percorsi o moduli formativi dedicati rientra nell'**autonomia organizzativa e didattica degli ITS Academy** e, pertanto, la disposizione **non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto la stessa è esercitabile nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché nell'ambito dei finanziamenti già previsti dalla normativa vigente per il funzionamento del sistema ITS Academy.

Gli **ITS Academy** (Istituti Tecnologici Superiori) sono **percorsi di istruzione terziaria non universitaria**, pensati per formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici dell'economia e dell'innovazione tecnologica. Si collocano dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado e rappresentano il canale italiano di **alta formazione tecnica professionalizzante**.

Con la **legge n. 99 del 2022**, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori (ITS), adesso rinominati appunto "Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)".

La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza** nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la **Riforma 1.2**. Essa è contraddistinta dai seguenti **obiettivi**:

1. il rafforzamento del modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0";
2. il consolidamento degli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori;
3. l'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti;
4. un rafforzamento del coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS, il PNRR (investimento M4-C1-I.1.5) destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026.

Gli ITS si inseriscono nel sistema del cosiddetto "**Higher VET**" (**Vocational Education and Training**), come formazione tecnico-professionale a carattere terziario, già presente in altri contesti europei.

Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica.

La **costituzione degli ITS Academy** rientra nell'ambito dei piani territoriali triennali di programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni. Le linee generali di indirizzo dei piani triennali sono proposte dal [Comitato nazionale ITS Academy](#), previsto dalla legge n. 99 e costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito con [decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023](#).

In origine, gli Istituti in commento sono stati istituiti dal [decreto-legge n. 7 del 2007](#) con la denominazione di Istituti tecnici superiori (ITS). Essi sono stati poi regolati da diversi provvedimenti normativi, tra cui il [DPCM 25 gennaio 2008](#), recante le "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori", il [decreto interministeriale n. 8327 del 2011](#) e il [decreto-legge n. 5 del 2012](#), che all'articolo 52 ha previsto misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori. Più nello specifico, il DPCM 25 gennaio 2008 aveva previsto **sei aree tecnologiche** in cui gli ITS erano costituiti e operanti:

1. Efficienza energetica;
2. Mobilità sostenibile;
3. Nuove tecnologie della vita;
4. Nuove tecnologie per il made in Italy;
5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo;
6. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il decreto interministeriale 8327 del 2011 aveva declinato tali aree tecnologiche in ambiti, e associato a esse le figure nazionali (figure professionali) di riferimento. Il decreto aveva individuato anzitutto il profilo culturale generale comune a tutti i percorsi, delineando alcune competenze generali di base: linguistiche; comunicative e relazionali; scientifiche e tecnologiche; giuridiche ed economiche; organizzative e gestionali. Tale profilo culturale era poi articolato in 17 ambiti e in 29 figure nazionali di riferimento.

La **legge n. 99 del 2022**, presenta sia **elementi di continuità**, sia **aspetti innovativi** rispetto alla disciplina precedente.

Fra le novità occorre avere riguardo in particolare:

i) alla già richiamata modifica della denominazione degli Istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);

ii) alle **nuove aree tecnologiche** rispetto a quelle che caratterizzavano in precedenza gli ITS e alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;

iii) alla **suddivisione dei percorsi ITS in due livelli**, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (European Qualification Framework - EQF): quelli di quinto livello EQF di durata biennale e quelli di sesto livello EQF di durata triennale;

iv) al **rafforzamento dei raccordi tra gli ITS Academy e il sistema universitario** e AFAM;

v) alla ridefinizione dei soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti AFAM di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;

vi) alla ridefinizione della governance delle fondazioni ITS Academy, rispetto a cui si prevede che il Presidente sia di norma espressione delle imprese;

vii) al rafforzamento della sinergia con le imprese, fra l'altro mediante l'incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l'attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro; viii) al sistema di accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;

ix) alla revoca dell'accREDITAMENTO fondato su esiti negativi dell'attività di monitoraggio e valutazione;

x) all'istituzione di un fondo *ad hoc* destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale;

xi) alla promozione di elargizioni liberali in favore degli ITS, mediante l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento dell'erogazione in denaro (che diviene 60 per cento nei territori in cui il tasso di disoccupazione supera la media nazionale);

xii) al potenziamento degli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio *ad hoc* anche per lo svolgimento di tirocini tecnologica tra quelle individuate con il decreto menzionato a condizione che

In particolare, con riferimento all'individuazione delle **aree tecnologiche**, si stabilisce che gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi con riferimento alle seguenti **10 aree tecnologiche**:

Area n. 1 – Energia

Area n. 2 - Mobilità Sostenibile e logistica

Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita

Area n. 4 - Sistema Agroalimentare

Area n. 5 - Sistema Casa e ambiente costruito

Area n. 6 - Meccatronica

Area n. 7 - Sistema Moda

Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro

Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo

Area n.10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Con riferimento ai **requisiti di accesso** ai percorsi formativi degli ITS Academy, accedono agli stessi, a seguito di selezione:

- i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- coloro che abbiano conseguito un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale (**IeFP**) unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di almeno 800 ore;

- coloro che abbiano concluso positivamente i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado previsti dal comma 2 dell'[articolo 25-bis](#) del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), come da ultimo previsto dalla legge n. 121 del 2024, recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; in tale ultimo caso, non è richiesto lo svolgimento aggiuntivo di un corso IFTS.

Quanto ai **diplomi ITS**, si prevede che, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi ITS Academy, sono rilasciati:

1. il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, in caso di conclusione di un percorso della durata di quattro semestri;

2. oppure il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF, in caso di conclusione di un percorso della durata di sei semestri.

Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore è allocato al **capitolo 1465** dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e la dotazione, per l'anno 2026, è di 97.4 milioni di euro, sia in termini di cassa che di competenza.

Si ricorda altresì che la [legge n. 121 del 2024](#) ha istituito, con l'introduzione dell'articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 - Riforma 1.1), per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La disciplina recata dall'[articolo 25-bis](#) istituisce, a decorrere **dall'anno scolastico 2024/2025**, la **filiera formativa tecnologico-professionale**, con la finalità di rispondere sia alle esigenze formative delle giovani generazioni sia ai fabbisogni di competenze del sistema produttivo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0 e 5.0.

La disposizione non introduce un nuovo e autonomo ciclo di studi, bensì configura una **filiera unitaria** nella quale sono ricompresi percorsi appartenenti a differenti segmenti del sistema educativo e formativo.

In particolare, la filiera comprende:

- i **percorsi sperimentali quadriennali del secondo ciclo di istruzione**, disciplinati dal comma 2 dell'articolo 25-bis, attivati presso gli istituti tecnici e professionali;
- i **percorsi degli ITS Academy**, che appartengono al sistema dell'istruzione terziaria professionalizzante;

- i **percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**, di competenza regionale;
- i **percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)**, anch'essi collocati nell'ambito della formazione post-secondaria.

La norma, pertanto, pone in collegamento percorsi che appartengono a **livelli diversi del sistema educativo**, comprendendo sia percorsi del **secondo ciclo di istruzione** (percorsi quadriennali sperimentali e IeFP), sia percorsi di **istruzione e formazione terziaria** (IFTS e ITS Academy), con l'obiettivo di favorire la continuità dei percorsi formativi e il raccordo con il sistema produttivo.

La norma prevede inoltre la **stipula di accordi** tra Regioni e Uffici scolastici regionali, anche con il coinvolgimento di ITS Academy, università, istituzioni AFAM e soggetti pubblici e privati, finalizzati all'integrazione e all'ampliamento dell'offerta formativa in funzione dei fabbisogni territoriali sia per i percorsi sperimentali quadriennali che per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Tali accordi possono dar luogo alla costituzione di reti denominate "campus", orientate alla cooperazione tra i diversi soggetti del sistema educativo, formativo e produttivo.

Con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i **commi 4 e 5** introducono una **disciplina derogatoria** rispetto all'ordinario regime di accesso agli ITS Academy e all'Esame di Stato.

In particolare, il **comma 4** consente ai soggetti in possesso del diploma professionale quadriennale di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), di **accedere direttamente ai percorsi degli ITS Academy**, in deroga a quanto previsto all'[articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99](#), (ossia, in deroga alla frequenza di un corso di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore) purché l'istituzione formativa regionale abbia: a) aderito alla filiera tecnologico-professionale e b) il relativo percorso sia stato validato mediante un sistema di valutazione dell'offerta formativa basato anche sugli esiti delle rilevazioni INVALSI.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che i medesimi soggetti **possano sostenere direttamente l'Esame di Stato** presso un istituto professionale, statale o paritario, individuato dall'Ufficio scolastico regionale competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'[articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'[articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#).

Con riferimento all'**attuazione del comma 4**, la disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a definire il sistema di valutazione e validazione dei percorsi IeFP ai fini dell'accesso diretto agli ITS Academy. Tuttavia, non essendo stata raggiunta l'intesa nei termini previsti, si è proceduto in via sostitutiva mediante [deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026](#), con la quale è stato approvato il relativo schema di disciplina, recepito nell'allegato decreto attuativo.

La disciplina della filiera individua, inoltre, gli elementi essenziali e quelli eventuali delle sperimentazioni e degli accordi di rete, prevedendo, tra l'altro, il

rafforzamento delle competenze di base e tecnico-professionali, il ricorso a metodologie didattiche laboratoriali e innovative, la certificazione delle competenze, nonché forme di integrazione con il sistema produttivo attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (**PCTO**), i contratti di apprendistato, gli accordi di partenariato con le imprese e le attività di trasferimento tecnologico.

A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 25-*bis* e del [decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 14 novembre 2025, n. 221](#), i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale sono stabilmente inseriti nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; a partire da tale decorrenza, l'attivazione dei percorsi è subordinata alla candidatura dell'istituzione scolastica e al successivo accoglimento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.

Per ulteriori approfondimenti sulla riforma degli istituti tecnici e professionali e sugli ITS Academy, si rimanda all'apposita sezione del [tema web](#) presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 43

(Valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli ITS Academy)

L'**articolo 43** introduce disposizioni per la **valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico** svolte dalle istituzioni della formazione superiore e della ricerca e dagli *ITS Academy*.

Il **comma 1** autorizza università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM a stipulare **convenzioni con organismi di ricerca privati e imprese** in materia di intelligenza artificiale, per usare infrastrutture e competenze nello svolgimento di attività comuni di ricerca e sperimentazione tecnologica.

Il **comma 2** consente agli stessi soggetti di **stipulare accordi con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale**, per promuovere e supportare spazi di sperimentazione normativa e altre attività di interesse comune, anche con il mondo produttivo.

Il **comma 3** autorizza l'**assegnazione temporanea di personale** presso le Autorità nazionali per l'IA, per attività di supporto agli spazi di sperimentazione normativa e i **commi 4 e 5** dettano una specifica disciplina per regolare periodo di assegnazione.

Il **comma 6** prevede la stipula da parte delle istituzioni della formazione superiore e della ricerca di **convenzioni con imprese** per lo sviluppo e il finanziamento di dottorati in materia di IA e favorire la creazione di *spin-off* universitari e *start-up*.

Il **comma 7** promuove la collaborazione degli *ITS Academy* con università, enti di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali in materia di intelligenza artificiale, demandando al Comitato nazionale *ITS Academy* la definizione dei relativi criteri e modalità.

I **commi 8 e 9** demandano a un decreto ministeriale l'individuazione dei centri di riferimento per la sperimentazione normativa in materia di IA e la definizione delle modalità di collaborazione con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Infine il **comma 10** stabilisce che accordi e convenzioni con le Autorità definiscano programmi, impegni, obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti.

L'**articolo 43** reca disposizioni volte ad attuare principi e criteri direttivi di cui alla lettera l) dell'[articolo 24, comma 2](#) della legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale. Nello specifico, si tratta

del criterio di delega che prevede **la valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico** svolte da università, istituzioni AFAM, *ITS Academy* ed enti pubblici di ricerca, al fine di:

- agevolare il **coinvolgimento del sistema universitario e della ricerca** nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di **sperimentazione normativa**, in collaborazione con il mondo produttivo;
- incentivare le **attività di supporto** e semplificare gli strumenti di **collaborazione** tra il sistema dell'università e della ricerca e degli *ITS Academy* e le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Sul punto, la **relazione tecnica** afferma che gli interventi di cui all'articolo in commento incidono sull'ordinamento didattico vigente per valorizzare da un lato le competenze erogate nei corsi di studio, dall'altro il contributo del sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica in materia di intelligenza artificiale. Viene altresì rafforzata la collaborazione tra il mondo accademico e della ricerca e le imprese e il settore privato.

Si ricorda, inoltre, che l'[articolo 20](#) della legge n. 132 del 2025 ha designato, quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, l'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** e l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, ferma restando l'attribuzione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'[articolo 74, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) 2024/1689](#).

In qualità di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale, **all'Agenzia per l'Italia digitale sono attribuiti:**

- la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;
- le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale.

Nella medesima qualità, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono attribuiti:

- la responsabilità per la vigilanza - ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie - dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza.

Peraltro, è previsto che **le due Agenzie** (ciascuna secondo la rispettiva competenza) assicurino l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave 'duale', nonché il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier](#) curato dal Servizio Studi.

Passando allo specifico contenuto della disposizione, **i primi due commi** dell'articolo in commento autorizzano le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM:

- a stipulare **convenzioni** con **organismi di ricerca privati e imprese** in materia di IA, per l'utilizzo delle infrastrutture e delle competenze professionali, volte allo svolgimento di attività di **ricerca e sperimentazione tecnologica**, sulla base di interessi congiunti e collaborativi (**comma 1**);
- a stipulare **accordi**, singolarmente o in collaborazione tra loro, con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (di cui al citato [articolo 20](#) della legge n. 132 del 2025), aventi ad oggetto la promozione, il supporto alla realizzazione e all'**utilizzo di spazi di sperimentazione normativa** (di cui all'articolo 57 del [regolamento \(UE\) 2024/1689](#)), anche in collaborazione con il mondo produttivo o altre attività di interesse comune (**comma 2**).

Come affermato nella relazione illustrativa, il comma 2 ricalca la previsione contenuta nell'[articolo 36, comma 2-novies](#), del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (per un approfondimento del quale si rinvia al [dossier](#) curato dal Servizio Studi), che favorisce la collaborazione con il sistema dell'università e della ricerca per l'istituzione e la gestione di spazi di sperimentazione normativa nel **settore bancario, finanziario e assicurativo**.

Nello specifico, la disposizione citata prevede che le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale.

Ai sensi del **comma 3**, riguardo alle attività di **trasferimento tecnologico** e di **consulenza tecnico scientifica**, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM, possono **assegnare temporaneamente personale presso le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale**, su richieste delle stesse, ai sensi dell'[articolo 23-bis, comma 7](#), del decreto legislativo n. 165 del 2001, per svolgere attività di supporto alla **realizzazione** e all'**utilizzo** degli **spazi di sperimentazione normativa**, secondo la disciplina dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli accordi di cui al precedente comma 2.

La disposizione prosegue precisando che il periodo di assegnazione non deve essere superiore al periodo stabilito per la sperimentazione e, in ogni caso, non può superare i **tre anni**, anche non continuativi.

Sul punto, la **relazione tecnica** afferma che il regolare svolgimento delle attività didattiche sarà assicurato mediante il personale docente già in servizio presso le università e mediante le risorse umane e finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, senza determinare ricadute sulla programmazione didattica e sul fabbisogno di personale.

Si ricorda altresì che l'[articolo 23-bis, comma 7](#), del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private sia predisposta sulla base di appositi **protocolli di intesa** tra le parti. I protocolli devono disciplinare le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

Il successivo **comma 4** della disposizione in commento introduce misure che regolano il **coinvolgimento dei docenti** nelle attività di supporto alla realizzazione e di utilizzo di spazi di sperimentazione normativa. Nello specifico prevede che:

- i professori e i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno svolgono le attività previste al comma 3 previa **autorizzazione del rettore** (di cui all'[articolo 6, comma 10](#), della legge n. 240 del 2010);
- a seguito dell'autorizzazione, i soggetti assegnati sono **esonerati dagli obblighi didattici** per il periodo della assegnazione;
- i **risultati delle attività** svolte nel periodo di assegnazione sono **considerati** ai fini della valutazione di cui all'[articolo 6, comma 14](#), della legge n. 240 del 2010, **per l'ottenimento degli scatti stipendiali** di cui all'[articolo 8](#) della medesima legge.

A tale proposito, si ricorda che l'[articolo 6, comma 14](#), della legge n. 240 del 2010 prevede che i professori e i ricercatori presentino una **relazione triennale** sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, **unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale**). La **valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale complessivo ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali** è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello

scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'[articolo 9](#) della medesima legge.

L'[articolo 8](#) della legge n. 240 del 2010, ha previsto la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, disciplinato dagli [articoli 36, 38 e 39](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La nuova disciplina avrebbe dovuto prevedere, tra l'altro, la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in **progressione triennale** e l'invarianza complessiva della progressione. In attuazione di quanto disposto è stato adottato il [D.P.R. n. 232 del 2011](#).

Il **comma 5** prevede **misure analoghe** a quelle del comma 4, **per ricercatori e tecnologi** degli enti pubblici di ricerca e per il **personale delle istituzioni AFAM**. Nello specifico, per i predetti soggetti, **i risultati delle attività svolte** in periodo di assegnazione sono **considerati**:

- ai fini della **valutazione delle attività di ricerca**,
- ai fini della **partecipazione a concorsi pubblici**,
- per le **progressioni** di livello o altri istituti contrattuali.

Il **comma 6** dispone che, per valorizzare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM:

- possono stipulare **convenzioni con le imprese** per co-progettare e co-finanziare **dottorati di ricerca** in materia di intelligenza artificiale;
- promuovono la creazione di **spin-off universitari** e di **start-up**.

Il **comma 7** dispone che al fine di rafforzare la capacità degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di svolgere **attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale**, le fondazioni ITS *Academy*, nell'ambito della loro autonomia, sostengono la collaborazione con università, enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM e Autorità nazionali di cui all'articolo 20 della legge IA.

A tal fine, il [Comitato nazionale ITS Academy](#), di cui all'[articolo 10](#) della [legge 15 luglio 2022, n. 99](#), individua criteri e modalità di cooperazione istituzionale, nonché di supporto, con l'obiettivo di favorire il trasferimento di competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo e di semplificare gli strumenti di collaborazione già esistenti, nel rispetto della normativa vigente.

La **relazione illustrativa** precisa che il **comma 7** mira a valorizzare il ruolo degli ITS *Academy* come soggetti strategici per il trasferimento tecnologico, in una logica di innovazione applicata e di rapida diffusione delle tecnologie emergenti, nonché a rafforzare le capacità di *governance* degli stessi attraverso il

potenziamento delle attività di collaborazione già esistenti con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM; a tal fine, il Comitato nazionale ITS *Academy*, è chiamato a individuare **criteri e modalità di cooperazione istituzionale** nonché di supporto e altre iniziative finalizzate a trasferire competenze specialistiche dal sistema della ricerca a quello formativo e produttivo, nel pieno rispetto dei limiti e degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste, ivi compresi i compiti attribuiti al Comitato nazionale ITS *Academy*, sono svolte dagli ITS *Academy* nell'ambito delle funzioni istituzionali già previste dalla normativa vigente e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'**articolo 10** della citata legge n. 99 del 2022, presso il Ministero dell'istruzione è istituito il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di **consulenza e proposta**, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

Ai sensi del **comma 2** il Comitato propone in particolare:

- a) le **linee generali di indirizzo** dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;
- b) le **direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa** e del **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;
- c) l'**aggiornamento**, con cadenza almeno triennale, delle **aree tecnologiche** e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
- d) la **promozione di percorsi formativi degli ITS Academy** in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
- e) **criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore** e territoriali, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;
- f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

Quanto alla **composizione**, esso è costituito da **dodici membri** indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del

turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della **consulenza tecnica** dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa ([INDIRE](#)), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**ANPAL**) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche ([INAPP](#)). (Dal 1° marzo 2024 l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).

Il decreto di costituzione e funzionamento del Comitato è il [D.M. n. 87 del 17 maggio 2023](#).

Infine, i **commi 8 e 9** demandano a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi sentite le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, le università, l'individuazione dei **centri di riferimento per le attività di sperimentazione normativa per l'IA**, nonché le **modalità** e i **termini** di collaborazione con le predette Autorità. I centri sono individuati tra enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, consorzi universitari, enti e fondazioni di ricerca vigilati o finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, che intendano rendere disponibili conoscenze, infrastrutture e prodotti per la realizzazione e la gestione di spazi di sperimentazione. Non vengono dunque istituiti nuovi soggetti giuridici *ad hoc*.

Tali soggetti possono stipulare con le Autorità, secondo i rispettivi ordinamenti, **accordi e convenzioni** che, ai sensi del **comma 10** definiscono altresì le **modalità di attuazione dei programmi** ed i **reciproci impegni**, obblighi e responsabilità, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e per il perseguimento dell'interesse pubblico relativo alla promozione dell'innovazione in materia di IA, mediante **la creazione di un ambiente controllato di sperimentazione e prova** al fine di garantire la conformità dei sistemi di IA innovativi al [regolamento \(UE\) 2024/1689](#).

Articolo 44
(Formazione in materia di intelligenza artificiale per il personale dell'amministrazione della giustizia)

L'**articolo 44** è volto a precisare il contenuto degli **obblighi formativi** per quanto riguarda **l'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia**.

Gli obblighi c.d. di alfabetizzazione sono previsti in primo luogo dall'**art. 4 del regolamento IA** (reg. 2024/1689), a mente del quale i fornitori e i *deployer*¹⁶ dei sistemi di IA sono tenuti a garantire, per quanto possibile, un **livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA**, sia del loro personale, sia degli altri soggetti che si occupano del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto.

Nell'attività di alfabetizzazione, sempre ai sensi del citato art. 4, occorre tenere conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, del grado di istruzione e formazione dei discenti, del contesto di utilizzo dei sistemi di IA, nonché delle persone o dei gruppi su cui tali sistemi dovranno essere utilizzati.

Ulteriori disposizioni sulla formazione sono contenute nell'**art. 15, comma 4, della legge sull'intelligenza artificiale ([legge 132/2025](#))**, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che **affida al Ministro della giustizia la promozione di attività formative** di base e avanzate sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate non solo ad acquisire competenze digitali, ma anche consapevolezza sui benefici e rischi dell'IA.

La predetta attività del Ministro della giustizia si inserisce, per quanto riguarda la formazione dei magistrati, nell'ambito della predisposizione della **bozza di programma annuale delle attività didattiche** a cura del comitato direttivo della **Scuola superiore della magistratura**, di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del d.lgs. 26/2006, la cui redazione si basa sulle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia e dal CSM, nonché sulle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale. Per il restante personale dell'amministrazione della giustizia, l'art. 15 comma 4, si limita ad

¹⁶ I *deployer*, secondo la definizione data dall'art. 3 del medesimo regolamento 2024/1689 sono «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale».

attribuire al Ministro la competenza in materia di formazione sui sistemi di IA.

In tale quadro giuridico, si innesta l'art. 44 in commento, con finalità di raccordo tra la normativa unionale e quella nazionale e di specificazione degli obblighi formativi, che si articolano su tre profili (**comma 1**):

- il **profilo tecnico**, attinente alle attività strettamente funzionali, come quelle di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'attività giudiziaria e nell'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, nonché alla cibersecurity;
- il **profilo giuridico**, riguardante la disciplina normativa del fenomeno, con particolare riferimento al regolamento IA e alla legge IA;
- il **profilo dell'impatto** dei sistemi di IA **sull'organizzazione giudiziaria e sui diritti delle persone**.

I **percorsi formativi** (**comma 2**), che sono sottoposti a periodico aggiornamento per adattarsi all'evoluzione tecnologica e giuridica, si differenziano in ragione:

- delle **funzioni** esercitate;
- del **contesto** di utilizzo;
- della natura e del livello di **rischio** (sul livello di rischio dell'IA nell'amministrazione della giustizia v. box *infra*).

Percorsi specifici sono organizzati al fine di sviluppare le competenze necessarie all'esercizio delle funzioni di **sorveglianza umana** previste dall'art. 26, par. 2, del regolamento IA per l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale classificati ad **alto rischio** (**comma 3**).

Nello specifico, l'art. 26, par. 2, richiede che i *deployer* affidino la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario.

Le attività formative sono rivolte tanto ai magistrati quanto al personale amministrativo del comparto giustizia (**comma 4**). Per i primi è direttamente incaricata la **Scuola superiore della magistratura** nell'ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia (v. *supra*, art. 15, comma 4, legge IA), mentre per il personale amministrativo provvede il **Ministro della giustizia**, il quale a tal fine può stipulare apposite **convenzioni** con la stessa Scuola superiore della magistratura.

 • **Intelligenza artificiale e amministrazione della giustizia**

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE n. 1689 del 2024, cd. “AI Act”, si caratterizza per un approccio basato sulla definizione di diversi **livelli di rischio** delle applicazioni di IA. In tale contesto, **i sistemi di intelligenza artificiale destinati all’amministrazione della giustizia** sono riconosciuti come “**ad alto rischio**” giacché incidono sugli ambiti più sensibili del diritto, nei quali occorre minimizzare i “rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità”, tenendone distinte le “attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull’effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l’anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi o l’assegnazione delle risorse”, alle quali non si ritiene opportuno estendere la classificazione di rischio elevato (Considerando 61).

Particolarmente sensibili sono i profili attinenti all’utilizzo dell’IA nell’ambito del **diritto penale**. Sul tema è intervenuta una specifica **risoluzione del Parlamento europeo** (6 ottobre 2021), nella quale si ribadisce che “la decisione che produce effetti giuridici o analoghi deve sempre essere presa da un essere umano, il quale possa essere ritenuto responsabile per le decisioni adottate”.

Sui profili etici sottesi all’utilizzo dell’IA in ambito giudiziario si segnala la **Carta etica per l’uso dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi**, adottata dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa già nel dicembre del 2018. La Carta si basa su cinque principi fondamentali: rispetto dei diritti fondamentali, non discriminazione, qualità e sicurezza, trasparenza, imparzialità ed equità e infine il controllo da parte dell’utilizzatore. Con riguardo a quest’ultimo punto, si stabilisce, in particolare, che il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre una decisione, mantenendo la possibilità di discostarsi dalle soluzioni proposte dall’IA, tenendo conto delle specificità del caso in questione.

Si segnala, infine, che la Commissione Giustizia del Senato sta svolgendo, da novembre 2023, un’[indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia](#), nell’ambito della quale hanno già avuto luogo alcune audizioni di esperti in materia.

Articolo 45

(Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni)

L'**articolo 45** introduce, nell'ambito della formazione professionale, specifici percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), rivolti sia ai professionisti iscritti ad ordini e collegi, sia, in determinati casi, ai professionisti appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi. La disposizione individua inoltre i contenuti minimi dei percorsi formativi, disciplina le modalità di adeguamento dei regolamenti professionali e reca una specifica previsione per le professioni sanitarie.

L'**articolo 45, comma 1**, dello schema di decreto legislativo stabilisce un obbligo fondamentale per gli **ordini professionali**, i quali sono tenuti a integrare nei propri percorsi di **formazione professionale iniziale** e di **formazione continua** specifici programmi di **alfabetizzazione e addestramento all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale**. Questa disposizione non si limita a una semplice indicazione programmatica, ma impone una trasformazione strutturale del bagaglio di competenze dei professionisti iscritti ad albi, rendendo la conoscenza tecnologica una parte integrante del loro percorso di aggiornamento obbligatorio.

Il comma 1 dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla **legge 23 settembre 2025, n. 132** (cosiddetta "Legge IA"), che all'[articolo 24, comma 2, lettera f\)](#), prevedeva esplicitamente l'introduzione di percorsi formativi per professionisti e operatori di settore sull'uso dell'intelligenza artificiale. La norma si pone inoltre in costante dialogo con il **Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act)**, il quale all'**articolo 4** introduce il concetto di **alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy)** come misura necessaria per garantire che chiunque si occupi del funzionamento o dell'utilizzo di tali sistemi possieda una consapevolezza tecnica e critica adeguata.

In termini di finalità, l'intervento legislativo mira a garantire che l'integrazione di questi strumenti nelle professioni intellettuali avvenga nel rispetto della **prospettiva antropocentrica** definita dall'[articolo 1, comma 1, della citata legge n. 132 del 2025](#), la quale stabilisce che l'IA debba sempre essere utilizzata in modo corretto, trasparente e responsabile, ponendo l'essere umano al centro dello sviluppo tecnologico.

Tale formazione obbligatoria diventa dunque lo strumento primario per prevenire fenomeni di responsabilità derivanti da un uso non diligente o improvvido della tecnologia, come le cosiddette **allucinazioni algoritmiche**, assicurando che il professionista mantenga sempre il controllo e la supervisione umana sul risultato finale della prestazione. Il rischio di **allucinazioni**

algoritmiche e la conseguente **negligenza professionale** rappresentano, a ben vedere, una delle sfide centrali introdotte dall'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nelle professioni intellettuali, con un impatto già visibile nella giurisprudenza italiana. Le "allucinazioni" consistono nella generazione, da parte di sistemi di IA generativa, di *output* tecnicamente coerenti ma fattualmente errati o del tutto inesistenti, come citazioni giurisprudenziali o riferimenti normativi inventati.

La giurisprudenza nazionale ha iniziato a sanzionare l'uso acritico di tali strumenti, riconducendo l'omessa verifica degli *output* a forme di **colpa grave** o violazione dei doveri deontologici. Il **Tribunale di Siracusa** ha stabilito che l'utilizzazione di sistemi di IA senza sottoporre i risultati a una doverosa verifica sulle fonti primarie integra gli estremi della colpa grave. Nel caso di specie, il difensore aveva citato massime giurisprudenziali con virgolettati inesistenti o relativi a materie non pertinenti (**Tribunale di Siracusa, Sez. II civ., 20 febbraio 2026**). Ancora, altri tribunali hanno applicato l'articolo 96, comma 3, c.p.c. (responsabilità aggravata) per ricorsi composti da un "coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti", redatti palesemente con il supporto dell'IA senza alcun adattamento al caso concreto (**Tribunale di Torino, Sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120**; **Tribunale di Latina, Sez. lav., 23 settembre 2025**). Il **T.A.R. Lombardia** ha affrontato la questione sul piano **deontologico**, inviando gli atti al Consiglio dell'Ordine. I giudici hanno chiarito che l'uso di IA che genera risultati errati non costituisce una esimente, poiché la sottoscrizione dell'atto attribuisce la piena responsabilità al professionista, il quale ha un onere inderogabile di controllo per evitare di influenzare scorrettamente il contraddittorio (**T.A.R. Lombardia, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348**). Anche dove non sia stata applicata una sanzione pecuniaria immediata per mancanza di danni provati, la magistratura ha sottolineato il disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA (**Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, 14 marzo 2025**). Dalla giurisprudenza emerge come la negligenza professionale in questo ambito non derivi dall'uso dell'IA in sé, ma dalla violazione di una **nuova dimensione della diligenza qualificata**, definibile come "**diligenza algoritmica**". Tale standard (basato sugli artt. 1176 e 2236 c.c.) impone al professionista: l'onere di scegliere sistemi affidabili; la comprensione dei limiti e dei rischi di allucinazione del sistema e la **verifica costante** e la supervisione umana sul risultato finale. Per l'esplicito riferimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti processuali occorre da ultimo rammentare l'**ordinanza Cass., Sez. VII pen., n. 11431/2026**. In tale ordinanza la Corte censura il fenomeno delle *hallucinations* dell'intelligenza artificiale, richiamando implicitamente il dovere del difensore di verificare l'attendibilità delle fonti giuridiche utilizzate negli atti giudiziari.

Il **comma 2 dell'articolo 45** dello schema di decreto legislativo specifica **gli elementi contenutistici e didattici che devono** necessariamente **caratterizzare i percorsi di alfabetizzazione** e formazione professionale **sull'intelligenza artificiale (IA)** introdotti dal comma precedente. La

norma delinea un programma formativo articolato su tre pilastri fondamentali, volti a garantire che il professionista non solo apprenda l'uso tecnico dello strumento, ma ne comprenda anche le implicazioni legali ed etiche all'interno del proprio specifico settore di riferimento.

Il primo pilastro riguarda i **profili tecnici**, imponendo che la formazione copra il funzionamento dei sistemi di IA, con particolare attenzione alle **tecniche di interrogazione e istruzione** (comunemente note come *prompt engineering*), fondamentali per ottenere risultati accurati. Oltre alle potenzialità, il percorso formativo deve esplicitare chiaramente i **limiti** di tali tecnologie, assicurando che il professionista sia consapevole dei margini di errore e delle possibili criticità operative legate all'impiego di specifici algoritmi nel proprio ambito lavorativo (**lett. a**).

In secondo luogo, la disposizione stabilisce l'obbligo di approfondire i **profili giuridici** relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale. Il riferimento normativo centrale in questo ambito è il **Regolamento (UE) 2024/1689** (noto come **AI Act**), approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 giugno 2024, che rappresenta la cornice regolatoria armonizzata a livello comunitario. La formazione deve dunque aggiornare i professionisti sia su questo regolamento europeo sia sulle correlate **disposizioni nazionali di attuazione**, garantendo la piena conformità legale delle attività professionali assistite dall'IA (**lett. b**).

Infine, il terzo pilastro si focalizza sui **profili deontologici**, trattando in modo discorsivo le responsabilità che il professionista assume quando decide di avvalersi di sistemi algoritmici. Questo include la definizione degli **obblighi informativi verso il cliente**, un aspetto cruciale per mantenere il rapporto fiduciario, e il rispetto assoluto del **principio antropocentrico**. Tale principio è esplicitamente richiamato dal già richiamato **articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132**, che stabilisce che lo sviluppo e l'applicazione dell'IA devono essere sempre orientati alla tutela della dignità umana e alla garanzia che l'essere umano mantenga il controllo e la decisione finale sulla prestazione professionale (**lett. c**).

Il **comma 3 dell'articolo 45** dello schema di decreto legislativo definisce i criteri quantitativi e le modalità attuative dei percorsi formativi sull'intelligenza artificiale per i professionisti, stabilendo che tali corsi debbano prevedere un **monte ore minimo** per ogni periodo di valutazione della formazione continua, in linea con quanto già previsto dalle specifiche **disposizioni di settore** per ciascuna categoria professionale. Questa norma garantisce che l'alfabetizzazione tecnologica non sia lasciata alla discrezionalità dei singoli, ma diventi un obbligo misurabile e integrato nei

sistemi di crediti formativi esistenti. Il legislatore specifica inoltre che i contenuti dettagliati, le metodologie di erogazione e la periodicità di questi aggiornamenti devono essere stabiliti seguendo le procedure descritte nel **comma 5** dello stesso articolo, mantenendo però l'obbligo tassativo di rispettare i **requisiti minimi** di competenza tecnica, giuridica e deontologica delineati nei primi due commi della disposizione.

Il **comma 4** estende l'obbligo di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale anche al vasto comparto delle **professioni non organizzate in ordini o collegi**. Nello specifico, la norma stabilisce che le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'articolo — relative all'integrazione della materia nei percorsi formativi, alla definizione dei contenuti minimi tecnici, giuridici e deontologici e alla previsione di un monte ore minimo — si applichino anche ai percorsi formativi promossi dalle **forme aggregative delle associazioni**. Tale estensione non avviene in modo automatico per ogni categoria, ma è circoscritta alle situazioni in cui i temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale assumano un rilievo effettivo in relazione al **settore di attività** e alle **peculiarità** specifiche della prestazione professionale svolta.

L'[articolo 3](#) della **legge 14 gennaio 2013, n. 4** definisce le "forme aggregative" come associazioni di natura privatistica che riuniscono diverse associazioni professionali per promuoverne la qualificazione, divulgare conoscenze e rappresentare le istanze comuni presso le sedi istituzionali. Attraverso il richiamo normativo in esame, il provvedimento assicura che l'aggiornamento tecnologico non resti un'esclusiva delle professioni protette (come medici o avvocati), ma coinvolga anche i professionisti che operano in forma autonoma, associata o dipendente nel mercato dei servizi e delle opere intellettuali.

Il **comma 5 dell'articolo 45** dello schema di decreto legislativo definisce la fase operativa e i **tempi di attuazione per l'integrazione della formazione sull'intelligenza artificiale (IA) negli ordinamenti professionali**. La norma stabilisce che i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, o gli organismi competenti per la regolazione della formazione, devono procedere all'adeguamento dei propri regolamenti e atti organizzativi entro il termine di **sei mesi** dall'entrata in vigore del decreto. L'obiettivo è quello di rendere effettivi i percorsi di alfabetizzazione e addestramento già previsti dal **comma 1** dello stesso articolo, garantendo che i programmi di **formazione iniziale e continua** riflettano le nuove competenze tecnologiche richieste.

L'adeguamento deve seguire rigorosamente le **procedure** già vigenti per ogni singola categoria professionale. Questo significa che, ove la normativa

di settore lo preveda, i nuovi regolamenti formativi devono essere sottoposti al **parere o all'approvazione delle autorità vigilanti**, assicurando così un controllo istituzionale sulla qualità e sulla pertinenza dei corsi erogati. Tale processo garantisce che l'aggiornamento professionale non sia solo un adempimento formale, ma si inserisca correttamente nel quadro dei crediti formativi e della vigilanza ministeriale propria di ciascun ordine.

Il comma 5 stabilisce compiti specifici per le forme aggregative delle associazioni: in particolare, queste realtà sono tenute a rendere facilmente conoscibili i percorsi formativi proposti e, aspetto fondamentale, le **modalità di accertamento** dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti.

Ai sensi dell'[articolo 5 della legge n. 4 del 2013](#) alle associazioni professionali sono imposte la massima trasparenza e la predisposizione di strumenti idonei a verificare la formazione permanente dei propri membri.

Il **comma 6 dell'articolo 45** introduce una **disciplina speciale per le professioni sanitarie**, stabilendo che l'integrazione dei percorsi formativi sull'intelligenza artificiale (IA) debba avvenire all'interno del sistema dell'**educazione continua in medicina (ECM)**. A differenza di altre categorie professionali, per le quali l'adeguamento dei programmi è rimesso direttamente ai rispettivi consigli nazionali o organismi di regolazione, per l'ambito sanitario la norma prevede che l'inclusione di tali percorsi sia disposta attraverso un **accordo** da sancire in sede di **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Tale accordo deve essere adottato entro il termine di **sei mesi** dall'entrata in vigore del decreto e ha il compito di definire le modalità con cui i professionisti della salute acquisiranno le competenze necessarie per utilizzare i sistemi algoritmici in modo sicuro e responsabile.

Il **comma 6** opera un rinvio interno ai **commi 2 e 3** del medesimo **articolo 45**, imponendo che l'accordo in Conferenza Stato-Regioni garantisca il rispetto di precisi **requisiti minimi** di contenuto e di durata.

Il **comma** si coordina inoltre con quanto previsto dall'**articolo 47** dello schema (*si rinvia alla relativa scheda di lettura*), il quale dettaglia ulteriormente il ruolo della **Commissione nazionale per la formazione continua** nel definire la quota specifica di crediti ECM triennali da destinare a questa materia, e dell'**AGENAS** per quanto concerne la formazione manageriale in sanità. In questo quadro, il **comma 6 dell'articolo 45** funge da cerniera procedurale, assicurando che l'alfabetizzazione in materia di IA, richiesta anche dall'**articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1689**, venga declinata tenendo conto delle specificità del settore sanitario e delle competenze regionali in materia di salute.

Il riferimento alle professioni sanitarie riguarda le professioni assoggettate al sistema di educazione continua in medicina (ECM), disciplinato dagli articoli 16-bis e seguenti del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), nonché dalla normativa di settore relativa alle singole professioni sanitarie. Attualmente, le professioni sanitarie sono organizzate nei seguenti ordini professionali: l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'Ordine dei medici veterinari, l'Ordine dei farmacisti, l'Ordine dei biologi, l'Ordine dei chimici e dei fisici, l'Ordine delle professioni infermieristiche, l'Ordine della professione ostetrica, l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'Ordine della professione sanitaria di fisioterapista e l'Ordine degli psicologi.

Articolo 46

(Norme in materia di equo compenso)

L'**articolo 46** dello schema di decreto legislativo disciplina l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla determinazione dei compensi professionali.

Il **comma 1** stabilisce che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale da parte di un professionista può dare luogo a una **modulazione dell'equo compenso**, ai sensi della [legge 21 aprile 2023, n. 49](#). Tale variazione deve basarsi su parametri specifici che tengano conto della **classificazione di rischio** del sistema tecnologico utilizzato, seguendo i criteri definiti dal Regolamento (UE) 2024/1689.

La **legge 21 aprile 2023, n. 49** reca una disciplina organica volta a garantire la dignità e la proporzionalità della remunerazione dei professionisti intellettuali, definendo l'**equo compenso** come un corrispettivo necessariamente proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche specifiche della prestazione professionale. La normativa stabilisce un legame inscindibile tra l'equità del compenso e la conformità ai **parametri ministeriali** di riferimento, individuati rispettivamente per la professione forense dal Ministero della giustizia, per le altre professioni ordinistiche dai ministeri vigilanti e, per le professioni non organizzate in ordini, dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'ambito di applicazione della legge è circoscritto ai rapporti professionali regolati da convenzioni in cui il committente è rappresentato da soggetti dotati di un forte potere contrattuale, come le imprese bancarie e assicurative, le loro controllate e mandatarie, nonché le **grandi imprese** che superano determinati requisiti dimensionali legati al numero di dipendenti e al fatturato. La tutela viene estesa anche alle prestazioni rese in favore della **Pubblica Amministrazione** e delle società a partecipazione pubblica, mentre restano esclusi specifici ambiti come le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione. Un elemento cardine della riforma è la presunzione legale secondo cui gli accordi vincolanti per il professionista si considerano unilateralmente predisposti dalle imprese contraenti, salva prova contraria, gravando così su queste ultime l'onere della correttezza negoziale.

Il meccanismo di protezione si fonda sulla **nullità delle clausole** che prevedono un compenso inferiore ai minimi tabellari o che attribuiscono al cliente vantaggi sproporzionati, come la facoltà di modifica unilaterale del contratto, l'imposizione di prestazioni aggiuntive gratuite o la pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni. Tale nullità, definita "di protezione", opera esclusivamente a vantaggio del professionista e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza inficiare la validità dell'intero contratto. In caso di accertata violazione, il professionista ha il diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere

la **rideterminazione del compenso** e un eventuale indennizzo fino al doppio della differenza dovuta, ferma restando la possibilità per gli ordini di rilasciare pareri di congruità con efficacia di titolo esecutivo qualora non opposti entro quaranta giorni.

Il regolamento (UE) 2024/1689 (*AI Act*) introduce una disciplina armonizzata dell'intelligenza artificiale nell'Unione europea fondata su un approccio basato sul rischio, che distingue tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a obblighi di trasparenza e sistemi a rischio limitato o minimo. Il regolamento disciplina gli obblighi dei diversi operatori della filiera dell'IA, prevede requisiti specifici per i sistemi ad alto rischio e per i modelli di IA per finalità generali e istituisce meccanismi di vigilanza, controllo e promozione dell'innovazione.

Il **comma 2** stabilisce un preciso cronoprogramma per l'adeguamento economico delle prestazioni professionali all'era dell'intelligenza artificiale (IA), fissando il termine di **dodici mesi** dall'entrata in vigore della norma per l'integrazione della normativa vigente. Questo intervallo temporale è concesso affinché le autorità competenti possano aggiornare i criteri di calcolo dei compensi, riflettendo le trasformazioni introdotte dall'impiego dei sistemi algoritmici nell'attività d'opera intellettuale. Il legislatore dispone infatti che debbano essere integrati i decreti ministeriali già previsti da tre pilastri normativi fondamentali della disciplina professionale italiana.

Nello specifico, la disposizione richiama l'[articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), che rappresenta la norma generale sui parametri per la liquidazione dei compensi delle **professioni regolamentate** nel sistema ordinistico; nonché l'[articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#), ovvero la legge professionale forense, con riferimento al decreto del Ministro della giustizia che stabilisce i parametri per la determinazione dei compensi degli **avvocati**. L'obbligo di aggiornamento si estende ai decreti adottati ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera c\), della legge 21 aprile 2023, n. 49](#), che riguardano i parametri per i compensi dei **professionisti non organizzati** in ordini o collegi.

L'integrazione delle fonti normative citate ha lo scopo fondamentale di definire i parametri tecnici necessari per operare la **modulazione del compenso** prevista dal primo comma dello stesso articolo.

In tal modo, il livello di remunerazione potrà variare in conformità alla **classificazione di rischio** del sistema di intelligenza artificiale effettivamente impiegato dal professionista, secondo i criteri armonizzati dal Regolamento (UE) 2024/1689. Questa operazione di coordinamento garantisce che il concetto di **equo compenso**, inteso come corrispettivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro ai sensi della legge 49/2023, rimanga coerente con le diverse

responsabilità e le complessità operative derivanti dall'adozione di tecnologie con differenti livelli di rischio.

Articolo 47

(Iniziative di alfabetizzazione e formazione nel settore finanziario)

L'**articolo 47** attribuisce al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il compito di **promuovere e coordinare iniziative circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario**.

A tale scopo, con il **comma 1**, viene modificato l'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016 che disciplina le attività del Citato comitato.

Le attività di promozione e coordinamento delle misure atte a sensibilizzare il pubblico circa le opportunità e i rischi derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel settore finanziario, vengono poste in essere anche attraverso l'azione dei suoi componenti.

Il **comma 2** precisa che il citato Comitato **può individuare obiettivi, programmi e azioni da porre in essere** per le finalità di cui al comma 1 **nell'ambito del piano triennale di attività** adottato ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 10, del decreto-legge n. 237 del 2016.

• *L'educazione finanziaria ed il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria*

L'**articolo 24-bis** del decreto-legge n. 237 del 2016 è volto ad assicurare l'efficacia, **l'efficienza e la sistematicità** delle azioni dei **soggetti pubblici e privati**, riconoscendo l'importanza **dell'educazione finanziaria** quale strumento per la tutela del consumatore e promuovendo un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari presenti sul mercato.

La disposizione definisce il concetto di **educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale** come il **processo** attraverso il quale le **persone** migliorano la loro **comprensione** degli **strumenti e dei prodotti** finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

Si affida al **Ministero dell'economia e delle finanze**, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il compito di adottare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, **un programma** per una **Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**, individuando i principi ispiratori della stessa, su cui si esprimono le Commissioni parlamentari. Si prevede la **trasmissione annuale** (entro il 31 luglio) alle Camere, da parte del Governo, di una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Il [Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria](#), istituito ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, ha il compito di **promuovere** e programmare **iniziative di sensibilizzazione** in tema di **educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale. A tale scopo il Comitato approva il **piano triennale di attività**, in coerenza con il **programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale, sopra ricordato.

La norma disciplina la composizione, la durata e le modalità di nomina dei membri dello stesso. Il Comitato individua **obiettivi misurabili, programmi e azioni** da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e **favorendo la collaborazione** tra i soggetti **pubblici e privati**. [Sul portale del Comitato](#), sono riportate le iniziative e le attività poste in essere in materia di educazione finanziaria.

Articolo 48

(Formazione in materia di intelligenza artificiale nell'ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità)

L'**articolo 48** stabilisce che nell'ambito della **educazione continua in medicina (ECM)** devono essere previsti percorsi di **alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale** indirizzati ai professionisti sanitari (**comma 1**). Tali corsi comprendono **profili tecnici, giuridici e deontologici (comma 2)** e sono inclusi nell'**obbligo formativo individuale triennale** dell'ECM, in base a una specifica percentuale definita dalla Commissione nazionale per la formazione continua (**comma 3**). Inoltre, dispone che l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) individui specifici programmi formativi sull'**alfabetizzazione e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale** nell'ambito della **formazione manageriale nel settore sanitario (comma 4)**.

L'**articolo 48**, composto da quattro commi, disciplina i corsi di **formazione in materia di intelligenza artificiale** indirizzati ai professionisti operanti nel **settore sanitario**.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che i corsi di formazione continua dei **professionisti sanitari** devono comprendere **percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale**.

Il **comma 2** specifica l'articolazione di tali percorsi, i quali includono:

- a) **profili tecnici** riguardanti il **funzionamento**, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le **potenzialità** e i **limiti** dei sistemi di intelligenza artificiale adoperati nel settore professionale di riferimento;
- b) **profili giuridici** riguardanti la **disciplina** dei sistemi di intelligenza artificiale, con riferimento al regolamento IA e alle disposizioni attuative nazionali;

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera *h*), del decreto in esame, per "regolamento IA" si intende il [regolamento \(UE\) 2024/1689](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024. Tale regolamento ha lo scopo di istituire un quadro giuridico uniforme in relazione allo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale.

In Italia, sulla base di tale regolamento è stata approvata la [legge n. 132 del 2025](#)¹⁷.

- c) **profili deontologici** riguardanti le **responsabilità del professionista** nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, gli **obblighi informativi** nei confronti del cliente e il **rispetto del principio antropocentrico** previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge IA.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto in commento, per "legge IA" si intende la [legge n. 132 del 2025](#). L'articolo 1, comma 1, di tale legge stabilisce che la medesima legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, promuovendo un **utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale**, in una **dimensione antropocentrica**. Inoltre, dispone che la legge assicura la **vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale**.

Il **comma 3** prevede la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, da parte della **Commissione nazionale per formazione continua**, prevista dall'articolo 16-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992 (v. *box infra*), di una specifica **percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale indirizzata ai percorsi formativi delineati dal comma 1**, nell'ambito del **programma di educazione continua in medicina**, previsto dall'articolo 16-bis del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (v. *box infra*).

Il **comma 4**, infine, attribuisce all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) il compito di individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in commento, **programmi formativi** specifici in materia di **alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale** previsti dal precedente comma 2 (v. *supra*), da collocare nell'ambito dei **corsi di formazione manageriali** disciplinati dall'articolo 16-quinquies del citato D.Lgs. n. 502 del 1992 (v. *box infra*).

Si ricorda che il [D.L. n. 179 del 2012](#)¹⁸ (comma 2, articolo 12-bis, inserito dall'articolo 10 della citata legge n. 132 del 2025) dispone che per il supporto alle **finalità di cura**, e in particolare per l'**assistenza territoriale** deve essere istituita una **piattaforma di intelligenza artificiale**. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma vengono attribuite all'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali** (AGENAS) in qualità di **Agenzia**

¹⁷ Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

¹⁸ Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

nazionale per la sanità digitale (ASD; funzione che Agenas ha assunto in base all'articolo 12, comma 15-*decies*, del citato D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal [D.L. n. 4 del 2022](#)¹⁹).

Più in dettaglio, tale piattaforma dovrà erogare i seguenti servizi di supporto:

- a) ai **professionisti sanitari** per la presa in carico della popolazione assistita **con suggerimenti non vincolanti**;
- b) ai **medici** nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli **utenti** per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.

Si ricorda, inoltre, che, nell'ambito della Missione 6 “Salute”, Componente 1 (sub-investimento 1.2.2.4 “Intelligenza Artificiale”), l'Agenas ha sviluppato la [piattaforma MIA](#) (Medicina & Intelligenza Artificiale) che ha la funzione di affiancare i medici di medicina generale fornendo risposte basate su evidenze scientifiche.

Come evidenzia la relazione illustrativa, la disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo in esame è giustificata dal ruolo già riconosciuto all'Agenas dalla normativa vigente, ovvero quello di soggetto di supporto tecnico-istituzionale del Servizio sanitario nazionale e di organismo di cui le regioni possono avvalersi nell'organizzazione dei corsi di formazione manageriale. Inoltre, con [decreto del Ministero della salute del 29 marzo 2023](#) Agenas è stata delegata dal Ministero della salute ad attuare il sub-investimento 2.2.c. PNRR (Missione 6) “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario” per l'attivazione e l'erogazione di un corso di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di *management* rivolto a 4500 *manager* e *middle manager* del Servizio sanitario nazionale.

• **Educazione continua in medicina (ECM) e formazione manageriale in sanità**

Ai sensi della disciplina prevista all'articolo 16-bis del [D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502](#), la **formazione continua** comprende l'**aggiornamento professionale e la formazione permanente**, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad **adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali**. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

¹⁹ *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*

Nell'ordinamento vigente l'ECM produce i seguenti effetti normativi (articolo 16-*quater* del citato D.Lgs. n. 502 del 1992):

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce **requisito indispensabile per svolgere attività professionale**, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano **specifici elementi di penalizzazione**, anche di natura economica, **per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi** stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
- per le **strutture sanitarie private** l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono **requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento** da parte del Servizio sanitario nazionale.

La **Commissione nazionale per la formazione continua**, come previsto dall'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, svolge i seguenti compiti:

- la **definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale**, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;
- la **definizione dei crediti formativi** che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo e degli **indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale** nonché i **criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative**;
- l'**individuazione**, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in relazione alla durata della sperimentazione, dei **crediti formativi** da riconoscere ai **professionisti sanitari** che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono **impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali**;
- la **definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche**, nonché dei **soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative** e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

La **formazione manageriale**, disciplinata dall'articolo 16-*quinqüies* del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, costituisce un **requisito necessario al fine dello svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse** per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. I corsi di formazione sono organizzati e attivati dalle regioni e dalle province autonome, previo accordo con il ministro della salute, avvalendosi anche di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Le disposizioni relative alla formazione manageriale si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4 del medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, degli istituti zooprofilattici sperimentali.

CAPO IV – INFORMAZIONI AZIENDALI ED ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI CONCERNENTI DATI, ALGORITMI E METODI MATEMATICI

Articolo 49

(Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

L'**articolo 49**, composto da un unico comma, **ricomprende** nel perimetro delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali tutelabili come **segreti commerciali** anche i **dati**, gli **algoritmi** e i **metodi matematici** impiegati per l'**addestramento di sistemi di intelligenza artificiale**. Introduce inoltre una definizione tecnica di algoritmi e metodi matematici.

L'**articolo 49**, composto da **un unico comma**, novella l'[articolo 98](#) del d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale), che disciplina la **tutela dei segreti commerciali**.

Ai sensi dell'[articolo 98, comma 1](#), per segreti commerciali si intendono le **informazioni aziendali** e le **esperienze tecnico-industriali**, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano **segrete**, nel senso che non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano **valore economico in quanto segrete**;
- c) siano sottoposte, da parte di chi ne detiene il legittimo controllo, a **misure** da ritenersi ragionevolmente **adeguate** a mantenerle segrete.

Ai sensi dell'**articolo 98, comma 2**, vengono tutelati anche i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un impegno considerevole ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

La disposizione in esame aggiunge un **nuovo comma 1-bis** all'**articolo 98**, che estende il perimetro delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali **tutelabili dal codice della proprietà industriale** come segreti commerciali anche ai **dati**, gli **algoritmi** e i **metodi matematici** utilizzati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, purché

siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* previste al comma 1.

Inoltre, viene precisato che, ai fini dell'addestramento dei sistemi di IA, per algoritmi e metodi matematici si intendono:

- le architetture dei modelli;
- le funzioni di ottimizzazione;
- le procedure e configurazioni di addestramento;
- ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale.

La relazione illustrativa precisa che la novella, in aderenza con l'oggetto della delega, si concentra sul **processo di addestramento** dell'IA e non sul suo funzionamento applicativo. Inoltre, continua, con l'intervento in esame, ai **dati, algoritmi e metodi matematici** utilizzati per l'addestramento di sistemi di IA **si applicheranno** così le **tutele sostanziali e processuali** già previste dal codice della proprietà industriale per i segreti commerciali e dalla normativa di derivazione europea.

L'[articolo 99](#) del d.lgs. n. 30/2005 detta la disciplina della tutela dei segreti commerciali di cui al citato articolo 98.

Nello specifico dispone che, ferma restando la disciplina della concorrenza sleale, il **legittimo detentore dei segreti commerciali** ha il diritto di **vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, di **acquisire, rivelare** a terzi od **utilizzare abusivamente** tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo (comma 1).

Si precisa altresì che l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite **anche quando il soggetto**, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, **era o avrebbe dovuto essere a conoscenza** del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente (coma 1-bis).

Anche la produzione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle **merci costituenti violazione** (ossia le merci la cui progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente), costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali, qualora il soggetto coinvolto era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente (comma 1-ter).

Articolo 50 (Disposizione processuale)

L'**articolo 50** devolve la risoluzione delle **controversie** relative all'utilizzo di **dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale** alla competenza delle **sezioni specializzate in materia di impresa**.

L'**articolo 50**, in continuità con l'articolo 49 (alla cui scheda di lettura si rinvia), devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai **dati**, agli **algoritmi** e ai **metodi matematici** utilizzati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.

Nello specifico, l'articolo 49, come esaminato, estende il perimetro delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali **tutelabili** dal codice della proprietà industriale **come segreti commerciali** anche ai **dati**, gli **algoritmi** e i **metodi matematici** utilizzati per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, inserendoli nell'[articolo 98](#) del d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale).

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 98** del codice della proprietà industriale, per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. La vigente disciplina dei segreti commerciali (**articoli 98 e 99** del codice) è stata definita dal [d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63](#), di attuazione della [direttiva \(UE\) 2016/943](#), sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Ai sensi dell'[articolo 134, comma 1, lettera b\)](#), del medesimo codice, sono devoluti alla cognizione delle **sezioni specializzate in materia di impresa**, tra l'altro, le controversie relative ai segreti commerciali di cui agli **articoli 98 e 99** del codice.

La disposizione in commento **conferma la devoluzione delle controversie di cui all'articolo 98**, come modificato, alle predette sezioni specializzate.

Le **sezioni specializzate in materia di impresa** sono state istituite – quali sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – dal [d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168](#) e successivamente ridenominate, con

contestuale ampliamento delle competenze, dall'articolo 2 del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Esse operano presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nei capoluoghi di regione, nonché presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia; per il territorio della Valle d'Aosta sono competenti le sezioni specializzate di Torino (articolo 1 del d.lgs. n. 168/2003).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate sono competenti, tra l'altro, per le controversie di cui all'**articolo 134** del codice della proprietà industriale. Nelle cause devolute alle sezioni specializzate il tribunale giudica in **composizione collegiale** ([articolo 50-bis, primo comma, numero 3\), del codice di procedura civile](#)). Per le controversie nelle quali è parte una società con sede all'estero, l'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto concentra la competenza presso un novero più ristretto di sezioni specializzate.

La norma, afferma la relazione illustrativa, ha **carattere ricognitivo** ed è volta a garantire certezza del diritto in quanto, per effetto della novella di cui all'**articolo 49** del presente decreto, l'inclusione della nuova categoria di segreti commerciali nell'**articolo 98** del codice della proprietà industriale determina automaticamente l'effetto precisato dall'articolo in esame. In questo modo si assicura "la piena visibilità di tale effetto".

Si ricorda, infine, che nei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione illecite di segreti commerciali il giudice può vietare ai soggetti che hanno accesso agli atti del procedimento l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali ritenuti riservati e adottare le misure più idonee a tutelarne la **riservatezza**, ai sensi dell'[articolo 121-ter](#) del codice della proprietà industriale, introdotto dal citato d.lgs. n. 63/2018.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 51 reca la clausola di **invarianza finanziaria** con riferimento alle attività previste dal presente decreto, dalle quali **non discendono**, in ogni caso, **nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

In particolare, l'articolo stabilisce che le **amministrazioni interessate** all'esercizio delle attività previste dal presente decreto devono provvedervi mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie **disponibili a legislazione vigente**, e comunque **senza nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria in esame, si fa presente che nella **Relazione tecnica** viene **chiarito** che, per l'esercizio delle attività previste dal presente decreto, le **amministrazioni dispongono di risorse che ne garantiscono la sostenibilità**.

In particolare, la sostenibilità delle **funzioni** attribuite all'ACN è garantita – secondo quanto illustrato nella RT - dalla disponibilità presso l'Agenzia di **strutture organizzative** competenti in materia e, dal fatto che i connessi compiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte dall'ente ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 82 del 2021. Inoltre, la RT riporta come l'Agenzia, dalla sua istituzione nel 2021 ad oggi, abbia registrato una **crescita costante** sia in termini di **stanziamenti annuali** (fissati all'art. 18 del D.L. n. 82, istitutivo dell'Agenzia, ed incrementati da successive disposizioni autorizzative²⁰) e di personale altamente specializzato. A tale riguardo si rappresenta che la dotazione organica potrà raggiungere, con il DPCM del 29 settembre 2025, le 669 unità di personale già nel corrente anno 2026.

²⁰ Per il funzionamento dell'ACN, l'art. 18 del D.L. n. 82/2021 ha previsto l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni per l'anno 2022, 70 milioni per l'anno 2023, 84 milioni per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 110 milioni per l'anno 2026 e 122 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Tali risorse sono state incrementate, a partire dall'anno 2023, di 2 milioni di euro annui, dall'art. 1, comma 902, della legge di bilancio per il 2023 (l. 197/2022). Da ultimo, per garantire il rafforzamento dell'Agenzia per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, le risorse assegnate dal citato comma 902 della legge di bilancio 2023 sono state aumentate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, ai sensi del D.L. n. 25 del 2025, art. 15-*quinquies*.

Riguardo all'**AgID**, la RT precisa che l'Agenzia - nonostante la perdurante limitatezza delle risorse umane e finanziarie disponibili e la richiesta già avanzata dall'ente di un adeguamento della dotazione organica e delle risorse a fronte del progressivo ampliamento delle competenze attribuite - dispone già di un **patrimonio organizzativo**, regolatorio e tecnico consolidato, che consente di assorbire progressivamente nuovi compiti senza imporre un immediato adeguamento strutturale, posto che le nuove attribuzioni si collocano nel solco delle competenze già esercitate; pertanto, le competenze richieste risultano già presenti, almeno in parte, all'interno dell'Agenzia, e possano essere valorizzate mediante processi di coordinamento interno e razionalizzazione delle attività.

Per quanto concerne le **Autorità del settore finanziario**, la RT sottolinea che sia la Banca d'Italia, che ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, sia la Consob e l'IVASS, che provvedono autonomamente con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, sono in grado di provvedere all'attuazione dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

